

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (III e XII) | » | 26 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 29 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 36 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 74 |
| DIFESA (IV) | » | 76 |
| FINANZE (VI) | » | 80 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 88 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 96 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 100 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 119 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 129 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE | » | 136 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE | » | 137 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | <i>Pag.</i> | 138 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI | » | 141 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO | » | 142 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI | » | 143 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | <i>Pag.</i> | 145 |

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 3 |
| ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>) | 6 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte altresì che sono state presentate circa 140 proposte emendative (*vedi allegato*) al provvedimento in esame, nonché 3 subemendamenti ad alcune proposte emendative dei relatori.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte costitu-

zionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 247 del 2019, ha ribadito che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Segnala quindi, per quanto riguarda l'oggetto del decreto-legge, che esso affronta un ambito materiale specifico, costituito innanzitutto dalla ridefinizione del quadro istituzionale in materia di cybersicurezza, relativamente:

alle competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità da questi delegata sulle materie oggetto del provvedimento;

all'istituzione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza;

all'istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui vengono disciplinati compiti, composizione, organizzazione, disciplina finanziaria e del personale, nonché i profili di informativa al Parlamento;

all'istituzione in tale ambito del Nucleo per la cybersicurezza;

alla gestione delle crisi per i profili di cybersicurezza.

Inoltre, il provvedimento reca una serie di modifiche direttamente conseguenti al nuovo quadro istituzionale e alla creazione della predetta Agenzia, al fine di apportare le necessarie modifiche di coordinamento al quadro normativo.

Alla luce di tali criteri, avverte che sono state pertanto considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Nobili 12.01, il quale prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza, nonché gli

analoghi Tofalo 16.01 e Mollicone 18.01, i quali prevedono l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica;

Bruno Bossio 17.2, il quale reca una delega legislativa.

Risultano altresì inammissibili le seguenti proposte emendative:

Baratto 5.4, Baratto 14.2 e Baratto 10.4, i quali, rispettivamente, prevedono (i primi due) che le Commissioni difesa della Camera e del Senato ascoltino il Direttore generale dell'Agenzia, e (il terzo) che il Presidente del Consiglio trasmetta ai presidenti delle Commissioni difesa della Camera e del Senato un resoconto scritto relativo alle sedute del CISR in caso di situazioni di crisi, in quanto individuano direttamente le commissioni parlamentari competenti per materia: segnala infatti al riguardo che la competenza delle commissioni parlamentari permanenti spetta all'autonomia regolamentare delle Camere, laddove invece la definizione dei poteri e delle competenze delle Commissioni istituite per legge spetta alla fonte legislativa; rammenta in proposito che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative lesive della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto, tra le quali i regolamenti parlamentari;

Pagani 12.5, il quale reca un contenuto incongruo, in quanto prevede che la dotazione organica dell'Agenzia possa essere rideterminata con «decreti del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», facendo dunque riferimento a una fonte normativa non contemplata dall'ordinamento: al riguardo rammenta infatti che la lettera circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, al punto 5.2, specifica che debbono essere dichiarate inammissibili le proposte emendative incongrui rispetto al contesto logico e normativo.

Segnala altresì che il subemendamento Capitanio 0.1.7.1 deve considerarsi inam-

missibile, in quanto non presenta alcuna connessione diretta con l'emendamento al quale si riferisce, e non costituisce pertanto un subemendamento, ma un nuovo emendamento, presentato oltre il relativo termine.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi

di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 15 di lunedì 19 luglio prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (C. 3161 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.7
DEI RELATORI

All'emendamento 1.7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) sicurezza nazionale, il dovere del Governo di proteggere e realizzare gli interessi nazionali nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative del Parlamento;

0.1.7.2. Aresta.

All'emendamento 1.7, nella parte consequenziale, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: successivi provvedimenti con le seguenti: fino a due successivi provvedimenti.

0.1.7.1. Capitano.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) cybersicurezza, l'insieme delle attività, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confiden-

zialità e l'integrità, e garantendone altresì la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico;

b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico, le attività volte a prevenire un pregiudizio alla sicurezza nazionale nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;

d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;

e) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

2) al comma 3, sostituire la parola: COPASIR con le seguenti: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

(COPASIR) di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124

b) all'articolo 4:

1) *al comma 1, sopprimere le parole:* , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico;

2) *al comma 5, sopprimere le parole:* il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AISI,

3) *al comma 6, sostituire la parola:* CISR *con le seguenti:* Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124

c) all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: , anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

d) all'articolo 7, comma 1, lettera i), sostituire la parola: DIS *con le seguenti:* Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007;

e) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale *con le seguenti:* dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007, dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC;

f) all'articolo 9, comma 1, lettera e), sostituire le parole: riceve, per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi, dal DIS, dall'AISE e dall'AISI *con le seguenti:* acquisisce, anche per il tramite del CSIRT Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita

dell'integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007;

g) all'articolo 10:

1) *sopprimere il comma 2;*

2) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:* , del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

h) all'articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: e per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007;

i) all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia e tenuto conto delle attività svolte dalla stessa in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007 *con le seguenti:* volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia.

l) all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge n. 124 del 2007, nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia sottoposti al controllo del Comitato ai sensi del presente decreto *con le seguenti:* sugli ambiti concernenti la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico relativamente ai profili di competenza del Comitato.

1.7. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza *con le seguenti:* sicurezza cibernetica.

Conseguentemente:

a) ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: cybersicurezza *con le seguenti:* sicurezza cibernetica;

b) all'articolo 15, comma 1, sopprimere la lettera a);

c) all'articolo 15, comma 1, lettera f) sopprimere le parole da: nella rubrica a: seguente: « cybersicurezza » e da: e le parole: « sicurezza cibernetica » fino alla fine della lettera;

d) all'articolo 16, comma 5, sopprimere le parole: e ogni riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica è da intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza;

e) nel titolo, ovunque ricorra, sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

1.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo, Perantoni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

Conseguentemente, ovunque ricorra nel testo del decreto-legge e al titolo del decreto-legge sostituire la parola: cybersicurezza con le seguenti: sicurezza cibernetica.

1.1. Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cybersicurezza con la seguente: ciber-sicurezza.

1.4. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) Sicurezza nazionale, il dovere del Governo di proteggere e realizzare gli interessi nazionali nel rispetto dei principi costituzionali e delle prerogative del Parlamento;

1.5. Aresta, Tofalo.

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) partenariato pubblico-privato, ogni forma di collaborazione stabilita e formalizzata tra l'Agenzia, i soggetti privati e le associazioni di settore riconosciute, per il perseguimento degli obiettivi di cybersicurezza nazionale e per lo sviluppo delle politiche e delle strategie di sicurezza e resilienza nazionali.

* **1.6.** Bruno Bossio.

* **1.3.** Calabria.

ART. 2.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Ferme restando le competenze di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124,

2.2. Aresta, Tofalo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2.9. I Relatori.

Sopprimere il comma 3.

* **2.6.** Nobili, Marco Di Maio.

* **2.3.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Al comma 3, sostituire le parole: preventivamente il presidente del COPASIR con le seguenti: le Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza, il COPASIR.

2.1. Scagliusi.

Al comma 3, sostituire le parole: il presidente del COPASIR con le seguenti: le

Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza, il COPASIR.

* **2.5.** Pagani, Ceccanti, Bruno Bossio, Capitano.

* **2.8.** Nobili, Marco Di Maio.

Al comma 3, sostituire le parole: il presidente del COPASIR con le seguenti: i presidenti delle Camere.

** **2.7.** Nobili, Marco Di Maio.

** **2.4.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitano.

ART. 4.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) richiede e tiene conto del parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per gli indirizzi strategici di cybersicurezza.

4.6. Bruno Bossio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il bilancio preventivo è, altresì, trasmesso al Copasir per il parere.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, lettera a), dopo le parole: 1994, n. 20; aggiungere, in fine, le seguenti: il bilancio preventivo è, altresì, trasmesso al Copasir per il parere.

4.3. Baldino.

Al comma 3, dopo le parole: transizione ecologica, aggiungere le seguenti: dal Ministro dell'istruzione,

4.2. Casa.

Al comma 3, dopo la parola: digitale aggiungere le seguenti: , dal Ministro della salute.

4.1. Fornaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso ciascuno dei Ministeri che fanno parte del Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), di cui al comma 3, è costituito l'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, alle dirette dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinamento e raccordo delle istanze delle singole amministrazioni in materia di cybersicurezza. L'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza supporta il Ministero nelle sue attività presso il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

4.4. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) si raccorda periodicamente con il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) sulla materia della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, anche ai fini del coordinamento su questi temi da parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica (SISR), di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4.5. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il Comitato riferisce periodicamente alle commissioni parlamentari competenti.

4.7. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitano.

ART. 5.

Al comma 5, dopo le parole: altre amministrazioni, aggiungere le seguenti: delle Forze Armate,.

Conseguentemente, all'articolo 7:

1) *al comma 1, lettera o), dopo la parola: partecipa, aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle prerogative della Difesa in questo ambito specifico,;*

2) *al comma 1, lettera q), dopo le parole: altre amministrazioni. aggiungere il seguente periodo: Ai fini della Difesa nel contesto della cooperazione con le organizzazioni europee ed internazionali, l'Agenzia si coordinerà con il Ministero della difesa in ossequio alle competenze attribuite a questo Dicastero dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*

3) *al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Ministero della difesa.*

5.3. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, dopo le parole: di altre amministrazioni, aggiungere le seguenti: delle Forze Armate,.

5.2. Tofalo, Corneli.

Sopprimere il comma 6.

*** 5.1.** Scagliusi.

*** 5.6.** Nobili, Marco Di Maio.

Al comma 6, dopo le parole: il COPASIR aggiungere le seguenti: secondo quanto già previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,.

5.5. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Le Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza ed, in ogni caso,

nell'ambito dei poteri ispettivi ad esse riconosciuti.

5.4. Baratto.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 3, sopprimere la parola: anche.

6.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire le parole da: previo parere fino alla fine del comma con le seguenti: . Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

*** 6.1.** Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.

*** 6.3.** Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: previamente comunicata aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono trasmessi, con le seguenti: sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Com-

missioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 12:

al comma 5, dopo le parole: motivata comunicazione aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 8, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 17, comma 7, dopo le parole: informazione *aggiungere le seguenti:* alle Commissioni parlamentari competenti e;

**** 6.7.** Nobili, Marco Di Maio.

**** 6.4.** Scagliusi.

Al comma 3, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: previamente comunicata aggiungere le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

al comma 3, alinea, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono trasmessi, con le seguenti: sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 4, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 12:

al comma 5, dopo le parole: motivata comunicazione aggiungere le seguenti:

alle Commissioni parlamentari competenti e;

al comma 8, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti e, per i profili di competenza,;

all'articolo 17, comma 7, dopo la parola: informazione *aggiungere le seguenti:* alle Commissioni parlamentari competenti e;

6.6. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitanio.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia, con il compito di coordinare e armonizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni.

6.5. Tofalo, Corneli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Istituzione del Nucleo di Consultazione Industriale)

1. Presso l'Agenzia di cui all'articolo 5 è istituito il Nucleo di consultazione industriale, di seguito «Nucleo».

2. Il Nucleo ha la finalità di costituire un dialogo istituzionalizzato fra l'Agenzia e il mondo industriale, anche delle piccole e medie imprese, sugli aspetti legislativi e regolamentari nel campo della sicurezza cibernetica, al fine di garantire, nella fornitura dei servizi essenziali destinati alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici, i più alti livelli di sicurezza, e migliorare la qualità delle politiche pubbliche per l'industria nazionale della cybersicurezza, anche tramite l'emanazione di pareri non vincolanti per il Parlamento e il Governo che tengano conto dell'andamento dell'industria, dello sviluppo dei prodotti,

del loro avanzamento tecnologico e dello stato della ricerca.

3. Il Nucleo è presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia e dal Vicedirettore generale, che ne assume anche il ruolo di segretario generale, ed è composto dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e dai fornitori di tecnologia ICT che hanno concluso il processo autorizzativo del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, così come individuati dal decreto-legge 20 agosto 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2019, n. 133, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio nazionale.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il regolamento è adottato dal Direttore generale con proprio atto, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del presente decreto.

6.01. Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rottelli, Donzelli.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicura la consultazione dei rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge perimetro in occasione di modifiche al quadro giuridico nazionale nel dominio della cybersicurezza.

*** 7.11.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

*** 7.25.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rottelli, Donzelli.

*** 7.48.** Bruno Bossio.

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) con riferimento a quanto previsto alla lettera p), assicura la consultazione dei rappresentanti delle categorie produttive interessate dalle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza.

**** 7.10.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

**** 7.24.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rottelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assume tutte le funzioni previste per il Centro Nazionale di Crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2017, al fine di definire criteri, *standard* e *guideline* a supporto dell'agenzia e della pubblica amministrazione in materia di crittografia.

7.14. Zanichelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui alla lettera b), l'utilizzo della crittografia come strumento di protezione delle comunicazioni e dei dati sia nei contesti aziendali che della pubblica amministrazione, anche indicando, in riferimento alla lettera p), la necessità di politiche di sostegno volte allo sviluppo di tecnologia nazionale e alla valorizzazione di algoritmi proprietari e certificati;

7.27. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rottelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui

alla lettera *b*), la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanti dello sviluppo della sicurezza cibernetica;

7.34. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuove, nell'ambito della strategia nazionale sulla cybersicurezza di cui alla lettera *b*) del presente comma, la costituzione di una zona economica speciale per l'industria della sicurezza cibernetica, con specifici vantaggi fiscali;

7.35. Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, fornisce specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nell'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione.

7.13. Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) al fine di garantire la sicurezza degli appalti e l'adeguatezza delle offerte, relativamente alle procedure degli enti aggiudicatori che non sono inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetico, fornisce specifiche prescrizioni di sicurezza, aggiornate regolarmente, anche nel-

l'ambito di un sistema preliminare di qualificazione, ai fini del rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare;

7.23. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere le seguenti:

m-bis) provvede alla qualificazione dei servizi *cloud* per la pubblica amministrazione nel rispetto della disciplina europea e del regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione »;

*b) all'articolo 17, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento di cui all'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è adottato dall'AgID, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

7.50. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7.51
DEI RELATORI

All'emendamento 7.51, capoverso m-bis), dopo la parola: cybersicurezza, aggiungere le seguenti: comprese quelle previste per il Centro nazionale di crittografia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2017,.

0.7.51.1. Zanichelli.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la crittografia come strumento di cybersicurezza, anche attraverso un'apposita sezione dedicata all'interno della strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva ogni iniziativa utile tesa al rafforzamento dell'autonomia industriale e tecnologica, valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali.

7.51. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) assume, con la cooperazione delle Autorità di settore, tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, *audit* o processi analoghi di verifica;

* **7.4.** Calabria.

* **7.28.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

* **7.42.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici con le seguenti: eventi di natura cibernetica.

7.37. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: nonché promuovendo e coordinando iniziative di partenariato pubblico-privato, per rendere effettiva tale capacità.

* **7.5.** Calabria.

* **7.29.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

* **7.43.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera o), premettere le seguenti parole: ferme restando le prerogative del Ministero della difesa,

7.19. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: con il concorso dei pertinenti soggetti privati e delle associazioni di settore;

* **7.6.** Calabria.

* **7.30.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

* **7.44.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera p), primo periodo, dopo le parole: dominio della cybersicurezza inserire le seguenti: e per tali finalità raccoglie osservazioni e pareri delle imprese, delle associazioni di settore e del mondo della ricerca; promuove ogni utile iniziativa per la semplificazione normativa,

** **7.8.** Calabria.

** **7.45.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera p) aggiungere, in fine, le parole: e assicura la consultazione dei rappresentanti delle categorie produttive interessate dalle iniziative legislative o regolamentari concernenti la cybersicurezza.

7.47. Bruno Bossio, Ceccanti.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) promuove la formazione individuale, nonché il coordinamento e lo sviluppo di processi di costante cooperazione e comunicazione con gli incaricati e i referenti tecnici dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, favorisce l'interscambio informativo con i responsabili delle strutture organizzative preposte alla *cybersecurity* degli operatori economici, anche attraverso la creazione di

appropriati canali di collaborazione telematica;

* **7.7.** Calabria.

* **7.32.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

* **7.46.** Bruno Bossio.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) instaura un coordinamento con i soggetti pubblici e privati individuati ai sensi del decreto legislativo NIS e del decreto-legge perimetro, e relativi provvedimenti attuativi, al fine di:

1) individuare assetti efficaci sostenibili sulla base dei quali suggerire e sviluppare evoluzioni sulla strategia di cybersecurity nazionale;

2) individuare iniziative di razionalizzazione dell'assetto normativo nazionale e di armonizzazione con gli analoghi impianti normativi internazionali e di settore.

7.41. Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera q), aggiungere in fine, le parole: per tali finalità raccoglie osservazioni e pareri delle imprese, delle associazioni di settore e del mondo della ricerca; promuove ogni utile iniziativa per la semplificazione normativa.

7.31. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera r), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'Agenzia, inoltre, può promuovere e finanziare la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersecurity; può altresì promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzati a tale scopo.

7.33. Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le parole: e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla ricerca militare;

7.2. Rosso, Maria Tripodi, Pentangelo, Sozzani, Perego Di Cremnago.

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia può altresì promuovere e finanziare la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della cybersecurity, nonché può promuovere e finanziare studi di fattibilità e analisi valutative finalizzate a tale scopo.

7.17. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: e del Ministero della difesa.

7.20. Tofalo, Corneli.

Al comma 1, lettera t), primo periodo, dopo le parole: dell'Unione europea, *aggiungere le seguenti:* della NATO, e *aggiungere in fine le seguenti:* e del Ministero della difesa.

7.36. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera t) primo periodo, dopo la parola: internazionale *aggiungere le seguenti:* e salvaguardando la competenza del Ministero della difesa in materia di partecipazione ad iniziative NATO.

7.21. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera t), secondo periodo, dopo le parole: competenze in materia di cybersecurity *aggiungere le seguenti:* e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia Europea per la Difesa;

7.3. Maria Tripodi, Rosso, Pentangelo, Sozzani, Perego Di Cremnago.

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

* **7.12.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **7.26.** Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

* **7.49.** Bruno Bossio, Enrico Borghi, Pagani.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: nel campo della cybersicurezza, *aggiungere le seguenti:* in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia,

7.15. Iovino.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: nel campo della cybersicurezza *aggiungere le seguenti:* mediante la diffusione della cultura della cybersicurezza *e dopo le parole:* anche attraverso *aggiungere le seguenti:* specifici percorsi formativi in ambito scolastico e universitario e.

7.38. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera v) aggiungere in fine il seguente periodo: Nello svolgimento di tali compiti, l'Agenzia può avvalersi anche delle strutture formative e delle capacità del Ministero della difesa secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

7.9. Rosso, Rotelli, Maria Tripodi, Perego Di Cremona, Sozzani, Pentangelo.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) predispone attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile. Le attività, sia di natura teorica che pratica, possono essere

svolte in presenza, presso strutture messe a disposizione dall'Agenzia o da remoto presso il domicilio dell'interessato e con le stesse modalità anche presso aziende autorizzate dall'Agenzia. In ogni caso il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile.

7.1. Pagani, Soverini, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Al comma 1, dopo la lettera v), aggiungere la seguente:

v-bis) predispone attività di formazione specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile. Le attività, sia di natura teorica che pratica, possono essere svolte in presenza, presso strutture messe a disposizione dall'Agenzia o da remoto presso il domicilio dell'interessato. In entrambi i casi il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

7.40. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Frailis, Losacco, Lotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere *r), s), t), u), v), z)* e *aa)*, presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è istituito, con funzioni di consulenza e proposta, un Comitato scientifico, presieduto dal Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un dirigente da lui delegato, e composto da personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e da qualificati rappresentanti dei settori dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di intese con le organizzazioni rappresentative di settore e con la Conferenza dei rettori delle università italiane. Per la partecipazione al Comitato scientifico non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.

7.39. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nel rispetto delle competenze della Difesa, l'Agenzia, per le finalità di cui al presente decreto, consulta l'autorità competente del Dicastero e collabora con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano crisi cibernetiche. L'Agenzia e lo Stato Maggiore Difesa possono stipulare appositi protocolli d'intenti che definiscono altresì le modalità della loro costante collaborazione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7.22. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico)

1. È istituito, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico, con funzioni di *cyber intelligence*.

2. Ai fini dell'istituzione del Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico di cui al comma 1, sono trasferite allo stesso le risorse umane, strumentali e finanziarie, destinate all'esercizio delle funzioni nel dominio cibernetico, rispettivamente appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

7.01. Iovino, Scagliusi.

ART. 9.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: esercitazioni interministeriali con le seguenti: esercitazioni nazionali, coinvolgendo pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: procedure di condivisione

delle informazioni con le seguenti: procedure di rapida e mutua condivisione e fruizione delle informazioni.

* **9.2.** Maurizio Cattoi.

* **9.6.** Bruno Bossio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in concorso e raccordo con le altre Amministrazioni cui la legge attribuisce competenza in materia di esercitazioni di difesa nazionale cibernetica.

9.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: diffusione di aggiungere le seguenti: allerte o.

9.5. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se ritenuto necessario, il Nucleo può allertare le strutture dedicate alle *cyber operations*, in raccordo con le rispettive Amministrazioni competenti in materia.*

9.4. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) valuta, nelle fasi che precedono e seguono l'espressione del voto del Presidente della Repubblica, di elezioni politiche e amministrative previa valutazione ed analisi delle comunicazioni, le attività di disinformazione e controinformazione, che tendano a condizionare e distorcere l'opinione dell'elettorato ed alterare così l'orientamento del voto.

9.1. Grippa.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Istituzione del Nucleo di Consultazione Industriale)

1. È istituito presso l'Agenzia il Nucleo industriale di consultazione (NIC).

2. Il Nucleo è lo strumento di dialogo istituzionalizzato fra l'Agenzia e il mondo industriale, anche delle piccole e medie imprese, sullo sviluppo e sulle politiche industriali, sulle strategie di *procurement*, sulla ricerca nonché sugli aspetti di tipo legislativo e regolamentare nel campo della sicurezza cibernetica, al fine di garantire l'efficienza e la qualità delle politiche pubbliche per l'industria nazionale della cybersicurezza. Il NIC opera anche tramite l'emaneazione di pareri non vincolanti per il Parlamento e il Governo che rappresentino la posizione dell'industria e della capacità tecnologica nazionale in relazione allo stato del mercato, allo sviluppo dei prodotti e del loro avanzamento tecnologico nonché dello stato della ricerca.

3. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vicedirettore generale, che ne assume anche il ruolo di segretario generale, ed è composto dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza cibernetica e dai fornitori di tecnologia ICT che hanno almeno una sede operativa in Italia e che hanno concluso il processo autorizzativo del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, così come individuati dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, che abbiano almeno una sede operativa sul territorio nazionale.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Nucleo sono disciplinate da apposito regolamento, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il regolamento è adottato dal direttore generale con proprio atto, previo parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4.

9.02. Nobili.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Ufficio per la sicurezza cibernetica)

1. Presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica, in rapporto funzionale con l'Agenzia, con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni.

9.01. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 10.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Entro 48 ore dallo svolgimento delle sedute che abbiamo per oggetto le situazioni di crisi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio trasmette, con ogni garanzia di riservatezza, dettagliato resoconto scritto ai Presidenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i quali, con le medesime garanzie, possono informare i membri della Commissione.

10.4. Baratto.

(Inammissibile)

Al comma 4, sostituire le parole: di relazione con le seguenti: di risposta.

10.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: della NATO e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività nell'ambito militare del consesso NATO, UE e delle organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa, sono demandate al Ministero della difesa ed ai suoi organi preposti, con i quali l'Agenzia si coordina secondo quanto stabilito con successivi accordi attuativi.

10.1. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

Al comma 5, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in concorso con le amministrazioni competenti in materia.

10.2. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Certificazione di corsi di studio in cybersicurezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito dell'autonomia di cui al comma 2 dell'articolo 5, può preordinarsi per offrire un meccanismo di certificazione per corsi di studio in cybersicurezza, con l'obiettivo di garantirne qualità e fruibilità nonché di sovvenzionare un programma di borse di studio e dottorato con apposite convenzioni da stipularsi per studenti di appositi centri di eccellenza accademica del Paese.

10.01. Grippa.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)

1. Il Ministero della difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.

2. Il Ministero della difesa contribuisce altresì con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa.

3. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 2, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'arti-

colo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.

10.02. Tofalo, Corneli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, la Difesa contribuisce con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità definite con successivi decreti attuativi.

2. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 1, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.

3. La Difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale ed alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.

10.03. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, alinea, sopprimere le parole:* previo parere del COPASIR e *e dopo il comma 3, inserire il seguente:* 3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR;

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* previo parere del COPASIR e *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato

del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.1. Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 3, alinea, sopprimere la parola: anche.

11.3. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 4, sopprimere la parola: anche.

11.4. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 4, sopprimere le parole: previo parere del COPASIR e e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di decreto di cui al primo periodo, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

11.5. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Il regolamento di cui al comma 4, deve prevedere, in caso di situazioni di crisi che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provvedere all'integrazione della capacità operativa, la possibilità di impiegare le procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

4-ter. Per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti, nei casi di cui al comma 4-bis, le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 per un importo complessivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento dell'importo che l'organo stesso ha destinato all'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti nell'esercizio finanziario precedente e, comunque, non superiore a un milione di euro.

4-quater. L'organo che utilizza risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 3, deve reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelievo.

* **11.6.** Tofalo, Corneli.

* **11.7.** Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 12.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

12.4. Aresta, Tofalo.

Al comma 5, sopprimere le parole: Presidente del.

12.5. Pagani, Ceccanti, Bruno Bossio, Capitanio.

(Inammissibile)

Al comma 7, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007,.

Conseguentemente all'articolo 17:

a) *al comma 5, lettera b), dopo le parole: amministrazioni interessate aggiun-*

gere le seguenti: nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento,;

b) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tal fine è istituito un apposito capitolo di bilancio del DIS;

c) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: commi 3 e 5 con le seguenti: commi 3 e 4;

d) sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia, e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative all'espletamento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definirsi con intese con lo stesso Dipartimento;

b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, e ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

8-bis. Gli oneri di cui al comma 8 restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

e) al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le moda-

lità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1;

f) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: al comma 8 inserire le seguenti: , lettera b);

g) dopo il comma 10 aggiungere il seguente: 10-bis. I pareri di cui agli articoli 6, comma 3, 11, commi 3 e 4, e 12, comma 8, sono resi dal COPASIR entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere.

12.6. I Relatori.

Al comma 8, sopprimere la parola: anche

12.2. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Al comma 8, sostituire le parole da: , previo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: Lo schema di decreto, corredato del parere del CIC, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere del COPASIR.

* 12.1. Rosso, Baldelli, Caon, Pentangelo, Siracusano, Sozzani, Milanato.

* 12.3. Butti, Ceccanti, Dori, Ferri, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione della Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza)

1. Al fine di recuperare il gap industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita la Zona economica speciale per l'industria della cybersicurezza (ZESIC).

2. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stabilita:

a) la durata della ZESIC, non inferiore comunque a cinque anni e non superiore a dodici anni;

b) la perimetrazione della ZESIC;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto svolte dalla pubblica amministrazione, nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ZESIC.

3. Alle aziende insediate nella ZESIC, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

12.01. Nobili.

(Inammissibile)

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione di informazioni sensibili)

1. All'articolo 270-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: « informazione per la sicurezza » aggiungere le seguenti: « o dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

2. Alle comunicazioni di servizio di appartenenti all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e all'articolo 118-bis del codice di procedura penale.

13.01. Silvestroni, Prisco, Rotelli, Donzelli.

ART. 14.

Al comma 2, dopo le parole: al COPASIR aggiungere le seguenti: , per i profili di propria competenza,.

14.3. Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitano.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.

* **14.1.** Scagliusi.

* **14.4.** Ceccanti, Pagani, Bruno Bossio, Capitano.

* **14.5.** Nobili, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 marzo di ogni anno il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza è udito dalle Commissioni Difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale.

14.2. Baratto.

(Inammissibile)

ART. 15.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: sono valutate aggiungere le seguenti: ed eventualmente integrate.

* **15.1.** Capitano, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **15.2.** Scagliusi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera b), dopo le parole: sono valutate

aggiungere le seguenti: e integrate, ove ritenuto necessario.

15.3. Butti, Prisco, Mollicone, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

ART. 16.

Al comma 2, dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. In sede di prima applicazione:

la prima relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa entro il 30 novembre 2022;

entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione che dà conto dello stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in merito ».

16.5. I Relatori.

Al comma 5, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e all'articolo 1, comma 2-ter, del medesimo decreto-legge,

Conseguentemente al comma 9:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) all'articolo 1, comma 7, lettera c), le parole: « dell'organismo tecnico di supporto al CISR », sono sostituite dalle seguenti: « del Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 »;

dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) sono

definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, di cui al comma 2-bis, trasmettono tali elenchi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'AISE e l'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7, della legge n. 124 del 2007, nonché l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale, di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. »;

c-ter) all'articolo 1, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-ter. Gli elen-

chi dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore dell'AISE e dell'AISI ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7, della legge n. 124 del 2007. ».

16.6. I Relatori.

Al comma 10, dopo le parole: prescrizioni o condizioni ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: in coerenza con quelle indicate dal Cvcn.

* **16.1.** Capitanio, Donina, Fogliani, Furgiuele, Giacometti, Maccanti, Rixi, Tombolato, Zanella, Zordan, Bordonali, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **16.3.** Mollicone, Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

* **16.4.** Bruno Bossio.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: e alla lettera o) e le parole: e dell'Aise sono sostituite dalle seguenti: , dell'Aise e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

16.2. Prisco, Silvestroni, Rotelli, Donzelli.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Istituzione della zona economica speciale per l'industria cibernetica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, con durata minima di 10 anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, sono altresì stabilite le attività oggetto di incentivo e la perimetrazione dell'area. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella Zes, l'Agenzia e il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.

16.01. Tofalo, Corneli.

(Inammissibile)

ART. 17.

Al comma 7, sostituire le parole: e 5, ovunque ricorrano, con le seguenti: e 4.

17.1. Pentangelo, Baldelli, Caon, Rosso, Siracusano, Sozzani, Milanato.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione della disciplina connessa all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché alla sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di cui al presente decreto.

10-ter. Il Governo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può demandare al Consiglio di Stato la redazione degli

schemi di atti normativi di cui al comma 10-*bis*.

17.2. Bruno Bossio, Ceccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Testi unici compilativi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo predispone, ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico compilativo delle disposizioni aventi forza di legge in materia di sicurezza cibernetica.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo predispone, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*ter*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di sicurezza cibernetica.

17.01. Sozzani, Baldelli, Caon, Pentangelo, Rosso, Siracusano, Milanato.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Disposizioni di vantaggio economico)

1. Entro sei mesi dalla conversione in legge del presente decreto, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita la zona economica speciale per l'industria cibernetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge del 3 agosto 2017 n. 123.

2. L'area ha una durata minima di 10 anni. Il decreto stabilisce le attività oggetto di incentivo, la perimetrazione dell'area, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione digitale, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, il Ministro dell'università e della ricerca. Con apposito protocollo d'intesa, anche a valle di procedura ad evidenza pubblica, vengono regolati i rapporti tra le aziende insediate nella ZES, l'Agenzia ed il Ministero della difesa in relazione all'acquisizione di beni e servizi, alla ricerca e sviluppo tecnologico, nonché alle partecipazioni delle aziende negli accordi con l'amministrazione.

18.01. Mollicone, Silvestroni, Prisco, Rottelli, Donzelli.

(Inammissibile)

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 26 |
| ALLEGATO (Nuovo emendamento dei relatori) | 28 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 8.30.

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta dell'8 luglio 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 luglio scorso si è proceduto alla votazione delle proposte emendative presentate e che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con un'osservazione finalizzata ad aggiornare la previsione degli oneri alle annualità 2021 e 2022.

Avverte che, conseguentemente, i relatori hanno predisposto l'emendamento 5.1, di recepimento dell'osservazione apposta al parere favorevole della Commissione Bilancio (*vedi allegato*).

Avverte, poi, che i relatori hanno anche predisposto una proposta di correzioni di forma.

Dà, quindi, la parola ai relatori, on. Formentini e on. Stumpo, per l'illustrazione dell'emendamento.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Formentini, illustra l'emendamento 5.1, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.1 dei relatori (*vedi allegato*).

Nicola STUMPO (LEU), *relatore per la XII Commissione*, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, anche a nome del relatore per la III Commissione, propone le seguenti correzioni di forma:

All'articolo 1:

al comma 1 e al comma 2, le parole: « pandemia di SARS-CoV-2 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia di COVID-19 »;

al comma 1, dopo la parola: « virus » è aggiunta la seguente: « SARS-CoV-2 »;

al comma 2, le parole: « le responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « le eventuali responsabilità ».

Al titolo, le parole: « pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia di COVID-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 ».

Le Commissioni approvano la proposta di correzione di forma predisposta dai relatori.

Piero FASSINO, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento per dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Gennaro MIGLIORE (IV), preannunciando l'astensione di Italia Viva, conferma le riserve del proprio gruppo sulla natura e l'efficacia della istituenda Commissione d'inchiesta, che dovrebbe indagare sulla condotta di uno Stato estero, per di più limitando la propria indagine ad un periodo circoscritto di tempo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputato Formentini per la III Commissione e deputato Stumpo per la XII Commissione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.40.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini.

NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI

ART. 5

Al comma 3, sostituire le parole: 80.000 euro per l'anno 2020 e di 100.000 euro per l'anno 2021 con le seguenti: 80.000 euro per l'anno 2021 e di 100.000 euro per l'anno 2022.

5.1. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>) | 29 |
| ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>) | 32 |

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione, Raffaella PAITA. – Interviene il viceministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, indi la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 8.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera.

Atto n. 262.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 7 luglio 2021.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha espresso i propri rilievi nella seduta del giorno precedente.

Rappresentando poi alle Commissioni gli orientamenti al momento presenti, ricorda che nel corso della riunione informale del 14 luglio è stata elaborata una proposta di parere. In particolare, si è deciso, diversamente da quanto accaduto al Senato, di non proporre l'inserimento di nuove opere nello schema di decreto in esame, ma di richiedere l'emanazione di un nuovo decreto, per il quale si rende necessaria la proroga del termine attualmente previsto a livello legislativo. Al contrario, pochi minuti prima dell'inizio della seduta, il relatore per l'VIII Commissione, Generoso Maraia, ha comunicato la volontà di rivedere tale proposta e richiesto un rinvio della votazione.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, esprime il proprio profondo imbarazzo per la situazione che si è venuta a creare, aggravata dall'assenza del collega relatore Maraia. Ribadisce che i termini per l'emanazione del decreto sono scaduti

e che a suo avviso è irresponsabile il rinvio della votazione collegato alla volontà di disattendere l'accordo raggiunto tra i gruppi solo qualche ora prima, senza che peraltro il collega relatore Maraia si sia peritato di informarlo preventivamente. Insiste nel richiedere che la proposta di parere sia votata entro la giornata odierna; in caso contrario è disposto a rinunciare al mandato da relatore. In ogni modo, ribadisce che la sua parte politica non è disposta a vedersi addossata la responsabilità di un ulteriore rinvio a proposito di un atto così rilevante.

Silvia FREGOLENT (IV) ringrazia il collega relatore Rixi per la ricostruzione puntuale degli eventi e concorda con la necessità di procedere con speditezza alla votazione sull'atto, che contiene opere infrastrutturali importanti per il Paese, per le quali non si può più attendere. Da parlamentare piemontese avrebbe anche lei opere molto rilevanti e onerose, di cui richiedere l'inserimento nella proposta di parere, ma ritiene che sia opportuno concludere l'esame dell'atto per non perdere tempo e risorse. Sottolinea inoltre la necessità che sia garantito il rispetto per tutti i parlamentari che, seppur impegnati nell'esame concomitante di numerosi e importanti provvedimenti, vengono convocati la mattina presto per votare, scoprendo in quella stessa sede che la posizione di uno dei relatori è cambiato e che quindi non si può procedere.

Paola DEIANA (M5S), pur non conoscendo nei dettagli gli antefatti che hanno portato all'imbarazzante situazione che si è prodotta nella mattinata odierna e all'assenza del collega del proprio gruppo, della quale sente l'esigenza di scusarsi, si rende disponibile a contattare personalmente il relatore per portare doverosamente a termine il provvedimento. Ribadisce l'impegno del gruppo del Movimento 5 Stelle ad assicurare la votazione del parere nella giornata odierna.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, ringrazia la collega Deiana per il suo intervento, elogiandone la serietà personale. Biasima il

comportamento tenuto dal relatore per l'VIII Commissione, Maraia, facendo presente la poca opportunità di non partecipare alla seduta annunciandolo a mezz'ora dal suo inizio. Chiarito questo, afferma però che si tratta di un incidente facilmente superabile e che per rispetto della dignità delle Commissioni ha comunque ritenuto, in accordo come sempre con la presidente Rotta, di tenere la seduta.

Stefania PEZZOPANE (PD) osserva che rispetto alla riunione informale tenutasi nella serata di ieri sul provvedimento oggi in esame, nella proposta di parere si è provveduto ad un cospicuo inserimento di nuove opere, per le quali fino a poche ore fa non era emersa l'esigenza di un percorso preferenziale. Invita le Commissioni quindi, prima di addivenire alla deliberazione finale, a fare un'attenta valutazione della quantità di opere da inserire nella proposta di parere, anche per conferire maggiore forza alla richiesta parlamentare e non far perdere credibilità alle Commissioni.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, preso atto della situazione, invita il relatore Rixi a verificare se vi siano le condizioni per la presentazione di una proposta di parere condivisa, riservandosi di contattare la presidente Rotta per definirne la votazione in tempi rapidi. A tal fine sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.40.

Edoardo RIXI (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Generoso MARAIA (M5S), *relatore per l'VIII Commissione*, dati i tempi ristretti per la formulazione della proposta, si riserva ulteriormente di verificare se in essa siano presenti o debbano essere inserite alcune opere relative alla regione Puglia, ed in particolare tre lotti funzionali della strada statale salentina, come anche la rete TEN-T

che collega la via Appia e il collegamento Pollino-Murgia.

Silvia FREGOLENT ritiene opportuno che si proceda al voto della proposta di parere presentata dai relatori senza ulteriori aggiunte, anche in forza della richiesta esplicita, contenuta nella proposta di parere dei relatori, di un successivo decreto in cui potranno essere inserite le opere oggi mancanti. Ribadisce che il criterio deve essere quello di procedere speditamente con la votazione, senza aperture che, se effettuate per il gruppo del Movimento 5 Stelle, dovrebbero avere luogo anche per gli altri gruppi.

Raffaella PAITA (IV), *presidente*, avendo condiviso anche con la presidente Rotta

l'esigenza di procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere, ritiene opportuno porre in votazione il testo esposto dal relatore Rixi, facendo peraltro presente che a suo avviso alcune delle opere menzionate dal collega Maraia sono già ricomprese nei precedenti decreti o nella proposta di parere.

La viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI esprime un orientamento favorevole sul parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dai relatori (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VIII e IX,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (Atto del Governo n. 262),

premesso che:

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cd. decreto « sblocca cantieri ») – come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 76 del 2020 (il decreto « semplificazioni ») – dispone che, con uno o più DPCM, siano individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti;

in data 11 marzo 2021, le Commissioni hanno approvato un parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi del citato articolo 4, che individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari;

occorre preliminarmente richiamare i contenuti del parere espresso lo scorso 11

marzo dalle Commissioni sullo schema di atto n. 241 che costituisce la prima applicazione della disposizione richiamata, con particolare riguardo alla disciplina procedurale che richiederebbe un preventivo coinvolgimento delle regioni rispetto agli interventi di rilevanza esclusivamente regionale o locale, nonché all'esigenza che il Governo riferisca alle competenti Commissioni parlamentari e alla necessità di acquisire il parere parlamentare in caso di sostituzione dei commissari;

in data 15 giugno 2021, il Governo ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame, che individua ulteriori 44 opere per le quali si prevede la nomina di 13 commissari straordinari;

nel corso del dibattito parlamentare è emersa l'esigenza di ampliare ulteriormente il novero degli interventi infrastrutturali da commissariare;

rilevato che lo schema di decreto non cita opere strategiche e fondamentali per ridurre il divario territoriale infrastrutturale in quanto situate in aree bisognose di un rilancio economico e per lo scambio intermodale (come, tra le altre, la direttrice Contursi-Termoli e la Strada a Scorrimento Veloce Lioni-Grottaminarda o la Manna-Camporeale; le ultime due delle quali, inoltre, essendo parte dall'asse Roma-Napoli-Bari, sono opere collegate al PNRR);

evidenziato altresì che appare opportuno un più incisivo intervento sulla questione idrica, eventualmente commissariando enti la cui morosità eccessiva non permetta di porre in essere i dovuti inter-

venti e gli investimenti necessari, e per la proficua gestione del patrimonio demaniale e per il recupero di immobili abbandonati;

preso atto dell'ulteriore documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 luglio scorso;

richiamata l'audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, svoltasi il 7 luglio 2021;

acquisita la deliberazione di rilievi resa dalla Commissione Bilancio nella seduta del 14 luglio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) appare più che necessario ed urgente adottare le occorrenti iniziative normative che consentano l'emanazione di un ulteriore decreto di analogo tenore concernente lo strumento commissariale, disponendo la proroga del termine attualmente previsto; ciò anche al fine di risolvere le annose questioni idrica e del patrimonio demaniale inutilizzato, che da decenni sono la causa di un enorme spreco di beni e danari pubblici, nonché un freno alla crescita economica del Paese;

b) al contempo tale ulteriore decreto dovrebbe rispondere a criteri più ampi per la selezione delle opere, includendo quelle non comprese nel contratto di Programma ANAS, quelle senza ancora un progetto definitivo, nonché quelle con difficoltà nella fase progettuale, proprio al fine di utilizzare l'istituto commissariale per sbloccare delicate e complesse questioni afferenti opere strategiche e di interesse nazionale. Già nella formulazione attuale e nel precedente decreto ciò è stato previsto per alcune opere e deve essere ora ammesso per tutte le opere di rilevanza strategica che necessitano di tale misura;

c) considerato che alcuni dei commissari vengono designati per un numero elevato di opere – alle quali, in certi casi, vanno aggiunte le opere di cui essi già si occupano in virtù dei provvedimenti pre-

cedentemente adottati dal Governo – e che le opere assegnate a un solo commissario sono a volte disseminate sull'intero territorio nazionale, appare necessario aumentare il numero dei commissari, al fine di ridurre il numero di interventi assegnati ad ognuno di loro e di assicurare un maggiore radicamento nei territori sui quali insistono le opere;

d) si ricorra inoltre in sede di individuazione dei nominativi dei commissari a criteri e caratteristiche ulteriori rispetto a quelli finora seguiti, ricorrendo anche a soggetti che non siano incardinati nelle strutture dalle quali provengono i commissari individuati dall'atto precedente e da quello ora all'esame delle Commissioni parlamentari;

e) appare necessario da parte del Governo, in ossequio ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché alla conoscenza diretta dei territori e dei loro bisogni un maggior coinvolgimento delle Regioni e degli Enti Locali.

f) nel corso della discussione è emersa una particolare attenzione sulle seguenti opere per le quali si ritiene necessario il commissariamento:

le opere relative al Corridoio tirrenico e quelle di raccordo con il Mare Adriatico, per le quali la nomina di un Commissario straordinario risulta funzionale alla conclusione degli accordi tra SAT e ANAS e all'avvio di una procedura di appalto integrato;

il Parco della giustizia di Bari;

per quanto concerne gli interventi relativi alla strada SS1 Aurelia, il completamento della variante a Sanremo;

l'intervento SS 9 Via Emilia – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini;

l'intervento di realizzazione del Velodromo di Spresiano (TV);

la direttrice Manna-Camporeale, che collega le due stazioni ad alta velocità Hirpinia e Foggia, eventualmente, ove neces-

sario, anche attraverso la riforma del comma 9 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

le opere di sicurezza stradale e ammodernamento della SS260 Picente, L'Aquila-Amatrice, V lotto;

la variante SS12 dell'Abetone e del Brennero tra Verona e Isola della Scala;

la E45 Orte-Mestre, con riferimento ai tratti caratterizzati da complessità esecutiva o progettuale;

il collegamento mediano Murgia-Pollino, inserito nel piano nazionale per il Sud e approvato con delibera CIPE n. 62 del 2011;

il raddoppio della tratta ferroviaria Udine-Cervignano;

il completamento dell'elettrificazione della linea ferroviaria Parma-Brescia;

l'estensione del commissariamento della SS275 anche al secondo lotto fino a santa Maria di Leuca;

la SS16 Adriatica Vasto-San Salvo;

la Pedemontana Abruzzo-Marche;

la SS106 – Variante Crotone/Catanzaro (CZ 389) e Variante Crotone/Mandatoriccio (Megalotto 9);

gli interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria provinciale in Sicilia e di infrastrutturazione viaria in Sardegna, per i quali occorre procedere alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dei commi 6 e 6-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

il completamento dell'anello autostradale siciliano nella tratta Gela-Castelvetrano, di competenza Anas;

l'estensione del commissariamento della linea ferroviaria Bari- Napoli al lotto relativo al « Nodo Bari Nord » e al raccordo ferroviario dell'aeroporto di Brindisi;

il collegamento ferroviario dell'aeroporto di Crotone;

il collegamento ferroviario tra Olbia e l'aeroporto;

il raddoppio della tratta Patti-Castelbuono sulla linea Palermo-Messina;

il ripristino e l'ammodernamento della Caltagirone-Gela, opera inserita e completamente finanziata nel PNRR;

il completamento della seconda fase dell'anello ferroviario di Palermo;

l'invaso di Campolattaro in provincia di Benevento;

la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova ad Erzelli;

la bretella Ceparana-Santo Stefano;

lo svincolo Irosa-Alta Madonia sull'autostrada Palermo-Catania;

la tranvia dei Fori imperiali;

la manutenzione e ricostruzione dei ponti sul bacino del Po;

g) per quanto concerne gli interventi di adeguamento della tratta nazionale della linea Torino-Lione, è necessario assicurare un efficace raccordo tra il Commissario straordinario e l'Osservatorio, al fine di garantire la massima condivisione con gli enti locali e con il territorio, così da realizzare un percorso concertato nella definizione e nella realizzazione degli interventi infrastrutturali; al riguardo va previsto che il commissario straordinario sia quanto meno componente dell'Osservatorio e devono essere inoltre disposte opportune forme di raccordo con la Conferenza intergovernativa, anche al fine di consentire al commissario straordinario di partecipare al processo di definizione della Decisione di esecuzione in ambito UE, presupposto per poter accedere tramite bandi europei ai finanziamenti della Commissione per le tratte nazionali; inoltre, data la complessità degli interventi e il particolare contesto, va assicurato al commissario straordinario un efficace supporto tecnico e amministrativo;

h) in merito al progetto Linea Gallarate-Rho, si chiede che il Commissario com-

pia una approfondita disamina del progetto, facendo chiarezza sulla tratta che si intende realizzare e sul relativo costo, attivando una interlocuzione con il territorio, volta ad affrontare le criticità emerse e rappresentate dalle istituzioni locali, anche con riguardo al comune di Vanzago, al fine di perseguire un miglioramento del progetto;

i) per quanto concerne la linea ferroviaria Roma-Napoli-Bari, si chiede che il commissario effettui, ai fini della velocizzazione della realizzazione dell'infrastruttura, lo studio di fattibilità, la progettazione e la costruzione di una piattaforma logistica presso la stazione Hirpinia, per garantire l'intermodalità.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>) | 37 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 43 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani (<i>Seguito esame e rinvio — Abbinamento C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci</i>) | 38 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i> | 50 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 39 |
|--|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-06425 Colletti e Costa (Misto): Su iniziative da adottare per risolvere le problematiche connesse ai pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato | 40 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 59 |
| 5-06424 Conte (LeU): Su iniziative da adottare per una riorganizzazione della geografia giudiziaria | 40 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 61 |
| 5-06426 Siracusano e Zanettini (FI): Su iniziative da adottare per risolvere le carenze di organico del tribunale di Messina | 40 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 64 |
| 5-06427 Sarti (M5S): Su accertamenti del Ministero in ordine al ritardo nella trattazione di un procedimento per associazione mafiosa | 40 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 66 |
| 5-06428 Morrone (Lega): Sulle ragioni e sui costi della traduzione del detenuto Cesare Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara | 41 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 70 |
| 5-06429 Varchi (Fratelli d'Italia): Sulle intenzioni del Governo in merito a un'urgente riforma organica della magistratura onoraria | 42 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> | 71 |

| | |
|---|----|
| 5-06430 Annibaldi e D'Alessandro (IV): Sulla carenza d'organico dell'Istituto penitenziario di Lanciano | 42 |
| ALLEGATO 9 (Testo della risposta) | 73 |

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.10.

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, ricorda che nella seduta odierna dovrà procedersi — secondo quanto convenuto nella seduta di ieri — alla deliberazione sul prescritto parere. Se non vi sono richieste di intervento, dà quindi la parola al relatore, onorevole Ferraresi, chiedendogli se intenda confermare la proposta di parere presentata mercoledì o intenda riformularla.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni (*vedi allegato 1*). Fa presente che, avendo accolto diversi dei rilievi sottopostigli dai gruppi, ha modificato in maniera rilevante la propria precedente proposta, in particolare trasformando in osservazioni alcune delle condizioni in essa contenute.

Roberto TURRI (LEGA), nel riconoscere come, a seguito delle interlocuzioni con i

gruppi, il relatore abbia provveduto a modificare in misura consistente l'originaria proposta di parere, sottolinea tuttavia che, anche a parere dei colleghi della Lega presso le Commissioni di merito, avrebbero dovuto essere evitate le ulteriori condizioni rimaste, tanto più che esse non riguardano materie di stretta competenza della Commissione Giustizia. Aggiunge che alcune di tali condizioni ripropongono il contenuto di emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle presso le Commissioni riunite I e VIII, sui quali il Governo si è espresso in senso contrario. Afferma quindi che si sarebbe aspettato che la proposta di parere contenesse esclusivamente osservazioni, sottolineando come in tal modo il relatore avrebbe potuto comunque sottoporre alcune questioni specifiche all'attenzione delle Commissioni di merito. Nell'evidenziare inoltre il rischio che un parere siffatto contribuisca a rendere ancor più difficoltoso il tentativo della maggioranza di raggiungere una posizione condivisa su diverse questioni, rammentando inoltre che le Commissioni di merito non hanno alcun obbligo di conformarsi al parere della Commissione Giustizia, insiste perché le condizioni vengano trasformate in osservazioni.

Vittorio FERRARESI (M5S), *relatore*, sottolinea di aver stralciato dalla propria proposta di parere i tre quarti dei contenuti originari, attestandosi su una soluzione che fino a poco prima dell'avvio della seduta era stata ritenuta dai colleghi un condivisibile punto di mediazione. Nell'evidenziare inoltre che la gran parte delle condizioni sono state trasformate in osservazioni, fa presente che sono state soppresse le parti della proposta di parere riconducibili al contenuto di emendamenti sui quali il Governo si è espresso in senso contrario. Nel sottolineare che, come rammentato dallo stesso deputato Turri, le Commissioni di merito non sono tenute a recepire il contenuto del parere della Commissione Giu-

stizia, ritenendo di aver fatto il massimo degli sforzi possibili, chiede di procedere alla votazione.

Alfredo BAZOLI (PD), nel prendere atto dei miglioramenti introdotti dal relatore, pur avendo preferito che la proposta di parere contenesse esclusivamente osservazioni, dichiara che il Partito democratico non rileva comunque motivi di opposizione al testo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) preannuncia che il gruppo Fratelli d'Italia si asterrà dalla votazione dal momento che permangono tuttora alcune perplessità sulla formulazione della proposta di parere, nonostante il significativo lavoro svolto dal relatore nel recepire i suggerimenti e i rilievi sottopostigli dai colleghi. Ribadisce pertanto la decisione di astenersi dalla votazione, pur consapevole dell'importanza del provvedimento che appare prodromico alle riforme volte in particolare a porre la giustizia italiana al passo di quella europea.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel riconoscere lo sforzo compiuto dal relatore, preannuncia il voto contrario della componente Alternativa C'è sulla proposta di parere, sottolineando che il decreto-legge in esame andrebbe totalmente rigettato, rappresentando un grave attacco all'ambiente e alla tutela del paesaggio italiano. Nel sottolineare infatti che con le disposizioni in esame si eliminano le voci critiche delle associazioni ambientaliste, dei comitati e di tutti gli altri soggetti che operano a tutela del nostro territorio, ritiene che il decreto-legge rappresenti un favore alle grandi società interessate esclusivamente a fare guadagni a danno dell'ambiente. Rileva in particolare come le disposizioni in materia di appalti rischino di andare a vantaggio delle associazioni mafiose facendo sorgere il sospetto che questo Governo, anche alla luce della futura riforma della prescrizione, voglia fare favori a chi ha interessi criminali.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, nel rilevare come tutti abbiano sottolineato

la disponibilità del relatore a modificare la propria proposta di parere, ritiene che si sia trattato di uno sforzo di mediazione che dovrebbe essere apprezzato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani.

(Seguito esame e rinvio — Abbinamento C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 4 maggio 2021.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, comunica che sono state presentate circa 50 proposte emendative, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*). Avverte che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 1780 Cirielli recante « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva nonché di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari » e C. 3129 Bellucci recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 26 luglio 1975,

n. 354, e 21 aprile 2011, n. 62, in materia di esecuzione delle misure cautelari e delle pene nei confronti delle madri di figli minorenni ». Poiché tali proposte vertono su materia identica a quella trattata dalle proposte di legge in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avendo acquisito per le vie brevi l'intenzione dei gruppi di ritenere adottato come testo base la proposta di legge C. 2298 a cui sono state presentate le proposte emendative, chiede al relatore e al rappresentante del Governo se siano in grado di esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, di intesa con il relatore, onorevole Verini, chiede un differimento dell'espressione dei pareri, rilevando la delicatezza della materia che implica anche valutazioni « metagiuridiche » ed impone pertanto un supplemento di riflessione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel confermare la richiesta del sottosegretario, chiede tuttavia in ragione della delicatezza e dell'importanza del tema che il differimento possa essere il più breve possibile, rinviando comunque alle opportune decisioni dell'Ufficio di presidenza.

Alfredo BAZOLI (PD), nell'ottica di facilitare i lavori sul provvedimento in esame, che sta molto a cuore al Partito democratico e che presenta alcuni profili meritevoli di riflessione, propone la costituzione di un Comitato ristretto, volto a sciogliere gli eventuali nodi e a facilitare il prosieguo dell'esame.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente*, rinvia la questione al prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, preannunciando la massima disponibilità da parte della presidenza. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 261.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 14 agosto prossimo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte preliminarmente che nella seduta odierna ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ricorda inoltre che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interroga-

zioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-06425 Colletti e Costa (Misto): Su iniziative da adottare per risolvere le problematiche connesse ai pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, per quanto ampia, pur riconoscendo che gli ultimi due Governi hanno destinato molti più fondi al patrocinio a spese dello Stato. Rileva tuttavia che le problematiche del settore sono determinate non soltanto dall'esiguità delle risorse ma anche dalle modalità organizzative del lavoro dei funzionari competenti, con particolare riguardo alla compensazione dei crediti. Sollecita pertanto il Governo ad interessarsi alla questione, la cui risoluzione consentirebbe, oltre ad un risparmio dei tempi, anche un'ottimizzazione in termini gettito erariale.

5-06424 Conte (LeU): Su iniziative da adottare per una riorganizzazione della geografia giudiziaria.

Federico CONTE (LEU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico CONTE (LEU), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta completa, che ripercorre l'intero *iter* legislativo della vicenda, ritiene che le disposizioni intro-

dotte nel 2012, in una situazione di *spending review* rilevatasi molto dannosa sia per la giustizia che per la sanità, vadano oggi rimesse in discussione. Sottolinea infatti che ci troviamo in una fase espansiva a livello nazionale ed europeo e che, secondo quanto rilevato dalla Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio europeo, l'attuale geografia giudiziaria nazionale rischia di comportare un danno per la qualità del servizio.

5-06426 Siracusano e Zanettini (FI): Su iniziative da adottare per risolvere le carenze di organico del tribunale di Messina.

Matilde SIRACUSANO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Matilde SIRACUSANO, replicando, evidenzia come il problema del malfunzionamento della giustizia civile non possa essere risolto con nuove leggi, se non si mette contestualmente mano all'organizzazione degli uffici. Nel ribadire che i giudici del tribunale di Messina sopportano un carico di lavoro insostenibile, ricorda che già nel 2011 il Consiglio superiore della magistratura, in risposta ad una nota del presidente del tribunale, riconobbe l'inadeguatezza delle piante organiche. Sottolinea pertanto l'assoluta necessità di trovare soluzioni adeguate, eventualmente istituendo una *task force* di supporto al personale del tribunale di Messina, ritenendo che alla tragedia della famiglia Carità non si possa aggiungere l'ulteriore danno del mancato risarcimento. Da ultimo, nel ribadire che una soluzione è dovuta sia alla famiglia Carità sia a tutti i cittadini, si fa portavoce presso il sottosegretario delle difficoltà rappresentate dal Presidente del tribunale di Messina.

5-06427 Sarti (M5S): Su accertamenti del Ministero in ordine al ritardo nella trattazione di un procedimento per associazione mafiosa.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulia SARTI (M5S), nel ringraziare il sottosegretario Sisto per la corposa documentazione, che provvederà a leggere con grande attenzione, ribadisce la gravità della questione posta, sottolineando che si tratta di uno dei tanti esempi di malfunzionamento della giustizia, certamente dovuta anche all'eccesso di carico di lavoro della Corte di appello di Reggio Calabria. A proposito della vicenda specifica, rammenta che sono intervenuti diversi rinvii, dovuti a difetti di notifica o ad assenza del giudice, verificatisi tuttavia nell'ambito di un processo per associazione mafiosa nei confronti di un soggetto la cui storia criminale parla da sola. Rileva inoltre come il clan di Barcellona Pozzo di Gotto, di cui il soggetto fa parte, ha una importanza determinante nell'assetto delle organizzazioni mafiose siciliane, essendo coinvolta tra l'altro anche in gravi attentati come quelli di Capaci e di via D'Amelio. Pertanto, rilevando come una situazione del genere non possa essere considerata normale, nell'augurarsi che nel frattempo non intervenga la prescrizione, preannuncia che ritornerà sulla questione posta. Ritiene infatti che non si possano accettare dinamiche simili e tempi così lunghi in procedimenti tanto importanti, sottolineando peraltro il rischio che a norma della legge Pinto lo Stato sia anche tenuto a forme di risarcimento verso soggetti criminali.

5-06428 Morrone (Lega): Sulle ragioni e sui costi della traduzione del detenuto Cesare Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO chiede se l'onorevole Morrone sia disponibile a differire lo svolgimento della sua interrogazione 5-06428 per consentire al Governo, che è comunque in grado di fornire una risposta, di raccogliere dati più precisi.

Jacopo MORRONE (LEGA) si dichiara d'accordo, a patto che lo svolgimento dell'interrogazione possa avvenire nella prossima settimana.

Mario PERANTONI, *presidente*, esclude che in ragione degli impegni della Commissione l'interrogazione possa essere svolta la prossima settimana.

Jacopo MORRONE (LEGA) a seguito della precisazione del presidente, chiede di procedere allo svolgimento dell'interrogazione. Illustra quindi l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Jacopo MORRONE (LEG), nel ringraziare per la risposta fornita dal sottosegretario, ritiene che le ragioni del trasferimento anticipato di Cesare Battisti risiedano piuttosto in un trattamento di favore nei confronti del detenuto, che non ha potuto aspettare la data prevista per la sua deduzione nel carcere di Ferrara. Nel sottolineare come l'anticipazione del trasferimento abbia comportato oneri economici e ulteriore carico di lavoro per gli agenti della polizia penitenziaria, ribadisce la specialità del trattamento riservato a Battisti, rammentando come esso sia avvenuto subito dopo la visita in carcere di un parlamentare del Partito democratico il quale ha auspicato che Battisti a Ferrara potesse scontare la sua pena in condizioni dignitose. Nell'evidenziare che il soggetto in questione ha subito quattro condanne all'ergastolo ed è stato latitante per decenni, si augura che tale avvenimento non costituisca un precedente e che pertanto ad esso non facciano seguito proteste analoghe da parte di altri detenuti, con conseguenti trattamenti di favore. Da ultimo, nel rilevare che la morte delle vittime e la pena dei familiari non sono estinte in conseguenza del trascorrere del tempo, fa presente che Battisti è stato per anni sostenuto da un mondo politicamente schierato. Nel ravvi-

sare oggi una presa di coscienza rispetto agli anni di piombo, auspica che non vi sia alcuna autoassoluzione in relazione a tale periodo.

5-06429 Varchi (Fratelli d'Italia): Sulle intenzioni del Governo in merito a un'urgente riforma organica della magistratura onoraria.

Maria Carolina VARCHI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando, dichiara di non essere soddisfatta dopo la risposta del sottosegretario, ma al contrario ancor più preoccupata. Rileva in particolare che poco più di un'ora fa un'agenzia di stampa ha dato notizia dell'imminente avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in considerazione del fatto che la legislazione nazionale in materia magistratura onoraria non è compatibile con il diritto del lavoro dell'Unione europea. Dichiara di aver sperato che il Governo volesse accelerare sulla riforma della magistratura onoraria, che non gode dello *status* dei lavoratori ed è priva delle tutele previste dalla legge, oppure in alternativa intendesse differire l'applicazione del regime transitorio, prevista a partire dal 16 agosto prossimo. Pertanto nel rilevare che la data del 21 luglio, indicata dal sottosegretario come termine per la conclusione dei lavori della commissione Castelli è estremamente ravvicinata all'avvio del regime transitorio, fa presente che Fratelli d'Italia continuerà a sostenere le iniziative dei magistrati onorari, che sopportano un carico

di lavoro assai oneroso e senza i quali si verificherebbe il collasso del sistema giustizia. Da ultimo ribadisce che l'applicazione del regime transitorio rappresenterà una « bomba » per tutti i tribunali nazionali.

5-06430 Annibali e D'Alessandro (IV): Sulla carenza d'organico dell'Istituto penitenziario di Lanciano.

Camillo D'ALESSANDRO (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Camillo D'ALESSANDRO (IV), nell'unirsi alle parole del Presidente del Consiglio Draghi e della Ministra Cartabia, ricavando dalla risposta del sottosegretario l'impegno ad un'integrazione di qualche unità di personale presso l'Istituto penitenziario di Lanciano, rileva tuttavia come tale misura sia insufficiente. Nel sottolineare a livello generale come una situazione già precaria sia ulteriormente aggravata dai pensionamenti e dalle difficoltà legata alla diffusione del Covid-19, ritiene che la maggioranza e il Governo dovrebbero garantire le 45 mila unità di personale previste prima dei tagli, per una questione di dignità di tutti gli operatori del settore e di tutti i detenuti.

Mario PERANTONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo);

considerato che il provvedimento è volto ad agevolare la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, anche attraverso l'introduzione di misure di semplificazione con riguardo alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

valutate le disposizioni che investono ambiti di competenza della Commissione Giustizia;

acquisiti a tal fine i contributi forniti nel corso dell'attività conoscitiva delle Commissioni di merito dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché il contributo trasmesso alla Commissione Giustizia dall'associazione *Transparency International Italia*;

considerato che:

nell'ambito del sistema di *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza definito dal decreto-legge in esame, l'articolo 7 definisce il meccanismo dei controlli sull'attuazione del piano, coinvolgendo tra gli altri la Ragioneria generale dello Stato – che opera tramite una direzione generale istituita ad *hoc*, che si avvale

degli Ispettori competenti della Ragioneria e di un Ufficio dirigenziale non generale istituito – la Corte dei Conti, la società Sogei che assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR;

in particolare il comma 8 dell'articolo 7 prevede che, ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate tra l'altro alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'Autorità nazionale anticorruzione è titolare di una funzione di vigilanza generale sugli appalti e sulla normativa relativa alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche alla luce degli impegni di carattere internazionale assunti dall'Italia nonché delle richieste della Commissione europea in merito al rafforzamento della Banca dati dei contratti pubblici, quale espressione di raccolta di dati presso un'autorità indipendente;

in un'ottica di razionalizzazione generale, nonché di reciproca valorizzazione delle diverse competenze, appare opportuno favorire una proficua interrelazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l'ANAC, anche in considerazione dell'ingente patrimonio informativo in tema di contratti pubblici di cui la stessa Autorità dispone e che potrà mettere a disposizione per l'espletamento delle varie funzioni previste dal provvedimento;

le attività effettuate dall'ANAC in questi anni, soprattutto con riferimento al

potenziamento delle banche dati ed alla trasparenza dell'azione amministrativa, possono infatti contribuire a garantire un controllo efficace dei progetti e degli investimenti messi in campo con il PNRR, che può essere rafforzato anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

al fine di garantire un monitoraggio efficace e diffuso dell'attuazione del PNRR e di potenziare la trasparenza e il rispetto della legalità, prevenendo la corruzione, potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di prevedere, come già contemplato nel testo del PNRR, una piattaforma digitale sull'avanzamento dei progetti, che fornisca in maniera tempestiva tutti i dati sull'attuazione del piano secondo gli standard degli *open data*, nonché di coinvolgere un ente terzo qualificato, preferibilmente un'organizzazione della società civile, in grado di monitorare tutte le attività dei due attori principali, ente appaltante e imprese realizzatrici;

L'articolo 48 introduce misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati piani e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

in particolare il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possano ricorrere alla procedura negoziata – prevista dagli articoli 63 e 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al

medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia in sede di istruttoria da parte delle Commissioni di merito, quelli che appaiono ai sensi della descritta disposizione come casi straordinari e limitati rischiano in ragione dell'urgenza della procedura di diventare la modalità ordinaria, con minori garanzie in ordine ad eventuali patti corruttivi e possibili infiltrazioni mafiose;

al fine di garantire una maggiore trasparenza nei sopra citati affidamenti in deroga si dovrebbe integrare la disposizione stabilendo che una delle condizioni necessarie per ricorrere a tale procedura sia l'utilizzo di strumenti idonei alla tracciabilità della stessa, attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

inoltre l'articolo 48 nella versione attuale elenca le disposizioni da applicare alle procedure di acquisto con spesa di « risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea », ma non riporta l'obbligo per le amministrazioni di rispettare, quanto meno, i principi del Codice degli appalti ed i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Unione Europea, similmente a quanto prescritto, invece, per l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020; si propone di inserire al termine del comma l'obbligo delle amministrazioni di rispettare oltre alle « disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, » anche « i principi derivanti dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché i principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

infine sempre l'articolo 48 nel disciplinare gli affidamenti in deroga non

offre alcuna disciplina dettagliata alle amministrazioni che si troveranno quindi a dover realizzare affidamenti in deroga al codice degli Appalti senza alcuna indicazione operativa su cosa questo possa significare o quale procedura possano quindi in alternativa realizzare; si propone di inserire al termine del comma 1 che spetta ad Anac approvare una Linea guida che offra indicazioni di quali prescrizioni adottare nelle procedure in deroga;

il comma 2 dell'articolo 49, alla lettera c), interviene sul comma 8 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici introducendo una responsabilità solidale e diretta del subappaltatore a fianco a quella dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

appare opportuno prevedere, quale ulteriore misure di salvaguardia, che siano estesi al subappaltatore i medesimi controlli che devono essere effettuati sul soggetto affidatario tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

l'articolo 51 estende fino al giugno 2023 la vigenza delle prescrizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 comporta che, fino a tale data, tutte le procedure nazionali di importo inferiore alla soglia comunitaria (oltre il 90 per cento) saranno realizzate seguendo procedure di gara disciplinate dal decreto semplificazione e non in applicazione dell'articolo 36 del Codice degli appalti che dovrà essere disapplicato per molti anni. Di conseguenza per molti anni la grande maggioranza di gare verranno realizzate applicando prescrizioni estranee al Codice degli appalti, con buona pace dell'obiettivo della codificazione; si propone di effettuare un lavoro che consenta di portare le norme transitorie all'interno del Codice degli appalti, in modo da rendere centrale il rispetto della codificazione nella ricerca della maggiore certezza del diritto possibile e della minore corruzione;

l'articolo 51 reca una serie di modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, prevedendo: al numero 1) della lettera a)

del comma 1, la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto; al numero 2) della lettera a) del comma 1, un intervento sul comma 2 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, attraverso la conferma dell'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e l'aumento ad un importo inferiore a 139.000 euro – in luogo degli attuali 75.000 – del limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità; la procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria e per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione di euro e di almeno 10 operatori per i lavori da un milione di euro fino alla soglia comunitaria;

secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, tali previsioni hanno in buona parte liberalizzato i criteri di affidamento degli appalti sotto la soglia comunitaria, di fatto consentendo alle stazioni appaltanti di affidare una grande quota degli appalti pubblici senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità e informazione, senza criteri sufficientemente specifici per la scelta dell'appaltatore e senza significativi controlli sull'operato delle stazioni appaltanti;

sempre secondo quanto rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ciò costituisce una fonte di preoccupazione in particolare per i comuni di piccole dimensioni, i cui amministratori attraverso tali semplificazioni disporranno di ulteriori e più incisivi poteri, considerato che come dimostrato dalle analisi della Direzione nazionale antimafia la partecipazione delle ditte mafiose agli appalti pubblici si concentra nel circuito delle autonomie locali e in particolare nei comuni di

minori dimensioni e negli appalti di minore importo;

andrebbero pertanto riviste in senso maggiormente restrittivo le previsioni contenute alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 51 in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

inoltre ancora in merito all'articolo 51, considerando che, qualunque importo scelga il legislatore quale soglia massima per l'affidamento diretto, una grande parte percentuale degli affidamenti nazionali utilizzerà tale procedura, si ritiene opportuno che venga quanto prima emessa da parte di Anac una Linea guida che definisca regole procedurali minime da rispettare nella procedura di affidamento diretto e metodi adeguati di selezione degli operatori economici da invitare alla gara per la procedura negoziata;

quanto al termine dei sessanta giorni previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020, per la durata della informativa provvisoria, si ravvisa il rischio che una eventuale interdittiva antimafia sopraggiunta al limite di tale periodo intervenga, nel caso di appalti di minor valore, quando i lavori sono stati già completati;

come rilevato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la scelta di rinviare fino a giugno 2023 i controlli più pregnanti in materia di antimafia ad un momento successivo all'affidamento del contratto potrebbe rappresentare un incentivo per le organizzazioni mafiose ad inserirsi negli appalti pubblici;

dovrebbe pertanto essere considerata la possibilità, qualora non si voglia fare un passo indietro rispetto al contenuto del decreto, di estendere i controlli antimafia, per il medesimo lasso temporale, a tutti gli appalti pubblici, anche quelli di importo inferiore ai 150.000 euro, indipendentemente dalla tipologia e dall'importo;

il decreto-legge n. 77 del 2021 non cambia nulla in merito a quanto disposto dal decreto-legge n. 76 del 2020 in merito

ai criteri di aggiudicazione utilizzabili nelle procedure di affidamento di valore inferiore alla soglia comunitaria.

l'articolo 1 prevede, quindi, che quando la gara è al prezzo più basso e si ricevono almeno 5 offerte valide, l'amministrazione debba procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale secondo quanto disposto dall'attuale articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l'attuale articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tuttavia, prevede una disciplina (modificata con il decreto cosiddetto sblocca cantieri) che predetermina il metodo di calcolo per la individuazione della soglia di anomalia rendendolo conoscibile dai concorrenti prima della presentazione della loro offerta ed agevola possibili tentativi di turbativa della procedura di gara;

si propone quindi di modificare l'articolo 97 dal comma 2 al comma 3-*bis* reinserendo la disciplina previgente;

l'articolo 51, comma 1, lettera *f*), proroga fino al giugno 2023 le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. Tra queste prescrizioni vi è anche quella di cui alla lettera *c*) che impone alle amministrazioni di ridurre i termini ordinari per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici nelle procedure ordinarie. Una eccessiva riduzione temporale nella realizzazione delle procedure può agevolare misure corruttive. Per ridurre questi rischi si propone di abrogare la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

l'articolo 52 proroga la sospensione di alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto sblocca-cantieri);

in particolare, non trovando applicazione fino al 30 giugno 2023 il comma 4 dell'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, è consentito a tutti i comuni – e non esclusivamente ai comuni capoluoghi di provincia – di affidare appalti ed acquistare servizi e forniture avvalendosi della procedura semplificata;

l'articolo 53 del decreto-legge interviene in materia di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di *e-procurement* e acquisto di beni e servizi informatici;

in particolare, la lettera *d*) del comma 5 interviene sull'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, relativo alla documentazione di gara, prevedendo tra l'altro l'istituzione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, che costituisce un significativo strumento di semplificazione in quanto consente al sistema di acquisire una sola volta i dati dei singoli operatori economici, rendendoli immediatamente disponibili alle stazioni appaltanti;

in particolare l'ultimo periodo del numero 4) della lettera *d*) del comma 5 stabilisce che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

i requisiti generali di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, che stabilisce i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, tra i quali figurano la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per determinati reati, devono essere integralmente valutati dalla stazione appaltante;

appare pertanto opportuno che solo per i requisiti speciali, in ragione del fatto che si collegano a specifici elementi riferiti alla singola gara, sia l'operatore economico a indicare quali documenti, tra quelli presenti nel fascicolo virtuale, le stazioni appaltanti sono autorizzate a valutare, al fine di semplificare la loro attività;

l'articolo 53, comma 5, lettera a), introduce nell'articolo 29 del decreto legislativo 50/2016 dopo le parole « nonché alle

procedure per l'affidamento » le parole: « e l'esecuzione »; in conseguenza di tale modifica le amministrazioni dovranno pubblicare all'interno dell'Amministrazione Trasparente e del link « bandi gare e contratti », oltre a tutti gli atti relativi ad ogni procedura di gara di qualunque importo, anche documentazione relativa all'esecuzione del contratto;

questa prescrizione finirà per aumentare la confusione di dati inseriti in tale contenitore rendendo impossibile trovare qualunque cosa a tutto sfavore della trasparenza ed a favore della corruzione; si propone, quindi, di inserire all'interno dell'articolo 29 del Codice degli appalti un comma aggiuntivo che consenta alle amministrazioni di aggiungere *link* predeterminati dal legislatore all'interno dei quali inserire i relativi dati in modo ordinato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51 introducendo un comma *1-bis* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 del seguente tenore: « *1-bis* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adottate linee guida dell'ANAC finalizzate ad assicurare efficacia e correttezza delle procedure da adottare in caso di affidamento diretto e in caso di ricorso alla procedura negoziata, specificando i criteri utilizzabili per selezionare, tra gli operatori che hanno manifestato interesse alla procedura, quelli da invitare a presentare offerte o a negoziare. »;

2) modifichino le Commissioni di merito la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 51, aggiungendo dopo il numero 2 il seguente: *2-bis*) al comma 3, dopo la parola: « accertamenti » sono inserite le seguenti: « del prefetto » e dopo le parole « esiti delle interrogazioni » sono inserite le seguenti « , anche demandate al gruppo interforze tramite il "sistema di indagine" informativo gestito dal CED (SDI). »;

3) modifichino le Commissioni di merito il comma 8 dell'articolo 7 al fine di precisare che restano ferme le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione;

4) modifichino le Commissioni di merito il comma 3 dell'articolo 48 al fine di precisare che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata ivi prevista attraverso il ricorso a piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

5) modifichino le Commissioni di merito il comma 2 dell'articolo 49, al fine di sostituire il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, specificando che « al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 » e introducendo l'obbligo per la stazione appaltante di verificare tale dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

6) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 53, comma 5, lettera *d*), numero 4, ultimo periodo, al fine di sopprimere i riferimenti in esso contenuti all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici e ai requisiti generali, prevedendo di conseguenza che in sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai soli requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante;

7) modifichino le Commissioni di merito l'articolo 51, comma 1 al fine precisare meglio i contorni della responsabilità per dolo regolata dall'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, specificando che nell'ambito di essa ricadono anche le fattispecie in cui il danno erariale non è propriamente voluto ma se ne accetta il rischio di verifica.

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, al comma 1 dell'articolo 48, l'opportunità di togliere le parole « *le disposizioni di cui al presente articolo* » e di aggiungere le parole: « *nonché le prescrizioni disposte da una apposita Linea Guida approvata e pubblicata entro 30 giorni da parte di Anac* »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre nel decreto legislativo n. 76 del 2020 l'articolo 51-*bis* così formulato « 1. Nelle more del riordino delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, al fine di assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese e quelli inclusi nel PNRR, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro della transizione ecologica, dello sviluppo economico, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché acquisito il parere dell'ANAC, che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, è definita una apposita disciplina transitoria, temporalmente definita, finalizzata a coordinare le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 medesimo decreto con le disposizioni di cui alla Parte Secondo Titolo III e IV del presente decreto, con le disposizioni di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e con le disposizioni di cui al decreto-legge 18

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 »;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 51, al fine di rivedere in senso maggiormente restrittivo le previsioni in essa contenuta in ordine all'estensione delle modalità di affidamento semplificate per i contratti pubblici sotto la soglia comunitaria;

d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 51 introducendo una prescrizione che consenta di abrogare la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2020;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 53, aggiungendo dopo il comma 5, un comma *5-bis* del seguente tenore: « *5-bis*) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “*2-bis*. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati all'interno del *link* ‘bandi gare e contratti’ inserito nell'Amministrazione Trasparente seguendo il seguente ordine:

inseriscono un *link* denominato ‘affidamenti diretti’ all'interno del quale inseriscono le determinate degli affidamenti diretti assegnati anno per anno;

inseriscono un *link* denominato ‘procedure negoziate’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure negoziate realizzate;

inseriscono un *link* denominato ‘procedure ad evidenza pubblica’ all'interno del quale inseriscono tutti gli atti relativi alle procedure realizzate;

inseriscono un *link* denominato ‘esecuzione dei contratti’ all'interno del quale inseriscono i dati relativi alle esecuzioni contrattuali.

I dati devono essere inseriti ed organizzati separando le singole procedure e gli atti relativi ai singoli contratti in modo da garantirne facilmente la ricerca. Nel sito deve esserci anche un metodo di ricerca per parola chiave.

La mancata pubblicazione dei dati comporta responsabilità del Responsabile Unico del Procedimento. L'eventuale mancata pubblicazione dei dati rilevata comporta la segnalazione al Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza dell'amministrazione competente che determina i provvedimenti da assumere e segnala ad Anac i fatti accaduti ed i provvedimenti assunti.” ».

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge
21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute
madri e figli minori. C. 2298 Siani.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Ascari, Ferraresi.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-bis del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5. ».

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al codice civile)

1. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 330-bis. – 1. Il giudice può pronunciare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.

2. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale. ».

1.14. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Sopprimere il comma 1.

1.2. Ascari, Ferraresi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che sussistano le esigenze cautelari di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero nei casi di cui agli articoli 575 e 577 del codice penale ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, dopo le parole: eccezionale rilevanza aggiungere le seguenti: , escluse le ipotesi di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero nei casi di cui agli articoli 575 e 577 del codice penale.

1.16. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per tutto il periodo in cui le imputate siano in gravidanza o siano madri di

prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero si tratti di unico genitore di minore disabile ovvero nei casi in cui l'altro dei genitori sia deceduto o assolutamente impossibilitato a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere salvo nel caso di gravi e motivate esigenze di eccezionale ed attuale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni. ».

1.7. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « in carcere, » sono aggiunte le seguenti: « salvo che sussistano elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati ovvero ».

1.8. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 4, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che non si applichino gli articoli 99, commi secondo e quarto, 102 e 103 del codice penale ».

1.6. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Sopprimere il comma 2.

1.3. Ascari, Ferraresi.

Al comma 2, sostituire le parole: ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: solo se si

tratti di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

* **1.12.** Annibaldi.

* **1.13.** Bazoli.

Al comma 2, dopo le parole: ove sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza aggiungere le seguenti: ovvero sussistano elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati.

1.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Sopprimere il comma 3.

1.4. Ascari, Ferraresi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. All'articolo 293 del codice di procedura penale dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice competente, prima di disporre le misure necessarie, può verificare le condizioni familiari dell'imputato. ».

1.15. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 3, capoverso « 1-quater », dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È altresì tenuto a raccogliere dall'imputato ogni indicazione volontariamente fornita

utile alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4.

1.10. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 3, capoverso « 1-quater », sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, capoverso « 1-quinquies », sostituire le parole: anche prima dell'ingresso dell'arrestato nell'istituto di pena con le seguenti: tenuto anche conto della sussistenza di elementi tali da far ritenere, sulla base di precedenti condotte o risultanze investigative, che il beneficio sia stato strumentalmente utilizzato per commettere altri reati.

1.11. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Sopprimere il comma 4.

1.5. Ascari, Ferraresi.

ART. 2

Sopprimerlo.

2.1. Ascari, Ferraresi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di prole di età inferiore a tre anni, di sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di ordine di esecuzione della pena detentiva e di divieto di ingresso della prole negli istituti penitenziari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qual-

volta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali »;

b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono soppressi;

2) il secondo comma è soppresso;

c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

« Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad al-

tri, sempre che l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti ».

2. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L'ordine di esecuzione può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale di cui all'articolo 330-*bis* del codice civile. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 ».

3. Dopo l'articolo 330 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 330-*bis*. – 1. Il giudice può pronunziare la sospensione della responsabilità genitoriale quando viene disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali.

2. La sospensione è revocata nei casi di accoglimento dell'istanza di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale ».

2.17. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La sospensione della responsabilità genitoriale può essere applicata ogni qualvolta venga disposto l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di pro-

cedura penale. In tal caso il giudice dispone l'affidamento del minore a favore dell'altro genitore o, in sua assenza o impedimento, ai familiari immediatamente reperibili ovvero, se necessario, ai servizi sociali »;

b) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, i numeri 1) e 2) sono soppressi;

2) il secondo comma è soppresso;

c) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

« Art. 147. – 1. L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia e l'esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell'articolo 146;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta;

4) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

Nel caso indicato al numero 1) del primo comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi previsti dai numeri 3) e 4) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la gravidanza si interrompe, se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, se il figlio minore muore, se viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempre che l'interruzione di gravi-

danza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti ».

2.16. Cirielli, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Sopprimere il comma 1.

2.2. Ascari, Ferraresi.

Al comma 1, sopprimere il numero 1).

2.7. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « ad anni uno » sono sostituite dalle seguenti: « a mesi diciotto ».

2.8. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « anni uno » sono sostituite dalle seguenti: « anni due ».

2.9. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « anni uno » sono sostituite dalle seguenti: « anni tre, o di anni sei se portatore di gravi patologie certificabili ».

2.6. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 2-bis) se deve aver luogo nei confronti di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità; »

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), capoverso, sostituire le parole: numeri 1) e 2) con le seguenti: numeri 1), 2) e 2-bis).

2.19. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al secondo comma dopo le parole: « è revocato » sono aggiunte le seguenti: « dove si applichino gli articoli 99, secondo e quarto comma, 102 e 103 del codice penale ».

2.4. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con i seguenti:

2) al primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

« 2-bis) se deve aver luogo nei confronti di padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità; »;

2-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 2-bis del primo comma, il differimento non opera e la pena viene eseguita in una casa-

famiglia protetta se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti ».

2.18. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, la pena è scontata nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione; in questo caso la donna dovrà essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La stessa disciplina si applica al padre, nei casi in cui la madre sia assente o altrimenti nell'impossibilità di assolvere le sue funzioni di cura e assistenza, nonché alla madre o, in sua vece, al padre di figlio convivente affetto da handicap grave o da malattia fisica o psichica di particolare gravità, senza limiti di età ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma si applica quanto disposto dal secondo comma ».

2.13. Annibaldi.

Al comma 1 sostituire il numero 2) con il seguente:

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma, la pena è scontata

nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione; in questo caso la donna dovrà essere ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La stessa disciplina si applica al padre, nei casi in cui la madre sia assente o altrimenti nell'impossibilità di assolvere le sue funzioni di cura e assistenza, nonché alla madre o, in sua vece, al padre di figlio convivente affetto da handicap grave o da malattia fisica o psichica di particolare gravità, senza limiti di età ».

2.14. Bazoli.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi previsti dal numero 3) del primo comma si applica quanto disposto dal secondo comma ».

2.15. Bazoli.

Al comma 1, numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: Il tribunale di sorveglianza trasmette copia degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per valutazioni circa la opportunità di attivazione della procedura di decadenza della potestà genitoriale.

2.10. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Sopprimere il comma 2.

2.3. Ascari, Ferraresi.

Al comma 2, numero 1), sostituire le parole: di età compresa tra tre e sei anni

con le seguenti: di età non superiore a tre anni.

2.11. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 2, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al quarto comma, dopo le parole: « è revocato » sono aggiunte le seguenti: « dove si applichino gli articoli 99, secondo e quarto comma, 102 e 103 del codice penale ».

2.5. Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 2, numero 2), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e contestualmente trasmette copia degli atti alla Procura presso il tribunale per i minorenni competente per territorio per valutazioni circa la opportunità di attivazione della procedura di decadenza della potestà genitoriale.

2.12. Paolini, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi, Turri.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma dell'articolo 14 è soppresso;

2) al comma 1 dell'articolo 47-ter è aggiunto infine il seguente periodo: « Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la detenzione domiciliare può essere negata, e la donna sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando la condanna abbia ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione »;

3) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole: « se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti » sono sostituite dalle seguenti: « se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione »;

4) al comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies le parole: « se non sussiste un concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti o di fuga » sono sostituite dalle seguenti: « se la condanna non ha ad oggetto uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis e non sussiste il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti di cui alla medesima disposizione ».

* **2.02.** Bazoli.

* **2.03.** Annibali.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Revoca dei benefici)

1. In caso di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, i benefici di cui alla presente legge sono immediatamente revocati e può essere disposta la decadenza dalla responsabilità genitoriale o sospensione dall'esercizio di essa, a norma degli articoli 330 del codice civile e 34 del codice penale, sulla base della gravità del reato commesso.

2.04. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il settimo comma è soppresso.

2.01. Annibali.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.4. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:

«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a sostituire, entro tre anni, le sezioni nido delle carceri per adulti e a individuare e regolamentare, adottando *standard* adeguati educativi e di funzionamento, le strutture idonee ad essere utilizzate, anche parzialmente, come case famiglia protette, prevedendo controlli e verifiche e laddove si renda necessario, gli eventuali adeguamenti, volti a tenere al riparo sia i genitori sia i bambini da situazioni di disagio, di isolamento e solitudine, oltre che di eccessiva distanza dagli affetti familiari.

2-bis. I comuni, nel cui territorio vi siano sezioni per madri e figli nelle carceri per adulti, fino alla loro eliminazione, istituti a custodia attenuata per detenute madri, case famiglia protette già esistenti oppure attivabili secondo i criteri di cui al comma 2, adottano le misure necessarie per predisporre progetti educativi individualizzati per i figli delle detenute, con il coinvolgimento delle madri, progetti che devono prevedere l'obbligo di frequenza dei servizi per la prima infanzia, a partire dall'anno di età e l'individuazione di una nuova figura "persona solida e qualificata nell'educazione della prima infanzia" scelta appositamente dai servizi sociali del comune, che si prenda cura dei bambini all'esterno durante il giorno e li riaccompagna dalla madre nelle ore serali. I servizi sociali favoriscono il reinserimento sociale delle madri una volta espiata la pena. ».

3.6. Bazoli.

Al comma 1, capoverso « 2 », sostituire le parole: a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette *con le seguenti:* al recupero e valorizzazione delle strutture idonee a essere utilizzate come case-famiglia protette.

3.8. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 2 », aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantisce il supporto per ciascun minore presente nelle strutture suddette di un educatore individuato dai servizi sociali e dalle associazioni del comune, in possesso di una formazione specifica.

3.2. Ascari.

Al comma 1, capoverso « 2 », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni comunali possono individuare, al fine di essere riconvertiti per le finalità di cui al presente articolo, i beni confiscati alla criminalità organizzata e/o gli immobili inutilizzati nella disponibilità delle stesse.

3.9. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1 sopprimere il capoverso « 2-bis ».

3.3. Potenti, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi, Turri.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », dopo la parola: sociale *aggiungere le seguenti:* e lavorativo.

3.10. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », sostituire le parole: una volta espiata la pena

detentiva con le seguenti: e la tutela dei figli minori.

* **3.7.** Bazoli.

* **3.5.** Annibali.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », sostituire le parole: dei propri servizi sociali con le seguenti: della rete assistenziale territoriale.

3.11. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 2-bis », aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché il riutilizzo, recupero e riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali.

3.1. Ascari.

Sopprimere il comma 2.

3.12. Giannone, Zanettin, Cassinelli, Siracusano, Cristina.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Requisiti delle case famiglia protette)

1. Presso le case-famiglia opera un numero adeguato di operatori sociali, affiancati da uno psicologo-psicoterapeuta e da uno psichiatra, con il compito di supportare il percorso riabilitativo della madre e di coadiuvarla nell'educazione, anche scolastica, del figlio, con un monitoraggio costante che accerti la capacità di esercizio della responsabilità genitoriale.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono apportati i necessari correttivi al decreto 8 marzo 2013, recante i « Requisiti delle case famiglia protette ».

3.01. Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

ALLEGATO 3

5-06425 Colletti e Costa (Misto): Su iniziative da adottare per risolvere le problematiche connesse ai pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il diritto di difesa sancito all'articolo n. 24 della Costituzione è certamente perseguito quale indefettibile interesse dello Stato.

Orbene, all'interno della complessa macchina organizzativa del Ministero della Giustizia, è il D.A.G. – Direzione generale affari interni, l'articolazione cui è attribuita la gestione del capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali).

Tale articolazione, sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati individuati presso gli uffici giudiziari (in servizio presso gli uffici distrettuali e presso alcuni degli uffici di primo grado di maggiori dimensioni), provvede ad assegnare agli stessi, con cadenza, quadrimestrale, le somme necessarie per far fronte al fabbisogno dell'amministrazione sul territorio, mediante ordini di accreditamento, compatibilmente con le risorse stanziata nella legge di bilancio per ciascun esercizio finanziario.

Una volta ricevuta l'apertura di credito, i funzionari delegati, nella qualità di ordinatori secondari di spesa, provvederanno a emettere gli ordini di pagamento agli aventi diritto, previo riscontro della documentazione della spesa; il tutto disciplinato da una regolamentazione che, certamente, incide sui tempi di pagamento dei compensi che, in sostanza, dipendono sia dalla capacità dei singoli funzionari delegati di far

fronte al carico di lavoro dei rispettivi uffici, sia dalla sinergia organizzativa realizzata in ciascun distretto.

Occorre, tuttavia, segnalare, che per l'amministrazione giudiziaria, nel suo complesso, risulta una significativa situazione di criticità, dovuta alla mole numerica dei pagamenti da effettuare, rispetto al personale addetto a compiti amministrativo-contabili.

Al Ministero della giustizia, e all'amministrazione giudiziaria in particolare, pervengono un numero di fatture (ampiamente oltre il milione) superiore a quelle di tutte le altre Amministrazioni centrali complessivamente considerate, a cui vanno aggiunti tutti i pagamenti senza fattura, che per l'amministrazione giudiziaria sono in numero considerevole a causa dei vari pagamenti per spese di giustizia a soggetti privi di partita IVA o non aventi natura commerciale.

Pertanto, una delle circostanze che rallenta i pagamenti delle spese di giustizia è la loro estrema parcellizzazione, essendo costituite da un elevatissimo numero di liquidazioni di anche modesto importo in favore di svariati soggetti (periti, avvocati, società di intercettazione, testimoni, giudici popolari, custodi, ecc.), il che costringe ad effettuare altrettanti pagamenti (nell'ordine di migliaia per ciascun ufficio) da parte degli uffici dei funzionari delegati alle spese di giustizia.

La procedura di assegnazione dei fondi dal «centro» a favore del «territorio» sconta dunque molteplici e spesso pressanti incombenze di natura contabile, trattandosi della gestione di un capitolo di spesa sul quale sono annualmente appostate risorse per quasi un miliardo di euro.

Altro fenomeno che si ripercuote negativamente sui tempi di pagamento, non meno importante e in alcuni casi determinante, è la circostanza che, negli ultimi anni, si è costantemente rilevata l'insufficienza dello stanziamento di bilancio a coprire interamente i fabbisogni di spesa degli uffici giudiziari, con la conseguenza che le richieste in conto competenza formulate dagli stessi non vengono quasi mai evase per la loro interezza e ciò comporta l'inevitabile formazione di debiti in conto residui da ripianare secondo rigidi adempimenti amministrativo-contabili che richiedono un *iter* istituzionale lungo anche parecchi mesi.

Per evitare la formazione di debiti per prestazioni già rese, occorrerebbe adeguare la dotazione di bilancio del cap. 1360 alle esigenze di spesa richieste dagli uffici giudiziari.

Osservando i soli dati dell'anno 2020 del capitolo 1360, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 599.453.037, è stata sostenuta una spesa di circa 630 milioni di euro. Dalla gestione finanziaria dell'anno 2020 sono dunque emerse situazioni debitorie fuori bilancio per circa 31 milioni di euro.

I dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019.

Nell'anno 2020 si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 393 milioni di euro, in lieve flessione rispetto a quella registrata lo scorso anno.

Il dato riferibile all'anno 2020, in ogni caso, deve essere letto alla luce dell'emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'attività processuale, con la sospensione o il rinvio dei giudizi civili e penali.

Merita evidenziare quanto risulta, ad oggi, agli atti di questa Direzione generale in merito alla gestione dei fondi in conto competenza per il 2021, nonché alla gestione dei fondi in conto residui degli anni 2020 e 2019 (per i quali non sono scaduti i termini di conservazione *ex* articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni), a valere sul capitolo 1360: 1) nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021 sono state disposte aperture di credito a favore di tutta la rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio, soddisfacendo integralmente le richieste di fabbisogno per il I e il II quadrimestre dell'anno corrente; 2) per il ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2020, già al 30 giugno 2021, sono stati tempestivamente emessi gli ordini di accreditamento a favore della rete dei funzionari delegati che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza del 5 febbraio 2021, a fronte delle risorse finanziarie in conto residui che si sono rese disponibili nel corso del I semestre 2021 e, in particolare, della recente disponibilità dei fondi per l'importo di 31 milioni di euro a valere sul piano gestionale 14 di nuova costituzione.

ALLEGATO 4

5-06424 Conte (LeU): Su iniziative da adottare per una riorganizzazione della geografia giudiziaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante domanda se la Ministra della giustizia «... non intenda valutare una riorganizzazione della geografia giudiziaria, alla luce degli obiettivi del PNRR...» anche istituendo il nuovo Tribunale di Salerno Sud, articolato nelle sedi di Eboli, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Al riguardo si rileva come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 preveda nella Missione 1 un progetto ambizioso di innovazione organizzativa del sistema giudiziario, nel cui ambito è inserito l'investimento 3.1: assunzione di capitale umano. In tale contesto si inseriscono le previsioni del piano straordinario di reclutamento di personale amministrativo a tempo determinato (cristallizzate nel decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia»), diretto a migliorare le prestazioni degli Uffici Giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Il suddetto obiettivo, al pari degli altri contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene perseguito senza alcun impatto né previsione di riforma della geografia giudiziaria, essendo attuali e non mutate le valutazioni contenute nella legge delega 14 settembre 2011 n. 148 e nei decreti legislativi attuativi. Lo scopo della riforma, alla luce dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla summenzionata legge delega, è stato quello di pro-

cedere ad una riorganizzazione degli assetti territoriali che, pur prevedendo un minore numero di Uffici Giudiziari sul territorio, tendeva a conseguire una maggiore incidenza ed efficacia dell'azione giudiziaria, anche attraverso una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane disponibili.

Con specifico riferimento al Distretto della Corte di Appello di Salerno, si deve ricordare come, precedentemente alla riforma, questo risultasse caratterizzato dalla presenza di 4 Tribunali (Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina). In occasione dell'esercizio della delega conferita al Governo dalla legge n. 148/2011, il numero e l'assetto territoriale dei circondari del Distretto della Corte di Appello di Salerno sono stati oggetto di valutazione alla luce dei limiti imposti in relazione alla permanenza dei Tribunali provinciali e della regola concernente la presenza di almeno 3 Tribunali in ciascun Distretto di Corte di Appello (cosiddetta «regola del tre»). La regola citata imponeva, infatti, di mantenere almeno 2 dei 3 Tribunali sub provinciali astrattamente sopprimibili (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina). Nello specifico, i Tribunali di Vallo della Lucania e di Sala Consilina si collocavano sotto i 130 mila abitanti e Sala Consilina (87.622 abitanti) risultava persino al di sotto della soglia scelta per il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace, pari a 100.000 abitanti. Anche sotto il profilo delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro, l'analisi evidenziava deficit assai marcati rispetto ai parametri individuati (Sala Consilina 4.147 procedimenti trattati e carichi di lavoro per magistrato pari a 377 procedimenti; Vallo della Lucania 7.274 procedimenti e 606,2 quale indice di carico di lavoro per magistrato).

In sede di revisione della geografia giudiziaria si è quindi ritenuto opportuno, nell'ottica della esigenza generale di razionalizzazione delle risorse, sopprimere il Tribunale di Sala Consilina accorpandolo a quello limitrofo e ben collegato di Lagonegro (89.879 abitanti), trasferendo di conseguenza il relativo territorio nell'ambito della competenza del Distretto della Corte di Appello di Potenza. Con il disposto accorpamento del Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro, quest'ultimo ha raggiunto un bacino di utenza pari a 177.501 abitanti e una estensione territoriale di 3.176 kmq. Nel suddetto modo si è realizzato un intervento deflattivo per il Distretto della Corte di Appello di Salerno, che vedeva ridotta la popolazione di competenza a complessivi 1.005.288 abitanti e la relativa estensione territoriale a 3.812 kmq, mentre quello di Potenza assurgeva ad un bacino di 666.873 abitanti per una superficie di 11.100 kmq. Per quanto attiene alla possibilità di introdurre eventuali modifiche alle determinazioni assunte, si deve evidenziare che il 13 settembre 2014 è scaduto il termine biennale assegnato dalla legge delega n. 148/2011 al fine di adottare eventuali ulteriori disposizioni normative integrative, correttive e di coordinamento. Si rammenta, altresì, come l'adeguatezza delle scelte operate sia stata in più occasioni – con la sola eccezione relativa al Tribunale di Urbino – positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale che ha anche dichiarato, in particolare, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento al Tribunale di Sala Consilina (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 237/2013 e, inoltre, l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 200/2015). Pertanto, circa la possibilità di apportare modificazioni a quanto stabilito per il Distretto della Corte di Appello di Salerno in seguito all'esercizio della delega conferita con la legge n. 148/2011, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, l'eventuale ripristino dei Tribunali soppressi (Sala Consilina) e delle Sezioni Distaccate di Tribunale (Eboli) è realizzabile solo tramite la proposizione di una specifica iniziativa legislativa, anche

nella forma di delega al Governo, che contempra la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli Uffici Giudiziari in genere e, nel caso in esame, degli Uffici Giudiziari di primo grado in particolare, la cui approvazione dovrà essere vagliata e discussa in sede parlamentare.

Per quanto attiene al personale di magistratura del Distretto della Corte di Appello di Salerno, con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli Uffici Giudiziari interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Nel dettaglio, gli Uffici Giudiziari di primo grado del Distretto della Corte di Appello di Salerno hanno beneficiato dell'incremento di complessive 6 unità, mentre per gli Uffici Giudiziari di secondo grado c'è stato l'incremento di 1 unità. Più di recente, il decreto ministeriale 14 settembre 2020 ha rideterminato le piante organiche degli Uffici Giudiziari di merito, distribuendo tra i singoli presidi 422 delle 600 unità di magistrato recate in aumento dall'articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. In tale ambito al Distretto della Corte di Appello di Salerno è stato attribuito un contingente complessivo di 11 unità (una delle quali assegnata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore). Merita di essere segnalato, per l'entità numerica (+ 3 unità), l'aumento disposto per la Corte di Appello, cui corrisponde anche un apprezzabile incremento del Tribunale distrettuale (+ 2 unità) e dei Tribunali di Nocera Inferiore (+ 3 posti) e di Vallo della Lucania (+ 2 unità), in coerenza con l'impianto metodologico che ha presieduto l'intervento. Ulteriori benefici per gli Uffici Giudiziari in generale potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel dicembre del 2019 (articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 ») che, modificando la legge 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegna-

zione agli Uffici Giudiziari del Distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo si rappresenta che la proposta di determinazione delle nuove piante organiche distrettuali è stata trasmessa dal Ministro della giustizia, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. Questa proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli Distretti. In tale ambito, per il Distretto della Corte di Appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e 1 a quelle requirenti.

Va infine segnalato che, rispondendo ad una interrogazione urgente (n. 3-00281 resa

alla Camera dei Deputati il 31 ottobre 2018), il Ministro della giustizia ha manifestato l'intenzione di non riaprire i Tribunali minori soppressi (né tantomeno le Sezioni Distaccate), ma di volerli surrogare con « Uffici di prossimità ». Il « Progetto Complesso Uffici di prossimità », promosso dal Ministero della giustizia, prevede la dislocazione in tutte le regioni di punti di contatto e di accesso al sistema giudiziario in favore dei cittadini segnatamente mediante l'apertura, con l'ausilio delle istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, di mille Uffici di prossimità dove si potranno ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, ritirare comunicazioni e notificazioni nonché ricevere consulenza e aiuto, soprattutto nell'ambito della volontaria giurisdizione. A tale progetto risultano avere già aderito molte regioni.

ALLEGATO 5

5-06426 Siracusano e Zanettini (FI): Su iniziative da adottare per risolvere le carenze di organico del tribunale di Messina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti – traendo spunto dai denunciati ritardi nella celebrazione del giudizio civile instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata ubicato a nord di Messina, avvenuta in data 27 settembre 1998, che cagionava la morte di quattro persone – domandano alla Ministra della giustizia « ... se e quali misure intenda adottare per risolvere le carenze dell'organico del Tribunale di Messina che ostacolano la definizione di vecchi contenziosi e la richiesta di giustizia... ».

Al riguardo devono essere innanzitutto evidenziati i seguenti profili relativi all'esercizio della giurisdizione civile nel Tribunale di Messina, con particolare riferimento al giudizio instaurato in seguito alla esondazione del torrente Annunziata:

le tempistiche di definizione del giudizio penale (concluso con la sentenza emessa nell'anno 2012 dalla Corte di Cassazione) all'origine della pretesa risarcitoria in sede civile;

la giustificazione dei rinvii dell'udienza per precisazione delle conclusioni alla luce delle numerose altre pendenze ultradecennali del contenzioso civile, da definire in via prioritaria;

la necessità di ragguagliare il concetto di ragionevole durata del processo alla situazione contingente dell'Ufficio Giudiziario, in specie connotato (secondo le ultime risultanze statistiche) dalla particolare gravosità delle pendenze, incrementate da cospicui flussi di sopravvenienze;

l'adozione, in ogni caso, di diffusi interventi di riorganizzazione del settore civile volti a ottimizzare le pur limitate risorse e a intaccare l'arretrato, anche mediante la previsione nel progetto tabellare

2020-2022 di un « ... nucleo di magistrati specializzati nella materia degli illeciti civili ... »;

la notevole percentuale di produttività registrata dai singoli magistrati, nonostante le difficoltà riportate;

infine, la considerevole mole del ruolo istruttorio entro cui è iscritta la causa considerata nell'atto di sindacato ispettivo, le cui tempistiche di trattazione sono state determinate secondo il criterio oggettivo e predeterminato della maggiore anzianità di iscrizione, essendovi ben 276 cause iscritte anteriormente a quella in esame.

Ciò posto, occorre a questo punto rimarcare che in occasione della riforma della geografia giudiziaria realizzata in seguito alla delega conferita con la legge 14 settembre 2011 n. 148 l'opera di razionalizzazione nel circondario di Messina si è concretizzata nella soppressione della Sezione Distaccata con sede in Taormina, il cui territorio è stato integralmente aggregato alla sede circondariale in conformità ai criteri generali seguiti a livello nazionale che hanno previsto la soppressione di tutte le 220 sedi distaccate esistenti. In proposito appare opportuno rammentare che le Sezioni Distaccate costituivano mere articolazioni territoriali dell'Ufficio circondariale e che l'accorpamento non ha originato alcun incremento di competenza o di carichi di lavoro, risolvendosi nella trattazione in sede accentrata dei procedimenti già in carico alle sedi periferiche, alle quali erano addetti, secondo le specifiche previsioni tabellari, magistrati in servizio presso il medesimo Ufficio circondariale. Con il decreto ministeriale 18 aprile 2013 la pianta organica del Tribunale di Messina è stata ampliata in ragione di 6 posti di giudice. Più di

recente, nell'ambito delle disposizioni volte ad incrementare la funzionalità della giurisdizione ordinaria e a dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria disposto dall'articolo 1 comma 379 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 2020, che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli Uffici Giudiziari di merito. Tale decreto ministeriale ha disposto l'attribuzione di complessive 422 unità di magistrato, prevedendo, tra l'altro, l'incremento di 1 posto di giudice per il Tribunale di Messina, portando la pianta organica dell'Ufficio a complessive 49 unità. Nel parere reso nella seduta plenaria del 30 luglio 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura ha ritenuto adeguata la proposta ministeriale riguardante il Tribunale di Messina « ... poiché le risultanze dell'indicatore iscrizioni pro capite sono inferiori al dato medio nazionale (e dunque non sarebbero tali da giustificare l'attribuzione di alcuna unità) e, tuttavia, la natura degli affari della sede distrettuale, le risultanze dell'indicatore pendenti su organico (superiore al dato medio nazionale: 912, a fronte di 745) e il numero di sopravvenuti con elevato numero di imputati fanno apparire condivisibile la proposta ministeriale ... ». Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, ulteriori benefici per gli Uffici Giudiziari in generale – e pertanto anche per la sede di Messina – potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel dicembre del 2019 (articolo 1 comma 432 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 ») che, modificando la legge 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istitu-

zione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli Uffici Giudiziari del Distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo si rappresenta che la proposta di determinazione di tali nuove piante organiche flessibili distrettuali è stata trasmessa dal Ministro della giustizia, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio Superiore della Magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli Distretti. Per il Distretto della Corte di Appello di Messina è stata proposta l'attribuzione di un contingente complessivo di 5 unità, di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. All'esito della acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Magistratura potranno, pertanto, essere formulate le definitive valutazioni per l'adozione del decreto ministeriale di determinazione delle nuove piante organiche flessibili distrettuali.

Allo stato il Tribunale di Messina non presenta vacanze in relazione al posto di Presidente del Tribunale, ai 5 posti di Presidente di Sezione di Tribunale, al posto di Presidente della Sezione Lavoro e ai 5 posti di giudici della Sezione Lavoro, mentre presenta 3 vacanze nei posti di giudice (su 37 in organico). Invece la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina non presenta vacanze in relazione al posto di Presidente del Tribunale e ai 3 posti di Procuratore Aggiunto della Repubblica mentre presenta 2 vacanze nei posti di Sostituto Procuratore della Repubblica (su 19 in organico).

ALLEGATO 6

5-06427 Sarti (M5S): Su accertamenti del Ministero in ordine al ritardo nella trattazione di un procedimento per associazione mafiosa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti sottopongono all'attenzione della Ministra della giustizia il protrarsi innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria del processo nei confronti di Rosario Pio Cattafi, soggetto tratto in arresto dall'Autorità Giudiziaria di Messina il 24 luglio 2012 (poi scarcerato alla fine dell'anno 2015) in relazione al reato di partecipazione alla cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e chiedono alla Ministra della giustizia «... se ... non ritenga che il gravissimo ritardo nella trattazione del procedimento a carico di Cattafi meriti attenzione e accertamenti, mediante l'avvio di iniziative ispettive, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare...».

Al riguardo è stato puntualmente accertato che:

1. con la sentenza emessa in data 16 dicembre 2013 dal Gup del Tribunale di Messina, in sede di giudizio abbreviato, il Cattafi Rosario Pio veniva condannato alla pena di anni 12 di reclusione in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-*bis* comma 4 del codice penale, con la qualifica di promotore/capo dell'associazione mafiosa, commesso in Barcellona Pozzo di Gotto e zone limitrofe dai primi anni 70 del secolo scorso e sino al 24 luglio 2012 e in relazione al reato di calunnia (articolo n. 368 del codice penale);

2. con la sentenza emessa in data 24 novembre 2015 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e in relazione al delitto associativo, ritenendo lo stesso mero partecipe e non promotore/capo della cosca mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto e

limitando temporalmente la sua partecipazione alla struttura criminale fino al 1° marzo 2000;

3. con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina nei confronti della sentenza emessa il 24 novembre 2015 dalla Corte di Appello di Messina, ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al reato di calunnia e ha, infine, annullato «... a sentenza impugnata nei confronti di Cattafi Rosario Pio limitatamente all'addebito ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame sul punto e per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio...». In proposito dalla lettura della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 emerge che la Corte di Cassazione: rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha ritenuto accertata, in via definitiva, la partecipazione di costui al reato previsto e punito dall'articolo 416-*bis* del codice penale fino al mese di ottobre dell'anno 1993; accogliendo sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio ha, di contro, annullato la condanna in relazione al reato previsto e punito dall'articolo 416-*bis* del codice penale con riferimento al segmento temporale intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000, disponendo un nuovo esame sul punto ad opera della Corte di Appello di Reggio Calabria; ancora, rigettando sul punto il ricorso proposto dalla difesa di Cattafi Rosario Pio in relazione al profilo della prescrizione del reato associativo ha indicato espressamente che il termine massimo di prescrizione, applicabile

al caso in esame, con riferimento a tale delitto è pari ad anni 22 e mesi 6 a decorrere dalla data di cessazione del medesimo reato permanente, ossia in base alla contestazione dal mese di marzo dell'anno 2000 (cfr. pag. 27 della motivazione della sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione laddove si afferma «... privo di pregio giuridico è pure il mezzo d'impugnazione afferente la mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione del reato associativo contestato a seguito della fissazione al marzo 2000 della cessazione della sua permanenza, siccome ritenuto dalla Corte territoriale. Difatti la pena massima prevista – *ratione temporis*, al 2000 – per la condotta illecita di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso con l'aggravante dell'uso delle armi era fissata in anni dieci, come ricordato dalla difesa, sicché il tempo di prescrizione era pari ad anni 15 secondo la disciplina vigente all'epoca e pertanto dal marzo 2000 al luglio 2012 – atto interruttivo determinato dall'applicazione della misura cautelare – non era trascorso il tempo ordinario e l'interruzione comportava il prolungamento sino ad anni 22 e mesi 6... Dunque allo stato non risulta maturato il termine di prescrizione... ») da ultimo e in via consequenziale alle precedenti statuizioni, la Corte di Cassazione ha demandato alla Corte di Appello di Reggio Calabria il compito di procedere, qualora la decisione nel merito lo richieda, all'eventuale rideeterminazione del trattamento sanzionatorio;

4. *l'iter* del processo di rinvio nei confronti di Cattafi Rosario Pio innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Alla prima udienza del 17 aprile 2019 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, disponendo il rinvio all'udienza del 9 ottobre 2019. Il legittimo impedimento del difensore determinava la sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.

All'udienza del 9 ottobre 2019 il processo veniva rinviato all'udienza del 15 gennaio 2020 per l'assenza giustificata di

uno dei componenti del Collegio Giudicante.

All'udienza del 15 gennaio 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva il legittimo impedimento dedotto dal difensore di Cattafi Rosario Pio, rinviando il processo all'8 aprile 2020, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per giorni 60.

Con provvedimento del 7 aprile 2020, il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio veniva rinviato d'ufficio al 10 giugno 2020 in forza della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

In data 10 giugno 2020, perdurando la fase emergenziale dovuta alla pandemia, il processo veniva rinviato al 7 ottobre 2020, con sospensione dei termini di prescrizione fino al 31 luglio 2020.

In data 7 ottobre 2020 il processo veniva rinviato al 20 gennaio 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.

In data 20 gennaio 2021, preso atto della trattazione « cartolare » del procedimento prevista dalla legislazione emergenziale, il processo veniva rinviato al 31 marzo 2021 per assenza giustificata di uno dei componenti del Collegio Giudicante.

In data 31 marzo 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva l'istanza proposta dal difensore di Cattafi Rosario Pio di differimento del processo per adesione all'astensione degli avvocati, con rinvio al 23 giugno 2021 e sospensione dei termini di prescrizione per la durata di giorni 83 (dal 31 marzo 2021 al 22 giugno 2021).

In data 23 giugno 2021, la Corte di Appello di Reggio Calabria, ritenuta l'assoluta necessità di tale supplemento probatorio sulla scorta di quanto richiesto dalla parte civile, disponeva l'escussione del collaboratore di giustizia D'Amico Carmelo al fine di una completa ricostruzione dei fatti, con rinvio del procedimento all'udienza del 22 settembre 2021 per l'espletamento dell'incombente istruttorio e la prevedibile definizione disponendo la trattazione orale in presenza.

Ciò posto, occorre evidenziare i seguenti punti, tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di sindacato ispettivo in esame:

1) Prescrizione del reato previsto e punito dall'articolo 416-*bis* del codice penale.

Gli interroganti affermano che, « ... se dovesse essere riconosciuta la prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni '70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa... ».

La preoccupazione espressa nell'atto di sindacato ispettivo non risulta fondata, non essendo conforme agli atti di causa e soprattutto all'oggetto del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza emessa in data 1° marzo 2017. Per ragioni di chiarezza è utile rappresentare le possibili astratte soluzioni processuali alla luce del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la preliminare precisazione che l'unico tema valutativo devoluto alla Corte di Appello di Reggio Calabria è quello di accertare la partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

a) Ipotesi di conferma del giudizio di partecipazione di Cattafi Rosario Pio all'associazione mafiosa dal mese di ottobre dell'anno 1993 al mese di marzo dell'anno 2000.

In questo caso, non vi sarebbe alcun problema di estinzione del reato associativo per intervenuta prescrizione, sulla base del contenuto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017. Ed infatti, a partire dal mese di marzo dell'anno 2000 – data di cessazione della permanenza associativa –, per la maturazione della prescrizione deve decorrere un periodo pari ad anni 22 e mesi 6, cui peraltro occorre aggiungere quanto meno i periodi di sospensione dei termini verificatisi durante il processo dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, per un totale di giorni 318, con la conseguenza che il

termine di prescrizione maturerebbe non prima del 16 luglio 2023.

b) Ipotesi di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal reato associativo per il periodo ricompreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000.

In questa evenienza, ovviamente, nessun problema di prescrizione potrebbe porsi con riferimento a tale segmento di condotta. Quanto poi alla possibilità prospettata nell'atto di sindacato ispettivo che ci occupa, per la quale in caso di « ... riconosciuta prescrizione, non sarebbe possibile emettere una sentenza di condanna a carico di Cattafi neanche per il periodo compreso tra gli anni '70 e il 1993, per il quale (è) già stata ritenuta provata la sua intraneità all'associazione mafiosa... », va osservato che, sebbene la partecipazione al reato associativo di Cattafi Rosario Pio tra gli anni '70 del secolo scorso e il 1993 non rappresenti oggetto della devoluzione cognitiva demandata dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello di Reggio Calabria essendosi formato sul punto un giudicato interno, appare utile prospettare le due astrattamente possibili opzioni giuridiche in materia di prescrizione che si presentano in caso di assoluzione di Cattafi Rosario Pio dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa di Barcellona Pozzo di Gotto per il periodo compreso tra il mese di ottobre dell'anno 1993 e il mese di marzo dell'anno 2000. Una prima – maggioritaria – soluzione giuridica è quella di applicare quella copiosa giurisprudenza di legittimità secondo cui « ... il giudicato parziale interno rende intangibili le statuizioni della sentenza da esso coperte e si afferma e prevale rispetto a qualsiasi causa di non punibilità, comprese le vicende estintive del reato, eccezion fatta per quella sola della morte del reo ... » (vedi Cass. Pen. Sez. III n. 6607 del 5 giugno 2000; conf. Cass. Pen. Sez. I n. 35845 dell'8 agosto 2019; S. U., 29 ottobre 2020, n. 3423) con la conseguenza che per tale segmento di condotta nessuna prescrizione del reato può essere più dichiarata. Ove, per contro, si ritenesse di potere rilevare l'intervenuta prescrizione

del reato associativo appare evidente, alla stregua degli stessi criteri contenuti nella sentenza emessa in data 1° marzo 2017 dalla Corte di Cassazione, che il termine di prescrizione sarebbe comunque già maturato dopo 22 anni e 6 mesi dall'ottobre 1993 e precisamente nell'aprile 2016 e, dunque, ben prima che il processo in data 9 giugno 2017 arrivasse alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria e addirittura che fosse pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 1° marzo 2017 la sentenza di annullamento con rinvio.

2) Durata dei rinvii delle udienze del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Nell'atto di sindacato ispettivo si adombra un'eccessiva durata dei rinvii disposti dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nel corso dello svolgimento del processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio.

Al riguardo deve essere innanzitutto escluso qualsivoglia rinvio di natura dilatoria da parte del Collegio Giudicante che, come si è visto, ha disposto il rinvio del processo di volta in volta per legittimo impedimento della difesa dell'imputato, per adesione all'astensione collettiva degli avvocati, per l'emergenza da COVID-19 nonché per l'assenza feriale, giustificata e prevista, di un componente del Collegio Giudicante. Quanto alla durata dei rinvii, la stessa si presenta nell'ordine di 2-3 mesi ciò che, invero, rappresenta una durata del tutto ragionevole e fisiologica, avuto riguardo sia alla necessità impellente della Corte di Appello di Reggio Calabria di contemperare le scadenze inerenti alla definizione di innumerevoli (nell'ordine di decine) maxi processi con detenuti e con imminente scadenza dei termini di custodia cautelare sia al fatto che l'imputato Cattafi Rosario Pio risponde, in sede di rinvio, a piede libero, alla lontana scadenza del termine di prescrizione e alla ulteriore circostanza che il periodo feriale-estivo de-

termina, per ciò solo, uno slittamento della trattazione del processo. Peraltro, anche laddove la durata del rinvio sia stata superiore ai 2-3 mesi, si deve rilevare che ciò non ha comportato alcuna sostanziale conseguenza processuale, essendo lo stesso stato disposto in via pressoché esclusiva in accoglimento delle istanze della difesa di Cattafi Rosario Pio ovvero su disposizione emergenziale normativa, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

3) Tempi di fissazione della prima udienza.

Il processo nei confronti di Cattafi Rosario Pio è pervenuto alla cognizione della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 9 giugno 2017 ed è stato fissato per l'udienza del 19 aprile 2019. La fissazione del processo è avvenuta in piena conformità ai criteri di priorità previsti alla pagina 8 dal DOG vigente all'epoca, trattandosi di un processo con imputato non detenuto, con termine di prescrizione non ravvicinato e che non aveva superato il termine biennale dalla data dell'iscrizione. Va, peraltro, rilevato che nessuna segnalazione di urgenza è intervenuta da parte dell'Ufficio di Procura né vi è stata richiesta di urgente fissazione da parte dell'imputato o della parte civile.

Sulla scorta di tutti gli elementi obiettivi sinora passati analiticamente in rassegna ne discende che non vi è alcuno spazio per iniziative e/o censure di carattere disciplinare (né, del pari, per «... l'avvio di iniziative ispettive ...») nei confronti dei magistrati della Corte di Appello di Reggio Calabria titolari del processo a carico di Cattafi Rosario Pio in relazione ai rilievi mossi dagli interroganti, non ravvisandosi alcuna anomalia nel loro operato, avendo costoro agito nel pieno rispetto delle norme in costanza della grave situazione in cui versa da anni la Corte di Appello di Reggio Calabria per numero, quantità e delicatezza di procedimenti, con imminente scadenza dei termini custodiali.

ALLEGATO 7

5-06428 Morrone (Lega): Sulle ragioni e sui costi della traduzione del detenuto Cesare Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il detenuto Cesare Battisti, attualmente è ristretto presso la casa circondariale di Ferrara, in espiazione pena inerente condanne per i reati di associazione sovversiva, omicidio, lesioni, rapina ed altro.

In effetti il detenuto Battisti è stato trasferito, da ultimo, dal carcere di Rossano a quello di Ferrara.

Attualmente, invero come presso il carcere di Rossano, il suo regime detentivo è quello cosiddetto «Alta Sicurezza» 2, in ragione dei delitti in espiazione.

Il trasferimento del detenuto Battisti presso la Casa Circondariale di Ferrara rientra(va) nell'ambito della programmazione di una movimentazione di detenuti ascritti al circuito alta sicurezza 2 finalizzata ad una riorganizzazione del circuito stesso, ritenuta opportuna per omogeneizzare i gruppi costituiti in ciascuna sede del sottocircuito circuito alta sicurezza 2.

Per tale intendimento sono stati disposti n. 11 trasferimenti concatenati – compreso quello del Battisti.

Il detenuto Battisti sin dalla data del 3 giugno 2021 aveva iniziato la manifestazione di protesta dello sciopero della fame, della sete e di parte della terapia, che aveva determinato un deterioramento dello stato fisico in via di progressivo peggioramento con presumibili conseguenze quali possibili ricoveri presso strutture sanitarie esterne e conseguenziale impossibilità di effettuare

la sua traduzione; ciò avrebbe ritardato l'esecuzione di tutti i trasferimenti connessi.

Inoltre il Battisti aveva più volte rappresentato timori legati alla presenza all'interno della sezione alta sicurezza 2 della Casa di Reclusione di Rossano – sezione ove lo stesso trovavasi allocato – di soggetti appartenenti al terrorismo di matrice islamica, provenienti dal mondo arabo e dalle aree limitrofe.

Tali ultime circostanze sono state rappresentate al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e al Sig. Procuratore della Repubblica di Milano i quali hanno condiviso la necessità di provvedere ad assegnare il detenuto ad altra sede anche al fine di garantirne la sicurezza.

In ragione dei motivi di cui sopra, soprattutto quelli connessi alla sua sicurezza personale, si è ritenuto opportuno sollecitare l'esecuzione del movimento del Battisti già disposto con provvedimento del 22 giugno 2021.

Sul punto, la Direzione della Casa di Reclusione di Rossano non ha rappresentato criticità eseguendo il trasferimento appena possibile.

Il detenuto Cesare Battisti appena giunto alla Casa Circondariale di Ferrara in data 26 giugno 2021, terminava la manifestazione di protesta di cui sopra, con significativo calo ponderale certificato.

ALLEGATO 8

5-06429 Varchi (Fratelli d'Italia): Sulle intenzioni del Governo in merito a un'urgente riforma organica della magistratura onoraria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo quanto esposto già nelle linee programmatiche sulla Giustizia, ritengo che il tema dell'inquadramento e dei compiti del magistrato onorario debba affrontarsi con l'obiettivo di individuare soluzioni auspicabilmente durature.

Nel fare ciò, occorre tenere conto della reiterata proroga degli incarichi dei magistrati onorari in servizio, delle diverse fonti normative che fino alla legge Orlando hanno regolato i regimi indennitari delle figure dei giudici di pace – VPO (vice procuratori onorari) o GOT (giudici onorari di Tribunale) oggi confluiti nel GOP (giudice onorario di pace) – nonché dei profili sollevati dagli interventi giurisprudenziali più recenti.

Per tale ragione, tenendo bene presenti le prossime scadenze imposte dal regime transitorio del decreto legislativo n. 116 del 2017, la Ministra della giustizia ha istituito con decreto ministeriale del 23 aprile 2021 una Commissione, presieduta da Claudio Castelli, composta da studiosi di diversa estrazione, dalle diverse categorie della magistratura onoraria, nonché da esponenti dell'avvocatura e della magistratura ordinaria, che dovrà elaborare proposte di intervento sulla disciplina vigente.

La Commissione si è insediata lo scorso 7 maggio e verosimilmente terminerà i suoi lavori il 21 luglio 2021 (in ossequio al successivo decreto ministeriale del 18 giugno 2021).

Il compito affidato alla indicata Commissione è complesso perché involge più piani di intervento; da un lato il futuro assetto della magistratura onoraria, dall'altro lato l'analisi delle esigenze di tutela economica, previdenziale e assistenziale espresse dai magistrati onorari di lungo corso. Quindi la Commissione dovrà occuparsi necessariamente del regime cosid-

detto transitorio dei magistrati onorari in servizio al momento delle entrate in vigore della legge Orlando.

Nel decreto istitutivo, a guidare i lavori della Commissione, vengono del resto richiamate alcune recenti posizioni della giurisprudenza, che hanno acceso ancora di più il dibattito pubblico sulla magistratura onoraria e reso non più eludibile un intervento meditato del legislatore.

Come noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18) si è pronunciata in merito alla possibilità di includere i giudici di pace nella nozione di « lavoratori » ai sensi della direttiva 2003/88, rimettendo però al giudice del rinvio ogni determinazione sulla questione della comparabilità della situazione giuridica di un giudice di pace a quella di un magistrato ordinario alla luce di una serie di elementi da valutare (regole di accesso alla magistratura ordinaria, volume e qualità delle competenze e altri). Inoltre, secondo la CGUE, proprio la peculiarità del ruolo rivestito dalla magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano e le modalità di accesso alla stessa possono integrare una « ragione oggettiva » giustificante – nel rispetto dei principi comunitari e ove rispondenti ad una reale necessità – una differenza nel trattamento delle due categorie professionali.

Il contenzioso interno che ne è derivato è ancora *sub iudice*, non essendovi pronunce definitive.

Sotto altro profilo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 267/2020, pur ritenendo estensibile al giudice di pace il rimborso delle spese di patrocinio legale nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla legge, ha sottolineato che « ... la differente modalità di nomina, radicata nella previsione

dell'articolo n. 106 comma secondo della Costituzione, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello *status* del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dalla istituzione della figura ... ».

Da ultimo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2021, nel dichiarare incostituzionali le norme riguardanti l'applicazione dei giudici onorari nei procedimenti di secondo grado, ha ricostruito storicamente il ruolo complessivo della magistratura onoraria nell'ordinamento, individuando nella diversa modalità di accesso alle funzioni giudiziarie il rapporto di com-

plementarietà esistente tra quest'ultima e la magistratura ordinaria.

Si tratta di una pronuncia che con grande saggezza definisce il margine di tempo entro il quale il legislatore deve operare (31 ottobre 2025) per ripensare il ruolo della magistratura onoraria, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo n. 106 della Costituzione.

Concluderei invitando gli onorevoli interroganti ad attendere l'esito dei lavori della Commissione per riaprire il necessario dialogo parlamentare sulle iniziative legislative pendenti, con l'auspicio che si possa pervenire ad una soluzione di equilibrio tra le aspettative della categoria e i principi dell'ordinamento costituzionale.

ALLEGATO 9

5-06430 Annibali e D'Alessandro (IV): Sulla carenza d'organico dell'Istituto penitenziario di Lanciano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione degli organici del personale della Polizia Penitenziaria, o meglio la problematica legata alla cronica carenza di questi, è ben nota ed è costantemente all'attenzione del Ministero.

Come più volte ribadito, è indubbio che l'opera della polizia penitenziaria sia di primaria importanza, per la sicurezza interna così come per quella esterna, di cui costituiscono primo baluardo, ma altresì per l'alto contributo che forniscono nell'attività di rieducazione e reinserimento dei condannati nel consorzio sociale.

Pertanto si pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace *turn over* del personale, risultando fondate le criticità evidenziate e derivanti da organici ridotti o comunque fortemente limitati.

Più volte è stato evidenziato che la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista dal successivo intervento normativo ha modulato la dotazione complessiva del Corpo della polizia penitenziaria, passata da n. 45.121 unità a n. 41.202 unità.

Le carenze maggiori si rilevano nei ruoli dei sovrintendenti, e degli agenti/assistenti e, purtroppo, l'istituto penitenziario di Lanciano non fa eccezione.

Attualmente, in tale sede, l'organico di Polizia penitenziaria rivela una differenza formale di 24 unità tra la dotazione organica prevista, pari a 157 unità e quella assegnata, pari a 133.

Tuttavia, in ragione delle unità distaccate in entrata, pari a 6, ed in uscita, pari a 9, la forza in concreto amministrata è pari a 130 unità.

Per far fronte alla rilevata carenza di personale, quanto al ruolo dei sovrintendenti, mi prego evidenziare che si sono appena concluse le procedure per il concorso interno a complessivi n. 2.851 posti.

Nel contempo, in data 17 giugno 2021 è stato indetto un ulteriore concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nell'ambito del quale è stata prevista tra le sedi di destinazione anche quella di Lanciano per n. 2 unità del ruolo maschile.

Riguardo al ruolo degli agenti, a seguito delle assegnazioni collegate ai corsi 175°, 176° e 177° per agenti, ha implementato il ruolo degli agenti/assistenti della sede di Lanciano di n. 6 unità maschili e n. 1 unità femminile.

Inoltre la Casa Circondariale di Lanciano è stata tenuta in debita considerazione nel piano di mobilità nazionale nell'ambito del quale si è previsto un incremento per la citata sede di 7 unità di personale di Polizia Penitenziaria di cui 5 uomini e 2 donne.

Si rappresenta infine che recentemente sono state distaccate presso la Casa Circondariale di Lanciano da altre sedi, per gravi motivi personali, ulteriori n. 3 unità.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 74

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Direttore dell'*Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) dell'OSCE, Matteo Mecacci (*Svolgimento e conclusione*) 74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, del Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Ambasciatore Stefano Sannino, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 75

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 luglio 2021.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.50.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione del Direttore dell'*Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR) dell'OSCE, Matteo Mecacci.

(Svolgimento e conclusione).

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Matteo MECACCI, *Direttore dell'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dell'OSCE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mattia FANTINATI (M5S), Laura BOLDRINI, *presidente*, a più riprese, e Paolo FORMENTINI (LEGA).

Matteo MECACCI, *Direttore dell'Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) dell'OSCE*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 luglio 2021.

Audizione, in videoconferenza, del Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Ambasciatore Stefano Sannino, sulle priorità della Presidenza italiana del G20.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00680 Perego di Cremona e n. 7-00689 Rizzo, sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali.

Audizione del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis 76

INTERROGAZIONI:

5-05816 Toccafondi: Sulla situazione dell'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino 76

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 78

5-06144 Delmastro Delle Vedove: Sul rientro in Patria di militari italiani della missione Miasit in Libia 77

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 79

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 77

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente della Fiocchi Munizioni S.p.A., Stefano Fiocchi (*Svolgimento e conclusione*) 77

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 15 luglio 2021.

Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00680 Perego di Cremona e n. 7-00689 Rizzo, sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali.

Audizione del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

5-05816 Toccafondi: Sulla situazione dell'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (IV) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatto. Ricorda come l'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino versi, da oltre venti anni, in uno stato di abbandono e si rallegra che si intraveda, finalmente, la possibilità per la cittadinanza di valorizzare la struttura, mettendo così fine ad una situazione di particolare degrado.

5-06144 Delmastro Delle Vedove: Sul rientro in Patria di militari italiani della missione Miasit in Libia.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI), in qualità di cofirmatario, ribadisce la stima del gruppo di Fratelli d'Italia per l'operato della Difesa e del Ministro, ma non può non rammaricarsi per la progressiva perdita di peso politico del nostro Paese sullo scenario libico. Lamenta la mancanza di una politica estera chiara e capace di fare assumere all'Italia un ruolo di primo piano nei teatri operativi di nostro maggiore interesse e manifesta preoccupazione per le divisioni della maggioranza sulle missioni in Libia, le cui conseguenze saranno pagate dal personale militare dei contingenti impiegati nella regione.

Si rallegra che proprio oggi la Camera dei deputati abbia autorizzato la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2021 e ribadisce l'esigenza dell'Italia di esercitare un maggior peso nei tavoli internazionali che si occupano della situazione libica.

Roger DE MENECH, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roger DE MENECH, *presidente*, comunica che l'onorevole Devis Dori cessa di far parte della Commissione.

Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

Audizione del Presidente della Fiocchi Munizioni S.p.A., Stefano Fiocchi.

(Svolgimento e conclusione).

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano FIOCCHI, *Presidente della Fiocchi Munizioni S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giovanni RUSSO (Misto) e Francesco D'UVA (M5S).

Stefano FIOCCHI, *Presidente della Fiocchi Munizioni S.p.A.*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Roger DE MENECH, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05816 Toccafondi: Sulla situazione dell'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La ex Caserma Donati, in consegna al 7° Reparto Infrastrutture di Firenze dell'Esercito, è una infrastruttura inattiva per la quale la Forza Armata si limita ad effettuare gli interventi strettamente necessari connessi con la sicurezza dell'immobile.

Nel corso del tempo il bene è stato oggetto di diverse ipotesi di riutilizzo nonché di richieste di acquisizione che, tuttavia, non hanno avuto successivamente concreti sviluppi, per motivazioni non riconducibili all'Amministrazione.

In data 14 giugno 2019, con decreto del Ministro della difesa, il sedime è stato incluso, insieme ad altri immobili della difesa, nell'ambito di uno specifico piano di cessione di immobili pubblici elaborato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 422 (legge di bilancio 2019), in quanto non più necessario per le finalità istituzionali del Dicastero.

In tale quadro, la *Task Force* per la valorizzazione immobili della Difesa sta espletando specifiche attività propedeutiche alla valorizzazione dei beni stessi, al fine della loro successiva immissione nel mercato immobiliare.

Nella specifica fattispecie la citata *Task Force Immobili* – proprio allo scopo della suddetta rivalutazione – ha elaborato un apposito Protocollo d'intesa di concerto con l'Agenzia del demanio e il comune di Sesto Fiorentino, finalizzato ad avviare un percorso istituzionale per definire una variante dello strumento urbanistico relativo al cespite, nell'ottica di favorire anche le attività di riqualificazione del tessuto urbanistico della città.

Tale Protocollo d'intesa, a seguito di una riunione tenuta con il comune di Sesto, è stato oggetto di recente aggiornamento e all'esito delle risultanze è auspicabile che la sottoscrizione possa avvenire non appena acquisita la relativa approvazione da parte della Municipalità.

Tale finalizzazione, unitamente alle ulteriori attività tecnico-amministrative avviate dalla competente Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa, consentirà di inserire l'immobile in questione in un prossimo bando di gara ad evidenza pubblica, propedeutico alla sua successiva vendita.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-06144 Delmastro Delle Vedove: Sul rientro in Patria di militari italiani della missione Miasit in Libia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al tema affrontato dall'interrogante, va innanzitutto evidenziato che il personale militare italiano impiegato nell'ambito della Missione Bilaterale di Assistenza e Supporto in Libia (Miasit), a premessa dell'immissione in Teatro Operativo, necessita di un apposito visto di cortesia sul passaporto di servizio, rilasciato dall'Ambasciata libica a Roma.

Unica eccezione, al riguardo, è rappresentata dal personale impiegato a Tripoli, per il quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha previsto il rilascio del passaporto diplomatico con notifica nella lista diplomatica dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli.

La procedura di rilascio visti, stabilita da parte libica, è subordinata a un'autorizzazione rilasciata dal Ministro della difesa della nazione ospitante (al momento, la carica è rivestita, *ad interim*, dal Primo Ministro del Governo di Unità nazionale, insediatosi il 16 marzo scorso).

In tale quadro, rappresento che, a partire dal 10 marzo 2021 e fino allo scorso 21 giugno, il processo di rilascio dei visti si è temporaneamente interrotto, con comprensibili ripercussioni sulla pianificazione degli avvicendamenti.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, in particolare modo, l'Ambasciata italiana a Tripoli,

hanno sollevato la questione a livello tecnico in tutte le frequenti occasioni di contatto con le competenti controparti libiche.

Tali iniziative, efficacemente coordinate, hanno favorito la positiva soluzione della vicenda.

A partire dal 21 giugno scorso, infatti, il procedimento di rilascio dei visti da parte libica è stato riavviato e sono già in atto le azioni di rilascio per le aliquote pianificate per i voli a partire dal 5 luglio scorso, in modo da consentire gli avvicendamenti e l'estensione di validità per il personale destinato ad un'ulteriore permanenza in Teatro Operativo.

Il ripristino della procedura di rilascio – come ha nell'occasione affermato anche il Ministro della difesa – rappresenta l'esito di un lavoro positivo, frutto della proficua sinergia istituzionale sviluppata all'interno dell'intensa attività diplomatica condotta congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le autorità libiche.

Il superamento della questione costituisce un importante segnale di collaborazione da parte delle autorità libiche e consentirà di far proseguire le normali attività della Missione italiana in Libia, un *asset* strategico per l'Italia nell'ottica della progressiva stabilizzazione del Paese.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 80 |
| 5-06431 Villarosa: Funzionalità della Commissione per le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) | 80 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 82 |
| 5-06433 Fragomeli: Iniziative per il sostegno ed il rilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena | 81 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 83 |
| 5-06434 Martinciglio: Approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea delle misure per la proroga del Superbonus 110 per cento | 81 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 85 |
| 5-06435 Cattaneo: Criticità connesse alla riduzione delle posizioni organizzative presso l'Agenzia delle entrate | 81 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 86 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del

Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte quindi che su richiesta del presentatore l'interrogazione Centemero n. 5-06432 è rinviata ad altra seduta.

5-06431 Villarosa: Funzionalità della Commissione per le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) ringrazia il Sottosegretario per la risposta

fornita sebbene debba evidenziare con rammarico che alla richiesta di intervento formulata nella sua interrogazione il Governo si limiti a replicare che le difficoltà operative della Commissione tecnica del FIR sono ancora «in fase di definizione». Ritiene indispensabile che una piena funzionalità del Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori sia assicurata quanto prima ed invita il Governo ad attivarsi in tal senso.

Si dichiara invece soddisfatto per quanto affermato dal Sottosegretario in ordine al trattamento economico dei componenti della Commissione tecnica, sia con riferimento alla liquidazione dei compensi che riguardo ai rimborsi delle spese sostenute, ciò che non potrà che garantire una migliore funzionalità dell'organo.

Quanto all'incremento di 5 membri del numero dei componenti della Commissione tecnica, è senz'altro corretto ricordare che si tratta di un intervento normativo approvato dal Parlamento, ma si deve anche rammentare che il Governo ha dato sul punto il proprio parere favorevole, senza tenere in considerazione il problema rappresentato dalla formazione di due sotto-commissioni di tre membri ciascuna. Sul tema i suoi quesiti non hanno peraltro ottenuto risposta, mentre ritiene soddisfacente la soluzione ipotizzata della prevalenza, in caso di parità di voti, del voto del Presidente della Commissione.

Si dichiara pertanto parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

5-06433 Fragomeli: Iniziative per il sostegno ed il rilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Susanna CENNI (PD) osserva come la risposta fornita dal Sottosegretario riporti informazioni già note e non indichi invece – come richiesto nell'interrogazione, anche

a fronte delle numerose e contraddittorie notizie di stampa – quali siano gli orientamenti e gli indirizzi che il Governo intende assumere per salvaguardare i dipendenti, il marchio e la permanenza della attuale direzione generale della Banca. Auspica pertanto che nel corso dei prossimi giorni il Governo dia conto delle proprie linee di intervento, almeno orientative, sulla situazione di Mps.

5-06434 Martinciglio: Approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea delle misure per la proroga del Superbonus 110 per cento.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SUT (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, della quale aveva avuto già notizia, essendo intervenuta proprio nella giornata di ieri l'approvazione da parte dell'Unione europea del PNRR e conseguentemente anche delle misure relative al Superbonus.

5-06435 Cattaneo: Criticità connesse alla riduzione delle posizioni organizzative presso l'Agenzia delle entrate.

Alessandro CATTANEO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro CATTANEO (FI) ringrazia il Sottosegretario per la articolata risposta, che si riserva di approfondire nel dettaglio.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-06431 Villarosa: Funzionalità della Commissione per le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riscontra l'interrogazione relativa alla funzionalità della Commissione FIR (fondo indennizzi risparmiatori).

Al riguardo si premette, come già ribadito più volte nei mesi scorsi in diverse sedi istituzionali, che il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il dipartimento del tesoro, ha proseguito l'interlocuzione con la Commissione tecnica del FIR, volta ad incentivare e coadiuvare quest'ultima nell'individuazione degli assetti organizzativi e dei moduli procedurali più idonei a garantire un incremento del numero di istanze deliberate e quindi il raggiungimento dei previsti obiettivi temporali. Ciò ovviamente sempre nel rispetto dell'autonomia della Commissione.

Per quanto riguarda nello specifico le segnalazioni degli onorevoli interroganti sulle lamentate difficoltà operative della Commissione, si fa presente che, a seguito dei contatti tra la Commissione FIR stessa e l'Agenzia delle entrate, ai fini della stipula dell'apposita convenzione prevista dall'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2021, risulta che quest'ultima sia in fase finale di definizione.

Si comunica, inoltre, che, relativamente al trattamento economico dei componenti della Commissione tecnica FIR, sono stati effettuati i seguenti pagamenti relativi ai compensi e ai gettoni di presenza, emessi in

base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019:

anno 2019, per un totale di euro 104.146,62, (comprensivo di Irap Regione Lazio)

anno 2020, per un totale di euro 249.333,00 (comprensivo di Irap Regione Lazio).

Per il corrente esercizio finanziario la liquidazione dei compensi sarà effettuata in base alla quantificazione del numero di presenze che potrà avvenire al termine dell'anno corrente. Per il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto a favore degli aventi diritto, si stanno definendo, con l'Ufficio Centrale di Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato, le modalità di verifica della documentazione giustificativa.

Si rammenta, infine, che l'incremento di 5 membri del numero dei componenti della Commissione tecnica del FIR per un totale di 14 è stato deciso con intervento normativo deliberato dal Parlamento in sede di conversione (articolo 1-*quater*) del decreto-legge del 22 marzo 2021 n. 41 dalla legge del 21 maggio 2021 n. 69. Nel relativo decreto di nomina potrebbe essere previsto che, in caso di parità di voto, prevalga quello del Presidente della Commissione tecnica.

ALLEGATO 2

5-06433 Fragomeli: Iniziative per il sostegno ed il rilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si riscontra l'interrogazione relativa al rilancio della banca Monte dei Paschi di Siena.

Come noto, l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale della Banca MPS è stato attuato nel 2017, nel contesto di una operazione di ricapitalizzazione precauzionale autorizzata dalla Commissione europea come intervento temporaneo, con l'impegno alla definizione dei tempi e modalità di cessione della partecipazione per fine 2021.

In tale prospettiva e per adempiere agli impegni assunti, è stato adottato il DPCM del 16 ottobre 2020, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a procedere alla dismissione della partecipazione detenuta nel capitale della Banca, secondo diverse modalità di vendita.

Sono state avviate quindi interlocuzioni con potenziali *partner* e la Banca ha anche aperto una « *data room* » per consentire ai soggetti interessati di acquisire le informazioni necessarie.

L'obiettivo è il rilancio dell'attività e un'adeguata valorizzazione della partecipazione detenuta dallo Stato.

È in tale contesto di operazione straordinaria che si collocano le tematiche citate dagli onorevoli interroganti, quali i contenziosi ancora pendenti e gli accordi con *partner* industriali.

Per quanto riguarda le misure di rafforzamento patrimoniale, lo Stato, come già comunicato in passato più volte dalla Banca, assicura il sostegno di competenza, subordinatamente al rispetto delle regole, italiane, europee e di vigilanza, in vigore.

Per quanto riguarda, inoltre, l'inserimento di MPS nella lista CONSOB dei titoli sotto monitoraggio, argomento richiamato in premessa dagli onorevoli interroganti, CONSOB, interpellata in proposito, ha ri-

ferito che a partire dal 2002 ha assoggettato taluni emittenti quotati, caratterizzati da incertezze sulla continuità aziendale, all'obbligo di diffondere – con cadenza mensile e trimestrale – un comunicato stampa, al fine di assicurare al mercato un tempestivo aggiornamento in ordine ad alcuni profili di criticità gestionale degli emittenti medesimi.

Più precisamente la CONSOB ha richiesto alla Banca, ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (« TUF »):

a) di diffondere al mercato su base mensile un comunicato stampa contenente informazioni aggiornate sulle azioni poste in essere e previste per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale, avuto riguardo in particolare al superamento dello « *shortfall patrimoniale* » attraverso una « *soluzione strutturale* » ovvero attraverso un rafforzamento patrimoniale, come indicato nella citata relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, evidenziando eventuali significativi scostamenti nella tempistica di realizzazione di dette azioni rispetto a quanto previsto in sede di redazione della più recente informativa finanziaria pubblicata;

b) integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente articolo 154-ter del TUF e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili, con informazioni in merito allo stato di implementazione del vigente piano industriale e finanziario, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Il prossimo aggiornamento informativo mensile è previsto in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 in calendario il 5 agosto 2021.

La Banca d'Italia, infine, interpellata per taluni aspetti di competenza nel quadro generale del sistema bancario, ha precisato che nel dicembre 2020, MPS ha annunciato al mercato l'approvazione di un nuovo piano strategico per il quinquennio 2021-25, da sottoporre al necessario confronto con la Commissione europea.

Come riportato nel comunicato stampa di MPS del 17 dicembre 2020, il Piano – approvato in pari data – «è stato predisposto avendo presenti, fra l'altro, i *commitment* assunti dal Governo italiano alla base del Piano di ristrutturazione definito per il periodo 2017-2021 e il conseguente DPCM del 16 ottobre 2020, nel cui ambito viene segnalato opportuno “avviare un processo di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero nel capitale sociale

di MPS, da realizzare con modalità di mercato e anche attraverso operazioni finalizzate al consolidamento del sistema bancario”. Il Piano è stato, quindi, elaborato ipotizzando iniziative strategiche coerenti con un sostanziale mantenimento dell'attuale modello operativo e dell'infrastruttura tecnologica della Banca, al fine di non porre vincoli ad ipotesi aggregative. Dal punto di vista patrimoniale, il Piano sottende un rafforzamento tale da consentire alla Banca di ripristinare gli indicatori di patrimonio regolamentare, con indicatore di CET1 *phased-in* costantemente superiore al 12 per cento e di affrontare oneri di ristrutturazione legati alla riduzione sostenibile della base costi ».

Qualunque iniziativa relativa ad MPS deve comunque necessariamente tener conto degli impegni assunti dallo Stato con la Commissione Europea e dell'esigenza di garantire un sostenibile equilibrio economico e patrimoniale della banca.

ALLEGATO 3

5-06434 Martinciglio: Approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea delle misure per la proroga del Superbonus 110 per cento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 14 luglio 2021 è prevenuta l'interrogazione parlamentare a risposta immediata in Commissione Finanze riguardante gli elementi di cui all'oggetto, nella quale si chiedono elementi informativi in merito ai tempi di definitiva approvazione del PNRR da parte della Unione Europea, tenuto conto che tale approvazione, specificatamente prevista dall'articolo 1, comma 74, legge n. 178 del 2020, condiziona l'efficacia delle proroghe previste per il Su-

perbonus, cessione del credito e sconto in fattura (commi 66-72), «alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea», fermi restando gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR.

Al riguardo si fa presente che tale approvazione del PNRR da parte del Consiglio Ecofin Unione Europea è avvenuta in data 13 luglio 2021.

ALLEGATO 4

5-06435 Cattaneo: Criticità connesse alla riduzione delle posizioni organizzative presso l'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi che hanno portato alla recente riduzione delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità presso l'Agenzia delle entrate.

La riduzione è stata disposta, con atti unilaterali dell'Agenzia del 25 maggio 2021, a seguito dell'accordo tra l'Agenzia stessa e le Organizzazioni Sindacali, nonostante ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, l'Ente avesse la possibilità di attingere a specifiche risorse da destinare al potenziamento di tali figure professionali.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

In applicazione dell'articolo 5, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, l'Agenzia in data 20 aprile 2021 ha avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per la definizione dei criteri di conferimento e revoca degli incarichi di posizioni organizzative, nonché i criteri per la graduazione delle stesse ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.

La sessione di confronto si è conclusa il 19 maggio 2021 con la presa d'atto dell'impossibilità di una convergenza sulla proposta formulata dall'Agenzia, nonostante le significative modifiche apportate alla stessa in accoglimento di alcune osservazioni e contributi forniti dalle Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri svolti.

La mancata intesa con le Organizzazioni Sindacali (nell'ambito dell'istituto del confronto e non di quello della « contrattazione ») relativamente alle posizioni organizzative e professionali e degli incari-

chi di responsabilità ha riguardato i criteri di affidamento e revoca degli incarichi, nonché i criteri per la graduazione delle posizioni stesse.

In applicazione dell'articolo 5, comma 2, del CCNL Funzioni centrali, decorsi trenta giorni dall'avvio del confronto l'Agenzia ha adottato la Direttiva del 25 maggio scorso per il conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità.

Le posizioni sono finanziate con le risorse provenienti dal bilancio dell'Agenzia: si tratta di euro 3.380.000,00 (in applicazione dell'articolo 28 del CCNL comparto Agenzie fiscali) già storicamente utilizzati a questo fine, a cui si aggiungono euro 4.521.000,00 lordo dipendente (euro 6.000.000,00 lordo Agenzia) previsti dall'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per « il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo ». Vanno inoltre aggiunte le somme, pari a euro 1.300.000,00, sottratte alla contrattazione dal CCNL Funzioni centrali, in quanto già destinate alle posizioni organizzative.

L'importo di euro 1.300.000,00, che grava sul FRD dell'anno 2021, è sottratto alla contrattazione integrativa, deriva dall'applicazione dell'articolo 28 del CCNL comparto Agenzie fiscali, che fissa in euro 2.500,00 l'onere a carico del Fondo per ogni posizione, nel limite del 2 per cento della dotazione organica della Terza area.

Non sono quindi utilizzate per il finanziamento delle posizioni organizzative

le ulteriori somme (utilizzate fino all'anno 2020) che confluiscono nel FRD. Infatti l'articolo 77, comma 1, primo periodo (Utilizzo Fondo Risorse Decentrate) – CCNL – Comparto Funzioni Centrali recita testualmente: « Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle progressioni economiche e delle risorse già destinate alle posizioni organizzative relative ad annualità precedenti ».

Complessivamente, dunque, le disponibilità per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità sono riassunte nella tabella che di seguito si riporta:

| Voci di Finanziamento (lordo dipendente) | |
|---|----------------|
| Oneri a carico del Fondo art. 77 c. 1 CCNL | € 1.300.000,00 |
| Oneri a carico del bilancio Agenzia art. 28 CCNL A.F. | € 3.380.000,00 |

| | |
|---|-----------------------|
| Oneri a carico del bilancio Agenzia art. 40-bis D.L. 162/2019 CCNL A.F. | € 4.521.477,02 |
| Totale disponibilità | € 9.201.477,00 |

La riduzione del numero delle posizioni organizzative deriva da una ristrutturazione dell'assetto degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

La revisione operata ha avuto, nell'alveo del mantenimento complessivo del presidio delle funzioni di coordinamento, il prioritario obiettivo di adeguare l'organizzazione alle modifiche di scenario intervenute in questi ultimi anni:

contrazione del personale;

introduzione, attivazione e copertura di 1.500 nuove posizioni organizzative ad elevata responsabilità previste dall'articolo 1 comma 93 lettera a) della legge n. 205 del 2017;

provvedimenti di riassetto delle strutture centrali, regionali e provinciali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-05962 Vietina: Sulla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne | 88 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 91 |
| 5-06168 Ubaldo Pagano: Sul numero minimo di alunni richiesto per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato | 89 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 92 |
| 5-05910 Quartapelle Procopio: Sul vincolo di permanenza per cinque anni scolastici nella scuola di assegnazione | 89 |
| ALLEGATO 3 (Testo della risposta) | 93 |
| 5-06051 Bella: Sulla situazione degli studenti delle scuole di Avellino | 89 |
| ALLEGATO 4 (Testo della risposta) | 94 |

INTERROGAZIONI

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Rossano Sasso.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05962 Vietina: Sulla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simona VIETINA (CI), pur apprezzando l'impegno del Governo nell'approntare misure per interventi e servizi adeguati alle realtà più piccole, non può che considerarlo solo un primo passo, che non può bastare. Riferendosi in particolare ai co-

muni di montagna, sottolinea che non basta parlare bene della montagna come del polmone verde d'Italia: bisogna che la montagna sia concretamente tutelata affinché non si spopoli. Insiste, in particolare, sull'urgenza di intervenire, perché non può bastare la redazione di un bando per la costruzione delle scuole: la politica deve sbrigarsi affinché gli interventi siano realizzati celermente, altrimenti le amministrazioni locali non saranno in grado di offrire quei servizi che sono fondamentali per contrastare il progressivo spopolamento dei comuni di montagna. Apprezzata la visione del Governo, che è nel senso auspicato con la sua richiesta, deve però constatare che non si riesce mai ad agire con il tempismo necessario per portare a compimento gli interventi cui le risorse vengono preordinate. Dopo aver ricordato che si potrebbe prendere a modello per una riforma il regolamento rurale francese, come suggerito anche nell'ambito dello staff

del ministro Bianchi, fa appello al sottosegretario Sasso affinché si attivi per un'azione immediata che consenta di assicurare alle scuole dei piccoli comuni un percorso formativo di qualità.

5-06168 Ubaldo Pagano: Sul numero minimo di alunni richiesto per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge che c'è il massimo impegno del Governo per la scuola e per dotare ogni scuola di un dirigente scolastico e di un direttore dei servizi generali e amministrativi.

Ubaldo PAGANO (PD), replicando, si dichiara consapevole delle difficoltà tecnico-normative che si oppongono alla stabile assegnazione di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi anche agli istituti sottodimensionati. La norma di buon senso introdotta nella legge di bilancio 2021, da tutti condivisa, è infatti limitata al solo anno scolastico 2021-2022, a fronte di uno stanziamento annuale. Tuttavia, ritenendo che l'indirizzo manifestato dal Parlamento sia quello di dare carattere strutturale a tale disposizione, auspica che le risorse possano assumere carattere pluriennale in occasione della prossima manovra finanziaria e che l'evoluzione impressa al prossimo anno scolastico diventi permanente. Apprezza pertanto la parte finale della risposta, che dà conto di un impegno anche del Governo in tal senso.

5-05910 Quartapelle Procopio: Sul vincolo di permanenza per cinque anni scolastici nella scuola di assegnazione.

Il sottosegretario Rossano SASSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) apprezza la disposizione introdotta nel decreto-legge cosiddetto « sostegni-bis » che, ridu-

cendo il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni, semplifica la situazione. Tuttavia, evidenzia che l'applicazione della disposizione a partire dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 comporterà il permanere del vincolo di permanenza per il prossimo anno scolastico. Pur comprendendo la difficoltà di contemperare le esigenze di continuità didattica degli studenti con quelle dei docenti con famiglia che prestano servizio lontano da casa, sottolinea la necessità di studiare misure attagliate alle specifiche situazioni familiari dei docenti, al fine di ridurre i disagi almeno per gli insegnanti con figli piccoli, soprattutto nel corso della fase di emergenza che appesantisce le situazioni familiari. Invita a prestare attenzione alle conseguenze di un vincolo di permanenza penalizzante per la conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro: l'effetto potrebbe essere contrario a quello voluto se i docenti in difficoltà ricorressero a strumenti, quali la malattia, con pregiudizio per gli studenti. Fa presente che si tratta di una disposizione che nuoce in particolare alle lavoratrici donne, che sono la maggioranza del corpo docente e che hanno le maggiori responsabilità nell'educazione dei figli. In ogni caso, considera un passo in avanti la riduzione del suddetto vincolo da cinque a tre anni.

5-06051 Bella: Sulla situazione degli studenti delle scuole di Avellino.

Il sottosegretario Rossano SASSO, premesso che può rispondere solo di quanto accaduto sotto il Governo Draghi e comunque non delle decisioni del sindaco di Avellino, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Aggiunge che il Governo è perfettamente consapevole delle conseguenze che la didattica a distanza ha provocato: evidenziate dall'ultimo rapporto dell'Invalsi, che mostra come l'epidemia abbia travolto la comunità scolastica. Nel rapporto si parla di disastro formativo, di analfabetismo crescente e di aumento della dispersione scolastica: fenomeni dalla consistenza preoc-

cupante già prima dell'emergenza Covid-19. Gli effetti negativi sono stati particolarmente penalizzanti per le regioni del Mezzogiorno. Assicura che il Ministro dell'istruzione, lui e la sottosegretaria Floridia sono fermamente convinti che il ricorso alla didattica a distanza debba essere l'*extrema ratio*, e non la regola. Assicura l'impegno del Ministero a fare il possibile per ottenere dalle autorità sanitarie l'adozione di nuovi protocolli.

Marco BELLA (M5S), replicando, precisa di aver voluto, con la sua interrogazione, richiamare l'attenzione sulla città di Avellino, che si è classificata come ultima città in Europa per numero di giorni di didattica in presenza nell'ultimo anno scolastico. Dopo aver ricordato l'appello delle agenzie delle Nazioni Unite Unesco e dell'Unicef per la riapertura delle scuole, al fine di scongiurare una « catastrofe generazionale », evidenzia che il Ministero avrebbe potuto agire ricorrendo in giudizio contro le ripetute ordinanze del sindaco di Avellino – tra l'altro reiterate a cadenza di pochi giorni – per bloccare il ritorno della

didattica in presenza, consentito invece nella maggior parte delle scuole italiane. Premesso che la chiusura delle scuole, come mostrano le evidenze scientifiche, non contribuisce a frenare l'epidemia, apprezza le dichiarazioni di impegno del Governo, ma esprime il timore che non si stia comunque facendo abbastanza: occorrerebbe rendere possibile un tracciamento efficace e risolvere i problemi del trasporto pubblico urbano e degli assembramenti. La mancata risoluzione di questi problemi ostacola la riapertura delle scuole in presenza, nonostante l'evidenza che il danno per la formazione degli studenti con le scuole chiuse è di gran lunga maggiore rispetto al rischio di contagio con le scuole aperte. Conclude raccomandando all'attenzione del sottosegretario Sasso e del Governo in generale il problema del diritto all'istruzione degli studenti della città di Avellino.

Vittoria CASA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-05962 Vietina: Sulla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Vietina, abbiamo ben chiaro che bisogna investire sulla qualità degli ambienti di apprendimento e sulla continuità del percorso formativo che deve essere assicurato anche nei piccoli comuni e nelle aree interne, rivedendo da subito e in modo organico il dimensionamento delle scuole e della rete scolastica territoriale, specie nelle aree più fragili.

È indubbio che per fronteggiare le straordinarie conseguenze della pandemia, come pure il progressivo calo demografico destinato a cambiare i numeri e la geografia della scuola italiana è necessario operare in modo puntuale sulla disciplina del dimensionamento.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 prevede che « nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dallo stesso decreto ».

Ciò posto, ricordo come il tema del dimensionamento scolastico, ivi compresa la revisione della disciplina in tale materia, sia all'attenzione del Ministero avendo trovato solo una prima risposta nella legge di bilancio per il 2021 che ha ridotto, per l'anno scolastico 2021/2022, da 600 a 500 unità il numero minimo di alunni necessario perché le scuole possano essere au-

tonome. Per le istituzioni delle piccole isole, dei comuni montani, delle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche vi è l'ulteriore riduzione a 300 unità.

In tal senso, il PNRR da lei richiamato, offre un'occasione preziosa per creare un nuovo modello di scuola attraverso la riforma dell'organizzazione del sistema scolastico contenuta nella Missione 4 « Istruzione e Ricerca », con il precipuo fine di fornire soluzioni concrete alla riduzione del numero degli alunni per classe e al dimensionamento della rete scolastica. L'intervento, in particolare, mira a superare l'identità tra classe demografica e aula, anche per venire incontro alle problematiche scolastiche nelle aree di montagna, nelle aree interne e nelle scuole di vallata. Tale impegno ed il relativo processo normativo sarà avviato quanto prima dal Ministero dell'istruzione.

Concludo, richiamando l'attenzione sulle risorse da ultimo stanziato che tra l'altro incidono proprio su alcuni aspetti delle tematiche da lei rappresentate. Si tratta di 40 milioni destinati al finanziamento di interventi di costruzione di scuole innovative nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. La misura nasce dalla volontà di offrire servizi adeguati alle realtà più piccole, evitare il loro spopolamento e potenziare il ruolo della scuola al loro interno. Inoltre, ricordo che il Ministro dell'istruzione ha firmato anche un decreto per 50 milioni di investimenti INAIL per gli stessi interventi di edilizia scolastica nelle aree interne.

ALLEGATO 2

5-06168 Ubaldo Pagano: Sul numero minimo di alunni richiesto per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Ubaldo Pagano, come da lei ricordato il comma 978 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2021 riduce, per il solo anno scolastico 2021/2022 e nel limite di spesa 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro per l'anno 2022, il numero minimo di alunni necessario affinché alle istituzioni scolastiche possano essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Si passa da 600 a 500 unità, ovvero da 400 a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Conseguentemente, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite, in reggenza, a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche, alle stesse non può essere assegnato in via esclusiva neppure un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Alla luce di quanto sopra, l'amministrazione per garantire l'assegnazione di un dirigente scolastico o direttore dei servizi generali e amministrativi titolare, prende in considerazione le istituzioni scolastiche normodimensionate che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 e ai sensi del nuovo disposto normativo del citato comma 978 mantengono tale caratteristica per tutto il triennio 2021/2024.

Ciò al fine di poter stabilizzare i dirigenti scolastici e di poter fare accedere loro alla mobilità interregionale sui posti di cui in argomento con inizio dell'incarico dall'anno scolastico 2021/2022. In caso contrario, difatti, non potrebbe essere conferito l'incarico triennale.

In virtù di tale assunto, l'amministrazione non conferisce incarichi di titolarità ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi gene-

rali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche nelle quali manchi il requisito della stabilità, quali normodimensionate, nel triennio 2021/2024; tali istituzioni scolastiche vanno, quindi, assegnate in reggenza ai dirigenti scolastici e ai direttori dei servizi generali e amministrativi titolari in altre istituzioni.

Inoltre, le istituzioni scolastiche da ultimo richiamate non sono tenute in considerazione dall'amministrazione ai fini della determinazione del contingente per le immissioni in ruolo di dirigenti scolastici. La limitata validità del normodimensionamento prevista dalla legge e dalla copertura finanziaria circoscritta all'anno scolastico di riferimento comporta che le stesse istituzioni scolastiche difficilmente possano essere ricomprese nel computo delle sedi disponibili per i trasferimenti interregionali.

A quanto fin qui illustrato, aggiungo che il Ministero mantiene costante ed elevata l'attenzione sulla disciplina del dimensionamento della rete scolastica, oggetto di proposte emendative anche al cosiddetto decreto « sostegni *bis* » – alcune delle quali fortemente sostenute dal Ministero – che tuttavia, non sono state approvate in quanto la copertura del provvedimento in questione non ha permesso di finanziare misure a regime.

Posso assicurarle che ogni iniziativa volta a realizzare gli obiettivi del nuovo modello organizzativo di scuola previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compresa la revisione della disciplina in materia di dimensionamento scolastico, nel senso da lei auspicato, sarà sostenuta dal Ministero dell'istruzione e dal sottoscritto in occasione del primo veicolo normativo utile.

ALLEGATO 3

5-05910 Quartapelle Procopio: Sul vincolo di permanenza per cinque anni scolastici nella scuola di assegnazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Quartapelle Procopio, come noto, il vincolo quinquennale è stato introdotto, inizialmente, con la legge di bilancio n. 145 del 2018, solo per il personale docente delle secondarie assunto a seguito del concorso straordinario del 2018. In seguito, è stato esteso, dalla legge n. 159 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, a tutti i docenti a prescindere dalla modalità di reclutamento, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020-2021, parificando così per i docenti neoassunti gli anni di permanenza in servizio nella stessa sede a quanto previsto per la generalità dei dipendenti pubblici all'articolo 35, comma 5-*bis* del T.U. in materia di pubblico impiego.

Ciò posto, la necessità da lei rappresentata trova una prima risposta con il recente decreto cosiddetto « Sostegni *bis* » che, intervenendo sull'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e sull'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 riduce il vincolo di permanenza dei docenti neoassunti sulla sede di prima assegnazione da cinque a tre anni.

Inoltre, il decreto sopra richiamato prevede che nel corso della carriera lavorativa

del docente, lo stesso possa presentare domanda di mobilità non prima di tre anni rispetto al trasferimento precedente, qualora questo sia avvenuto all'interno di una sede della provincia richiesta. Tale ultima disposizione si applicherà a decorrere dalla mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023 per non incidere sulle procedure in corso.

Onorevole, la scelta di ridurre – ma non di eliminare – il vincolo da quinquennale a triennale risponde all'esigenza di garantire adeguata stabilità agli organici così da migliorare la continuità didattica attraverso una corrispondente programmazione educativo-didattica.

La nuova previsione è indubbiamente una misura a vantaggio degli studenti e delle istituzioni scolastiche autonome poiché mira all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, allo scopo di preservare l'esigenza di garantire la comunità educante in relazione alla continuità didattica, contenendo il fenomeno delle cosiddette « cattedre vuote » e nello stesso tempo soddisfa le legittime aspettative dei docenti.

ALLEGATO 4

5-06051 Bella: Sulla situazione degli studenti delle scuole di Avellino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bella, mi permetta, innanzitutto, di chiarire che questo Esecutivo ha sempre profuso il massimo impegno per limitare il ricorso alla didattica a distanza alle sole condizioni caratterizzate da una particolare gravità del rischio epidemiologico, disponendo misure a carattere nazionale volte a garantire il più equo bilanciamento tra il diritto allo studio e il diritto alla salute.

Ciò premesso, concordo con Lei: l'emergenza sanitaria ha inevitabilmente accentuato problematiche preesistenti, ha esacerbato le disegualianze e accresciuto le fragilità. Per questo abbiamo voluto un Piano di accompagnamento, un ponte tra quest'anno e il prossimo, un'occasione che sta consentendo a bambini e ragazzi di rafforzare gli apprendimenti e recuperare la socialità, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale.

Si tratta del Piano scuola estate da 510 milioni di euro. Di questi, 150 milioni sono risorse stanziare già dal cosiddetto « decreto sostegni », invece la parte più consistente – 320 milioni, di cui il 70 per cento dedicato proprio alle scuole del Mezzogiorno, e ulteriori 40 milioni destinati al recupero delle povertà educative – deriva dal Piano Operativo Nazionale (PON).

La partecipazione delle istituzioni scolastiche è stata davvero significativa: ben 5.888 si sono candidate per ottenere i fondi e partecipare alle attività, di cui 5.162 scuole statali su 8.054.

Analogo impegno, le assicuro Onorevole, stiamo approfondendo per garantire un regolare avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico. Le misure contenute nel cosiddetto « sostegni *bis* » all'esame di questo ramo del Parlamento lo testimoniano.

A tal fine, con il comma 4 dell'articolo 58 del citato « sostegni *bis* », è stato istituito un apposito Fondo per l'emergenza nello stato di previsione del Ministero.

Le scuole statali potranno contare su ulteriori 350 milioni necessari alla ripresa dell'attività in presenza in totale sicurezza. Per gli stessi fini, ulteriori 50 milioni sono stati destinati alle scuole paritarie. Con riferimento a quest'ultime, tra gli emendamenti approvati in Commissione bilancio al decreto « sostegni *bis* » segnalò, in particolare, l'approvazione di una proposta emendativa che destina ulteriori dieci milioni alle scuole paritarie anche dell'infanzia.

Le predette risorse potranno essere impiegate dalle istituzioni scolastiche per acquistare dispositivi di protezione personale, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, DSA e BES, per contrastare la dispersione scolastica, per l'acquisto e l'utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, nonché per adattare gli spazi interni ed esterni e le loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Inoltre, grazie ad un'ulteriore misura contenuta nel « sostegni *bis* » sarà possibile concedere in comodato d'uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari meno abbienti dispositivi digitali dotati di connettività, al fine, tra l'altro, di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, nel limite dei 20 milioni a tal fine stanziati; nonché i dirigenti degli uffici scolastici regionali potranno attivare ulteriori

incarichi temporanei a docenti fino al 30 dicembre 2021 proprio per il recupero degli apprendimenti che le istituzioni scolastiche potranno impiegare in base alle loro esigenze nella loro autonomia.

Aggiungo, ancora, che grazie alle misure adottate col richiamato decreto, gli enti locali disporranno di ulteriori 70 milioni per l'affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare – come da lei augurato – il numero di spazi per la didattica.

Inoltre, in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico i tavoli prefettizi, già costituiti, potranno definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale al fine di risolvere le problematiche relative al trasporto scolastico, nodo nevralgico per garantire un rientro a scuola in piena sicurezza.

A tal fine l'articolo 51 del citato « sostegni *bis* » stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 816, della legge n. 178 del 2020, di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei già menzionati tavoli prefettizi. Inoltre lo stesso articolo 51 dispone al comma 7, ai fini di un migliore raccordo tra gli orari di inizio e termine anche delle attività didattiche e gli orari del servizio del trasporto pubblico locale l'istituzione di un Fondo di 50 milioni di euro per il 2021 presso il Ministero dell'infrastrutture destinato all'erogazione di contributi anche agli istituti scolastici che provvedono, previa nomina, del *mobility manager* scolastico, a predisporre un piano spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni.

Onorevole, la sfida per la scuola resta la medesima di sempre: non lasciare indietro nessuno.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2866 Gariglio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 96 |
|--|----|

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.

C. 2866 Gariglio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FICARA, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione avvia nella giornata odierna l'esame della proposta di legge C. 2866, recante modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo.

La proposta di legge si compone di due articoli ed interviene, in funzione di semplificazione, sulla materia dell'ordinamento amministrativo delle navi, in particolare in relazione alle procedure di iscrizione e trasferimento delle navi tra registri di dif-

ferenti Paesi, sia dell'Unione europea che di Stati terzi, in relazione alle formalità per la partenza delle navi dagli scali nazionali, sulle ispezioni e visite a cui devono essere sottoposte le navi, nonché sull'impiego dei lavoratori marittimi sulle navi e le relative retribuzioni.

La proposta apporta in tal senso, con l'articolo 1, una serie di modifiche al codice della navigazione, mentre con l'articolo 2 interviene sull'ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo.

Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) introduce nel Codice della navigazione il nuovo articolo 152-*bis*, che prevede la nuova fattispecie dell'iscrizione provvisoria della nave nei registri nazionali. Con tale nuova fattispecie si intende superare l'utilizzo dell'attuale unico e complesso meccanismo previsto, ossia l'iscrizione definitiva nei registri nazionali per le navi provenienti da registri esteri, in modo anche da realizzare una contestualità tra la consegna della nave, l'iscrizione della nave nei registri e la trascrizione dell'eventuale ipoteca (che l'art. 565 del Codice della navigazione prevede possa essere solo volontaria), cosa oggi non possibile per la complessità della procedura ed i tempi ad essa correlati.

L'articolo disciplina dettagliatamente la procedura e il regime dell'iscrizione provvisoria.

La lettera *b*) del comma 1 modifica l'art. 153 del Codice, al solo fine di un coordinamento formale.

La lettera *c*) modifica l'art. 156 del codice, che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione, per quanto attiene alla procedura d'urgenza per la vendita di una nave italiana all'estero e della relativa fideiussione, richiesta per poter ottenere immediatamente la cancellazione della nave dai registri italiani.

In particolare, con la modifica della lettera *c*), n. 1, si novella il comma 5 dell'articolo 156 del Codice, al fine di consentire, nei casi di cancellazione della nave dai registri, il rilascio di un'unica fideiussione o di un'altra garanzia assicurativa (rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art. 13 del codice delle assicurazioni private), a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale e in modo da evitare di dover attendere il nulla osta degli enti pubblici interpellati dalla Capitaneria di porto competente. Con la modifica della lettera *c*), n. 2, si novella il comma 6, introducendo il rinvio all'applicazione dell'articolo 67-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, al fine di prevedere un termine di trenta giorni, dalla data di richiesta della Capitaneria, per l'accertamento contributivo da parte degli enti previdenziali. Con la modifica della lettera *c*), n. 3, si novella il comma 8, relativo all'ipotesi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, che prevede che la sospensione dell'abilitazione alla navigazione sia consentita solo previa autorizzazione data dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti: tale procedura viene ora riferita, con la novella in esame, alla sola ipotesi di una nave iscritta nel registro di uno Stato non appartenente all'Unione europea, escludendone pertanto l'applicazione per le navi UE, per le quali, con la successiva modifica della lettera *c*), n. 4, si introduce il nuovo comma 8-*bis* che disciplina appunto tali casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave sia iscritta nel registro di un altro

Paese dell'Unione europea che consenta la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione.

Il nuovo comma 8-*bis* consente pertanto la sospensione dell'abilitazione alla navigazione, di cui all'articolo 149 del Codice, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi della normativa vigente, prevedendo che l'ufficio marittimo di iscrizione della nave, constatato che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 29 della legge n. 234 del 1989 e alle relative norme applicative, proceda alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione devono essere date immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché pubblicità mediante affissione negli uffici del porto.

La lettera *d*) modifica l'articolo 172-*bis*, che disciplina le ipotesi di « Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco », al fine di semplificare le procedure di impiego dei lavoratori marittimi su navi appartenenti allo stesso armatore, anche qualora rientrino sotto la competenza di autorità marittime diverse.

Con la modifica proposta al primo comma dell'articolo 172-*bis*, si consente alle autorità marittime, anche congiuntamente, di autorizzare l'esenzione delle annotazioni di imbarco e sbarco del personale. Viene aggiunto inoltre un periodo che specifica che l'autorizzazione è valida in tutti i porti nazionali compresi nell'area di competenza delle autorità marittime che l'hanno rilasciata. Analogo riferimento alle autorità marittime congiuntamente, anziché alla singola autorità, viene inserito nel secondo e quarto comma dell'articolo 172-*bis*.

La lettera *e*) modifica l'articolo 174, in materia di voci da inserire nel giornale nautico, in senso di semplificazione, al fine di eliminare l'obbligo desueto di annotare alcune voci, in considerazione delle procedure più moderne attualmente utilizzate. In particolare la lettera *e*), n. 1 dispone la sostituzione del secondo comma dell'articolo 174, con una nuova formulazione in

base alla quale devono essere annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione. La lettera *e*), n. 2, inserisce un nuovo comma, dopo il quarto, all'articolo 174, che esclude le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo della tenuta del giornale di carico.

La lettera *f*) modifica l'articolo 175, disponendo che l'obbligo di tenere a bordo il giornale telegrafico sia sostituito dall'obbligo, per le navi munite di impianto radiotelegrafico, di essere provviste o del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del più moderno giornale del Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*).

La lettera *g*) modifica l'articolo 179, in materia di « Nota di informazioni all'autorità marittima », al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla partenza delle navi che fanno scalo presso i porti nazionali: in linea con quanto previsto dall'articolo 8, comma 10 del decreto-legge n. 179 del 2010, con il quale è stata recepita la direttiva 2010/65/UE, che prevede la trasmissione elettronica dei formulari FAL dell'IMO attraverso l'interfaccia unica costituita dal *Port management information system* (PMIS), si consente che le formalità previste dall'articolo 179 possano essere effettuate integralmente dal raccomandatario marittimo o da un altro funzionario o persona autorizzata dal comandante, al fine di alleggerire gli adempimenti che attualmente devono essere effettuati da parte del comandante della nave. Vengono a tal fine modificati i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 179.

La lettera *h*) modifica il secondo comma dell'articolo 569 del codice, in materia di documenti per la pubblicità dell'ipoteca relativa alle navi, in particolare sul contenuto della nota con la quale si chiede la trascrizione di un'ipoteca sulla nave.

In particolare, con la lettera *h*), n. 1, si modifica la lettera *d*) del secondo comma, richiedendo anche l'indicazione della valuta, oltre che dell'importo della somma per la quale è fatta la trascrizione dell'ipoteca, in modo da chiarire che nel caso di

importo dell'ipoteca in valuta estera questa possa essere indicata nella nota. Con la lettera *h*), n. 2 si modifica la lettera *f*) prevedendo, in ottica di semplificazione, che il tempo dell'esigibilità del credito venga indicato direttamente o mediante richiamo al titolo, intendendosi in tal modo consentire anche di rinviare al titolo del contratto di finanziamento navale.

La lettera *i*) introduce il nuovo art. 577-*bis* relativo al « Consolidamento dell'ipoteca », che prevede che qualora, a seguito del cambio di registro di una nave, sia iscritta nel nuovo registro un'ipoteca volta a garantire le medesime obbligazioni originariamente garantite da un'ipoteca volontaria trascritta nel registro di provenienza e cancellata ai fini del cambio di registro di iscrizione della nave, i termini di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cioè i sei o i dodici mesi previsti per il consolidamento dell'ipoteca, decorrono dalla data di costituzione dell'ipoteca originaria.

L'articolo 2, comma 1, prevede che le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 (che obbligano i datori di lavoro o committenti a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso strumenti di pagamento tracciabili vietando, salvo determinate eccezioni, che il pagamento possa avvenire per mezzo di denaro contante) non si applichino agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo impiegato a bordo di navi adibite a traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili.

L'articolo 2, comma 2, apporta modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante norme in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi. Si tratta in particolare delle norme dell'articolo 18 relative alle tipologie di visite a cui sono sottoposte le navi.

In particolare, il comma 2 aggiunge un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, il quale dispone che le visite previste dall'articolo 18 si effettuino solo per le navi che non rientrino nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2016, in occasione delle quali viene effettuata anche la vigilanza sul rispetto della citata legge n. 1045 del 1939, mentre per le navi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2016, quindi per le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima, si dispone che non siano sottoposte alle visite di cui all'articolo 18 e alle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, applicandosi pertanto per queste ultime le sole visite (ivi definite ispezioni) previste dallo stesso decreto legislativo n. 32 del 2016.

Infine l'articolo 2, comma 3, modifica l'articolo 176 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), relativamente alle visite e collaudi per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi da parte degli ispettori del Ministero dello sviluppo economico. Le disposizioni del comma 3 hanno la finalità di limitare la competenza degli ispettori al solo rilascio e rinnovo della licenza radio.

A questo scopo con la lettera *a*) il comma 1 dell'articolo 176 viene abrogato, con la lettera *b*) il comma 2 viene modificato, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico effettui, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante collaudi e ispezioni ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; nel caso di attivazione della stazione radioelettrica che il collaudo sia limitato solo ai fini del rilascio della licenza di cui agli articoli 160 e 183 del Codice delle comunicazioni elettroniche e infine che l'obbligatorietà del collaudo sia estesa anche alle ispezioni straordinarie in caso di necessità (nuova lettera *d-bis*); con la lett. *c*) i commi 3 e 5 sono abrogati. Con la lettera *d*) si modifica il comma 6 dell'articolo 176, al fine di inserire il rinvio alle ispezioni di cui al comma 2 nella disposizione che consente di effettuare tutti gli accertamenti e le indagini

ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto; con la lettera *e*) viene abrogato il comma 7 in base al quale il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica, può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda; in collegamento con tale ultima disposizione, il successivo comma 4 dell'articolo 2 modifica infine l'articolo 5 del decreto legislativo n. 104 del 2011, abrogando il comma 2 e il riferimento allo stesso comma contenuto al comma 1, prevedendo così di affidare agli organismi riconosciuti il compito di effettuare le visite ai fini del rilascio e del rinnovo del certificato radio e delle relative ispezioni annuali.

Conclude ricordando che il testo della proposta di legge è frutto di un lavoro di approfondimento del relatore Gariglio, sulla base delle audizioni svolte con le associazioni del comparto nel corso dell'ultimo anno e mezzo.

Davide GARIGLIO (PD), *relatore*, evidenzia come nel testo si condensino una serie di questioni poste da parte delle organizzazioni del comparto marittimo. Precisa inoltre che l'ambito di intervento avrebbe potuto essere più ampio, ma non ha voluto intervenire con norma primaria su disposizioni contenute in norme secondarie: la necessità di rispettare il principio dell'ordinamento naturale delle fonti ha in questo caso limitato l'azione riformatrice del legislatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ringrazia il proponente ed il relatore per il testo all'esame della Commissione. Fa inoltre presente che la propria parte politica sta elaborando una proposta sulla medesima materia, di cui chiederà l'abbinamento con quella in oggetto.

Paolo FICARA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 101 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore)</i> | 106 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| 5-06415 Bologna: Indirizzi in tema di <i>governance</i> dei dispositivi medici | 102 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 107 |
| 5-06416 Lapia: Iniziative per l'inserimento delle patologie lisosomiali all'interno dello <i>screening</i> neonatale esteso | 102 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 108 |
| 5-06417 Bagnasco: Iniziative per escludere i farmaci plasmaderivati dal <i>payback</i> per il ripiano della spesa farmaceutica | 102 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 110 |
| 5-06418 Carnevali: Attuazione della normativa che consente l'assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno di corso | 103 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 112 |
| 5-06419 Noja: Esonero dall'obbligo di quarantena per coloro che provengono dal Regno Unito che dimostrino di essere vaccinati | 103 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 113 |
| 5-06420 Boldi: Iniziative per garantire il tempestivo accesso ai farmaci orfani e agli altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale | 103 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 114 |
| 5-06421 Sportiello: Misure volte a garantire la continuità dell'assistenza medica territoriale . | 103 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> | 116 |
| 5-06422 Bellucci: Rivalutazione della scelta dell'AIFA di dispensare la pillola dei « 5 giorni dopo » senza prescrizione anche a ragazze minorenni | 104 |
| <i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> | 117 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza
della vicepresidente Rossana BOLDI. — In-

terviene la Ministra per le pari opportunità
e la famiglia, Elena Bonetti.

La seduta comincia alle 13.45.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.**Nuovo testo C. 2561 Governo.***(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2021.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che sul provvedimento in oggetto, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione, sono pervenuti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte che la V Commissione ha comunicato, per le vie brevi, che esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea, mentre l'VIII Commissione non esprimerà il parere.

Avverte, quindi, che il relatore, deputato De Filippo, ha presentato delle proposte emendative volte esclusivamente a recepire le condizioni e le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni I, VII, XI e dalla Commissione per le questioni regionali *(vedi allegato 1)*.

Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione di tali proposte emendative e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri su di esse.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, segnala che l'emendamento 3.100 è volto a recepire un'osservazione di carattere tecnico contenuta nel parere espresso dalla VII Commissione.

L'emendamento 5.100 recepisce la condizione posta nel parere espresso dalla XI Commissione, volta a circoscrivere l'utilizzo dei voucher alle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona. L'emendamento 7.100 recepisce in parte l'osservazione contenuta nel parere della I Commissione e la condizione presente in quello espresso dalla Commissione per le questioni regionali, in materia di coinvolgimento della Conferenza unificata nella predisposizione dei decreti attuativi. Raccomanda, quindi, l'approvazione di tali proposte emendative.

La ministra Elena BONETTI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100, 5.100 e 7.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.100, 5.100 e 7.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza s'intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La ministra Elena BONETTI ringrazia il relatore, la presidenza della Commissione e i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari per il loro contributo, che ha consentito di arricchire un testo importante con una partecipazione carattere trasversale. Sottolinea, in particolare, il valore politico del confronto che si è svolto tra maggioranza e opposizione.

Rossana BOLDI, *presidente*, a nome di tutta la Commissione, ringrazia la ministra Bonetti per la sua costante presenza e per lo spirito di collaborazione manifestato durante l'esame del provvedimento in discussione.

La seduta termina alle 13.50.**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06415 Bologna: Indirizzi in tema di governance dei dispositivi medici.

Fabiola BOLOGNA (CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (CI), replicando, sottolinea che nell'ambito della gestione dei dispositivi medici occorre distinguere il piano degli aspetti di natura tecnica, che possono essere gestiti nell'ambito di un tavolo di lavoro a livello ministeriale, da quello della *governance*, definendo il ruolo dei ministeri, delle regioni e delle agenzie specializzate, in particolare in relazione al cosiddetto *health technology assessment*.

Rileva che in tale contesto l'obiettivo fondamentale appare quello di migliorare la qualità di vita dei pazienti, garantendo la sicurezza dei dispositivi, osservando che occorre affrontare anche il tema del *payback*, tutelando le imprese che operano nel settore.

In conclusione, ricorda che l'appropriatezza dell'uso di dispositivi si fonda sulla formazione e sull'aggiornamento del personale sanitario.

5-06416 Lapia: Iniziative per l'inserimento delle patologie lisosomiali all'interno dello screening neonatale esteso.

Mara LAPIA (MISTO-CD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mara LAPIA (MISTO-CD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che in tempi rapidi sia assicurata la piena operatività delle misure evidenziate nella stessa. Nel precisare che la propria interrogazione risponde alle sollecitazioni provenienti dalle associazioni di pazienti, ricorda che per le patologie lisosomiali lo *screening* rappresenta uno strumento fondamentale per intervenire con terapie la cui efficacia è fortemente condizionata da una diagnosi precoce.

5-06417 Bagnasco: Iniziative per escludere i farmaci plasmaderivati dal payback per il ripiano della spesa farmaceutica.

Roberto BAGNASCO (FI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto BAGNASCO (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la precisione della risposta, ricordando che si registra una forte richiesta di plasmaderivati, con una crescita dei costi di produzione. Si dichiara preoccupato per il dato contenuto nella risposta in relazione al fatto che la raccolta a livello nazionale riesce a coprire solo il 75 per cento del fabbisogno di immunoglobuline, valutando invece positivamente i dati forniti circa la qualità e la sicurezza della produzione.

Rileva come nota positiva contenuta nella risposta la decisione di avviare una ricontrattazione del prezzo tenendo conto dell'aumento dei costi delle materie prime. In conclusione, nel ribadire l'importanza fondamentale dei farmaci emoderivati per molti malati, invita a scongiurare in ogni modo eventuali problematiche relative alla loro disponibilità.

5-06418 Carnevali: Attuazione della normativa che consente l'assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno di corso.

Elena CARNEVALI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, reputa dettagliata ed esaustiva la risposta fornita, esprimendo soddisfazione per l'impegno manifestato dal Ministero della salute a pervenire alla completa attuazione della normativa che prevede l'assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno di corso. Segnalando che in tal modo è possibile prevenire il rischio di una « fuga dei cervelli », si augura che possa essere completata in tempi rapidi la procedura per l'adozione dello schema di decreto sull'accordo quadro relativo alla formazione degli specializzandi.

Nel riconoscere lo sforzo significativo fatto per incrementare ulteriormente il numero di contratti di specializzazione, ricorda che molte aziende sanitarie stanno effettuando importanti investimenti sulla formazione e sull'utilizzo a tempo parziale degli specializzandi e che, pertanto, una sollecita soluzione delle problematiche segnalate con l'atto di sindacato ispettivo, oltre che doverosa nei confronti dei giovani medici, corrisponde agli interessi del Servizio sanitario nazionale.

5-06419 Noja: Esonero dall'obbligo di quarantena per coloro che provengono dal Regno Unito che dimostrino di essere vaccinati.

Massimo UNGARO (IV) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Massimo UNGARO (IV), replicando, nel precisare che la propria interrogazione riguarda esclusivamente le persone che hanno completato il ciclo vaccinale e ricordando che l'ordinanza ministeriale che introduce una quarantena obbligatoria per chi arriva in Italia dal Regno Unito ha efficacia fino al prossimo 30 luglio, invita a valutare con attenzione la posizione dei vaccinati alla scadenza di tale termine, ricordando la numerosità della comunità italiana presente in quel Paese.

5-06420 Boldi: Iniziative per garantire il tempestivo accesso ai farmaci orfani e agli altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale.

Rossana BOLDI (LEGA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rossana BOLDI (LEGA), replicando, pur trovando la risposta molto dettagliata, si dichiara tuttavia insoddisfatta. Al riguardo rileva che, al di là di quelli che possono essere gli esiti di alcune comparazioni tra Stati, i tempi medi per la disponibilità di farmaci rari appaiono comunque troppo lunghi in relazione alle esigenze dei pazienti. Nel ricordare che la normativa vigente prevede anche la possibilità di tenere sedute straordinarie dei comitati dell'Aifa per velocizzare i tempi, evidenzia che i ritardi eccessivi sono dovuti in gran parte alla fase di contrattazione sui costi. Si augura, pertanto, che il Ministero della salute agisca sull'Aifa al fine di ridurre i tempi per l'autorizzazione dei farmaci oggetto della sua interrogazione.

5-06421 Sportiello: Misure volte a garantire la continuità dell'assistenza medica territoriale.

Gilda SPORTIELLO (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara consapevole dell'impegno profuso dall'attuale Governo, e da quelli che lo hanno preceduto nel corso della presente legislatura, per risolvere i problemi legati alla carente programmazione negli anni passati relativa al reclutamento dei medici di medicina generale per far fronte ai prevedibili pensionamenti. Nel valutare favorevolmente questa inversione di rotta, confermata anche con le misure inserite nel PNRR, sottolinea che occorre affrontare con misure adeguate anche l'emergenza più immediata, in ragione del fatto che in molte realtà territoriali si è già verificata una notevole carenza di medici, con un drammatico impatto sui bisogni di salute della popolazione.

Invita a considerare l'ipotesi di un richiamo in servizio dei medici attualmente in quiescenza, considerando che la tendenza in atto, che prevede un potenziamento dei servizi di prossimità, rende ancora più centrale la figura dei medici di medicina generale. Nel segnalare la possibilità di prevedere percorsi di specializzazione in cure primarie, ribadisce l'auspicio di interventi tempestivi per affrontare le criticità evidenziate nella propria interrogazione.

5-06422 Bellucci: Rivalutazione della scelta dell'AIFA di dispensare la pillola dei « 5 giorni dopo » senza prescrizione anche a ragazze minorenni.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, si dichiara particolarmente insod-

disfatta della risposta ricevuta, conoscendo la sensibilità del sottosegretario Costa sul tema della vita e della sua tutela. Precisa che la propria insoddisfazione è determinata anche dal carattere squisitamente tecnico della risposta che non tiene conto di un contesto più ampio, sottovalutando i rischi di carattere psicologico, sociale e relazionale nell'utilizzo della pillola dei « 5 giorni dopo » da parte delle minorenni. Ricorda, in proposito, che proprio l'Organizzazione mondiale della sanità citata nella risposta afferma che la salute non deve essere considerata come semplice assenza di malattia ma come condizione generale di benessere.

Evidenzia che la decisione assunta dall'Aifa circa l'eliminazione della prescrizione aumenta la solitudine dei minori in una fase particolarmente delicata della loro esistenza, segnalando che invece la prescrizione è prevista per l'utilizzo della pillola anticoncezionale tradizionale.

Quanto alle raccomandazioni emanate dall'Agenzia europea del farmaco, rileva che ancora una volta l'Unione europea non si occupa dei bisogni delle persone ma adotta un approccio esclusivamente economico. Sottolinea che una visione puramente mercantile porta a trascurare l'obiettivo di assicurare la massima protezione alle persone.

Nel ribadire la propria insoddisfazione, si augura che, grazie alla sensibilità del rappresentante del Governo, si possa andare in una direzione diversa da quella prospettata nella risposta al proprio atto di sindacato ispettivo.

Rossana BOLDI, *presidente*, precisandone il carattere di eccezionalità, dà la parola al deputato Ungaro per una breve integrazione dell'intervento svolto in sede di replica alla risposta fornita alla propria interrogazione.

Massimo UNGARO (IV), intervenendo ad integrazione della sua replica, intende esprimere la propria insoddisfazione per la risposta ricevuta in quanto in essa non sono presenti dati significativi per quanto concerne il rischio relativo ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale. Ribadisce la necessità di valutare con attenzione la situazione di questi ultimi, segnalando che una proroga delle misure

di quarantena nei loro confronti metterebbe in forte difficoltà la comunità italiana presente nel Regno Unito, composta da circa 700.000 individui.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(Nuovo testo C. 2561 Governo).****EMENDAMENTI DEL RELATORE**

ART. 3.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole dell'infanzia, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente *con le seguenti:* dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, secondo requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente, e delle scuole dell'infanzia.

3.100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedere strumenti agevolati *fino a:* a

tal fine *con le seguenti:* prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche.

5.100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: decreti legislativi di cui all'articolo 3 *con le seguenti:* decreti legislativi di cui agli articoli 3 e 6-bis.

7.100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

5-06415 Bologna: Indirizzi in tema di *governance* dei dispositivi medici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute segue con molta attenzione la materia relativa ai dispositivi medici, ed è costantemente impegnato nella realizzazione di una serie di attività finalizzate ad intervenire sul sistema dei dispositivi medici, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori di dispositivi medici.

La « cornice normativa » nel cui ambito si collocano le attività in argomento, è costituita dal Regolamento UE 2017/745 e dall'articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), nonché dal Documento di « *governance* » dei dispositivi medici.

Il Documento di « *governance* » dei dispositivi medici, inserito nella scheda 6 del Patto per la Salute 2019-2021, è un solido punto di partenza, la cui implementazione ha tuttavia risentito dell'emergenza sanitaria, con le accresciute incombenze che il Ministero della salute ha dovuto sostenere per fronteggiare l'evento pandemico del SARS-CoV-2.

Ciò premesso, in data 9 luglio 2021, il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha richiesto al Coordinatore della Cabina di Regia per l'attuazione del Patto per la Salute 2019-2021, costituita presso il Ministero della salute, di procedere all'attivazione di un Gruppo di lavoro per l'attuazione della citata scheda 6 in materia di « *governance* » dei dispositivi medici.

Il Gruppo di lavoro sarà istituito entro breve termine, con la partecipazione di rappresentanti di tutti gli interessati al sistema dei dispositivi medici.

Negli ambiti delle iniziative intraprese a vantaggio del settore dei dispositivi medici, si colloca il Tavolo istituito il 14 giugno

2021 con decreto del Capo di Gabinetto del Ministro della salute, che si occupa dell'approfondimento di tematiche come la ricerca, la formazione, la « *governance* » ed il trasferimento tecnologico negli ambiti dei dispositivi medici.

Quanto al Regolamento UE 2017/745, si precisa che è applicabile a partire dal 26 maggio 2021; tuttavia, alcune disposizioni non entreranno in vigore fino a quando la Commissione Europea non avrà reso pienamente operativa la Banca Dati Europea dei dispositivi medici (EUDAMED).

In ogni caso, il Ministero della salute è costantemente impegnato a dare esecuzione al Regolamento, in particolare effettuando il coordinamento tra le norme introdotte « *ex novo* » e le disposizioni antecedenti laddove non formalmente abrogate.

In data 25 maggio 2021, è stata diramata la Circolare del Ministero della salute concernente: « Applicazione del Regolamento UE 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, nel settore delle indagini cliniche relative ai dispositivi medici ».

Quanto al citato articolo 15 della legge n. 53 del 2021, esso prevede, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge, l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni nazionali con quanto previsto dal Regolamento UE 2017/745, e dal Regolamento UE 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici « *in vitro* ».

Il Ministero della salute sta già lavorando sullo schema di decreto attuativo, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nel rispetto dei contenuti del Documento della « *governance* » dei dispositivi medici.

ALLEGATO 3

5-06416 Lapia: Iniziative per l'inserimento delle patologie lisosomiali all'interno dello screening neonatale esteso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 544, ha modificato ed integrato la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante « Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie », ed ha esteso lo « screening » alle malattie neuromuscolari genetiche, alle malattie da accumulo lisosomiale ed alle immunodeficienze congenite severe.

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge n. 167 del 2016 (articolo 4, commi 1 e 2-bis), è stato istituito presso il Ministero della salute il Gruppo di lavoro *Screening Neonatale Esteso* (SNE), costituito da esperti in materia di *screening* neonatale, da rappresentanti istituzionali – Ministero della salute, Istituto Superiore di sanità, Age.na.s. e Regioni – e delle Associazioni di pazienti delle malattie rare.

Il Gruppo di lavoro SNE, insediatosi il 30 novembre 2020, ha il duplice mandato di:

predisporre un protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali, nel quale sono indicate le modalità di presa in carico del paziente positivo allo *screening* neonatale e di accesso alle terapie;

sottoporre a revisione periodica la lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.

Il Gruppo di lavoro *screening* neonatale esteso (SNE) definisce i criteri di selezione delle malattie metaboliche, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle malattie da accumulo lisosomiale e delle immunodeficienze congenite severe, da sottoporre a *screening* neonatale esteso.

Il Gruppo di Lavoro ha stabilito che le malattie da considerare per prime per l'aggiornamento del « *panel* » siano individuate sulla base delle evidenze scientifiche aggiornate concernenti l'efficacia dello *screening* neonatale, e delle esperienze di progetti pilota nazionali (avviati o già conclusi), identificando una prima lista di 9 malattie candidabili all'aggiornamento, tra cui la Mucopolisaccaridosi (MPS I), la malattia di Pompe, la malattia di Fabry, la malattia di Gaucher e la Leucodistrofia metacromatica (MLD), appartenenti alla famiglia delle malattie lisosomiali.

Il Gruppo ha definito, inoltre, il « *format* per la candidatura di una malattia nel pannello SNE » per la raccolta strutturata delle evidenze scientifiche nazionali e internazionali, disponibili per le malattie da considerare, mutuandolo dal modello attualmente in uso negli Stati Uniti per l'aggiornamento del *Recommended Uniform Screening Panel* (RUSP).

A completamento della definizione degli strumenti metodologici a supporto del processo di revisione, il Gruppo ha definito i criteri di prioritizzazione, secondo cui il Gruppo di lavoro procederà alle valutazioni per l'aggiornamento del « *panel* » SNE.

Al fine di validare la compilazione del suddetto *format* e in considerazione delle robuste evidenze scientifiche disponibili di efficacia dello *screening* neonatale, il Gruppo di lavoro ha provveduto a compilare i *format* relativi all'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), alla Mucopolisaccaridosi tipo 1 (MPS I) e alla Sindrome Adrenogenitale (SAG), appartenenti, rispettivamente, al gruppo delle malattie neuromuscolari genetiche, delle malattie lisosomiali e delle malattie metaboliche.

La legge n. 167 del 2016 dispone, all'articolo 4, comma 2, che l'Age.na.s. compia

una valutazione di HTA (Health Technology Assessment) su quali tipi di *screening* neonatali effettuare e, a tal fine, è stata avviata una collaborazione con il Centro nazionale HTA dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in modo di ottimizzare le buone pratiche disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Gruppo di lavoro SNE.

Come prima malattia da sottoporre al processo di valutazione HTA, ai fini dell'aggiornamento del « *panel* » degli *screening* neonatali da effettuare, il Gruppo di lavoro ha identificato l'Atrofia Muscolare Spinale (SMA), malattia per la quale le evidenze scientifiche internazionali di efficacia dello *screening* neonatale sono state recentemente aggiornate. Pertanto, a conclusione della compilazione del *format* relativo alla SMA da parte del Gruppo di lavoro, il Ministero della salute, in qualità di coordinatore del Gruppo, ha formalmente trasmesso ad Age.n.a.s. il suddetto *format*, per avviare le necessarie attività di valutazione HTA.

Il Gruppo di lavoro SNE ha completato le attività finalizzate alla prima revisione della lista delle patologie da ricercare at-

traverso lo *screening* neonatale, con la formulazione della raccomandazione nazionale per l'inserimento nello SNE della malattia neuromuscolare genetica Atrofia Muscolare Spinale-SMA, formulata nella seduta tenutasi in data 1° giugno 2021, sulla base delle evidenze scientifiche emerse dalla valutazione di HTA realizzata da Age.n.a.s.

Parallelamente ai lavori di valutazioni HTA da parte di Age.n.a.s., il Gruppo di lavoro sta procedendo alla compilazione dei *format* per ciascuna delle malattie candidabili all'aggiornamento non ancora esaminate.

Nello specifico, ad oggi sono stati ulteriormente predisposti i *format* relativi alla malattia di Pompe e alla malattia di Gaucher, per i quali il Gruppo ha avviato i lavori di condivisione, finalizzati all'approvazione collegiale.

La compilazione e la condivisione delle evidenze raccolte nei *format* sono propeedeutiche per la definizione dei giudizi di prioritarizzazione, sulla base dei quali verrà stabilito l'ordine con cui procedere alle successive valutazioni di HTA da parte di Age.n.a.s.

ALLEGATO 4

5-06417 Bagnasco: Iniziative per escludere i farmaci plasmaderivati dal *payback* per il ripiano della spesa farmaceutica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, l'AIFA ha precisato quanto segue.

Gli emoderivati sono medicinali prodotti dal sangue o dal plasma umani, provenienti da donazioni volontarie, attraverso processi di lavorazione industriale.

In Italia, il Centro Nazionale Sangue svolge le funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale nazionale.

I requisiti e i criteri previsti per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione farmaceutica di emoderivati, sono equivalenti a quelli previsti sia per il sangue sia per gli emocomponenti destinati alla trasfusione.

Gli emoderivati, così come tutti gli altri medicinali, per essere commercializzati in Italia devono ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata dall'AIFA a seguito della valutazione scientifica dei requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale.

Inoltre, essendo gli emoderivati medicinali biologici, i relativi processi produttivi prevedono ulteriori fasi di lavorazione e di controllo, a maggiore garanzia della sicurezza di questi prodotti.

Le Aziende farmaceutiche autorizzate alla produzione di emoderivati per l'attività di importazione/esportazione del sangue e dei suoi componenti sono obbligate, nel rispetto della normativa vigente, alla preventiva autorizzazione da parte dell'AIFA o alla presentazione di notifica alla stessa Agenzia (ai sensi degli articoli 4 e 6 dello stesso decreto ministeriale 2 dicembre 2016).

In Italia, il plasma raccolto dai donatori è sufficiente a coprire circa il 75 per cento del fabbisogno nazionale di immunoglobuline, con differenze di autosufficienza assai marcate tra le Regioni.

La restante parte di farmaci viene quindi reperita sul mercato internazionale.

Per la produzione è utilizzato plasma prevalentemente raccolto negli Usa, Paese che raccoglie il 67 per cento del plasma mondiale.

Al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei plasmaderivati, nel novembre 2020 si è insediato ufficialmente, presso il Centro Nazionale Sangue, il Gruppo di lavoro sulle immunoglobuline, al quale partecipano Ministero della salute, Agenzia Italiana del Farmaco, il Centro Nazionale Sangue, i rappresentanti delle Regioni, Farmindustria e i rappresentanti del GAEF (Gruppo Aziende Emoderivati di Farmindustria).

Il Gruppo di lavoro si propone di affrontare in modo coordinato e organico la tematica della carenza dei farmaci plasmaderivati, intervenendo preventivamente a fronte di potenziali situazioni di insufficienza di tali farmaci, al fine di garantire ai pazienti la disponibilità di questa tipologia di medicinali e la continuità terapeutica.

Per quanto riguarda le immunoglobuline, le Aziende farmaceutiche titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio hanno chiesto all'AIFA di rinegoziare il prezzo dei medicinali, al fine di adeguarlo all'aumento dei costi delle materie prime, in modo da consentire alle stesse ditte di poter essere competitive sul mercato, e di scongiurare la carenza di tali farmaci a livello nazionale.

A tal riguardo, l'Agenzia ha precisato che, una volta avvenuta la ri-contrattazione del prezzo di mercato delle immunoglobuline e dopo aver garantito alle aziende del settore una remunerazione adeguata del prezzo, « non si ravvisa la necessità di introdurre delle differenziazioni tra categorie terapeutiche ai fini del versamento del ri-

piano dello sfondamento della spesa farmaceutica ».

L'AIFA ha concluso indicando che ogni esenzione dal pagamento, ai fini del ripiano della spesa farmaceutica, di un'azienda o di

un gruppo di aziende creerebbe una disparità di trattamento, in quanto sarebbero maggiori gli oneri che si determinerebbero nei riguardi delle restanti aziende farmaceutiche.

ALLEGATO 5

5-06418 Carnevali: Attuazione della normativa che consente l'assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno di corso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, ricordo che, per immettere il prima possibile i giovani professionisti nel SSN, evitando che i tempi tecnici intercorrenti tra il conseguimento del diploma di specializzazione e la pubblicazione dei bandi di concorso, possano anche determinare una « dispersione » degli specialisti stessi, attratti verso esperienze all'estero, l'articolo 1, commi 547 e 548, della legge n. 145 del 2018, ha previsto la possibilità per i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, regolarmente iscritti, di essere ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, e quindi collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata, per essere assunti a tempo indeterminato dopo il conseguimento della specializzazione.

In sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, come noto, è stato introdotto il comma 548-*bis* alla legge n. 145 del 2018, che ha consentito agli Enti del SSN di procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale, in ragione delle esigenze formative, di coloro i quali si sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato comma 547.

Il comma 548-*bis*, è stato poi modificato dal decreto-legge n. 162 del 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed è stato previsto che: « Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-

sate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria ».

Ciò premesso, nel merito del quesito posto riferito al predetto accordo quadro, il MUR, nella giornata di ieri, ha precisato che: « lo schema di decreto sull'accordo quadro sulla formazione degli specializzandi in oggetto, di cui si conferma l'opportunità di adozione, sarà oggetto di valutazione da parte dell'Osservatorio delle specializzazioni mediche, per la formulazione delle osservazioni di competenza ».

Per completezza, segnalo che alcune Regioni hanno già provveduto a stipulare specifici accordi con le università di riferimento, sulla base del Documento adottato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 20 febbraio 2020, citato nell'interrogazione, senza alcun coinvolgimento di questo Ministero, provvedendo a conferire contratti a tempo determinato, ai sensi del citato comma 548-*bis*, agli specializzandi inseriti nelle graduatorie concorsuali.

Ribadisco che il Ministero della salute continuerà a fornire al MUR tutto il supporto necessario affinché si possa pervenire in tempi rapidi alla stipula dell'accordo quadro.

ALLEGATO 6

5-06419 Noja: Esonero dall'obbligo di quarantena per coloro che provengono dal Regno Unito che dimostrino di essere vaccinati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare in esame, occorre ricordare quanto segnalato da *Public Health England*-PHE, Agenzia del Dipartimento della Salute e della Sicurezza Sociale britannico, in merito alla situazione dello scenario epidemiologico del COVID-19 nel Regno Unito.

I dati acquisiti dal PHE ed aggiornati al 13 luglio 2021, delineano, in effetti, un aumento dei casi positivi del 26.6 per cento negli ultimi 7 giorni; un incremento dei pazienti positivi ammessi in ospedale pari al 53.7 per cento; e purtroppo, anche un aumento dei decessi dei pazienti, nei 28 giorni successivi al test risultato positivo, fino al 50 per cento.

Inoltre, una ricerca effettuata dallo stesso PHE suggerisce come la « Variante Delta » sia associata ad un rischio di trasmissione comunitaria aumentato di circa il 60 per cento rispetto alla « Variante Alfa ».

Inoltre, i dati analizzati e pubblicati da PHE documentano il fatto che un terzo dei

pazienti con infezione da COVID-19 confermata da « Variante Delta », i quali hanno necessitato di cure in emergenza sanitaria, aveva ricevuto almeno una dose di vaccino; allo stesso modo, risulta che 19 delle 45 morti registrate (pari al 45 per cento) abbiano riguardato persone che avevano ricevuto almeno una dose di vaccino.

Il più recente « *report* » del PHE documenta una riduzione di efficacia del vaccino rispetto ai casi sintomatici del 14 per cento comparando la « Variante Delta » con la « Variante Alfa », ed una riduzione di efficacia del 10 per cento dopo la seconda dose.

Concludo precisando che sulla base dei dati e delle evidenze scientifiche allo stato disponibili, ogni modifica delle misure transfrontaliere restrittive in atto, sarà attentamente valutata dal punto di vista tecnico-scientifico, tenendo conto dell'evolversi dello scenario epidemiologico nazionale ed internazionale e, in ogni caso, nel rispetto del principio di massima precauzione.

ALLEGATO 7

5-06420 Boldi: Iniziative per garantire il tempestivo accesso ai farmaci orfani e agli altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione in esame, l'AIFA ha precisato che il tema dell'accesso ai farmaci è istituzionalmente una delle priorità che caratterizza l'attività della menzionata Agenzia, tenuto conto che rientra tra le priorità della menzionata Agenzia garantire il rispetto delle tempistiche previste per l'iter procedurale dei farmaci orfani, dei farmaci innovativi e in generale di quei medicinali che rispondono ad un bisogno terapeutico insoddisfatto.

Di seguito, si riportano i dati del Report della società di analisi IQVIA dai quali è possibile rilevare che in Italia il tempo medio per la disponibilità dei farmaci (*time to availability* 2016-2019) è di 418 giorni e che il nostro Paese si trova al sesto posto tra i Paesi dell'Unione Europea (UE).

Inoltre, l'Italia è al quarto posto tra gli Stati Membri per numero di prodotti rimborsati (*rate of availability*) a seguito dell'autorizzazione dell'EMA, e si pone tra i primi Paesi per accesso ai farmaci, superata solo da Germania, Danimarca e Austria.

A seguito di una segnalazione della Regione Lombardia, sui farmaci per i quali era stato ipotizzato un ritardo nell'approvazione, è stata condotta dall'AIFA un'analisi sui farmaci in corso di approvazione. Sono state incluse nell'analisi 75 procedure relative ad altrettante indicazioni terapeutiche.

Si evidenzia come in 45 di 75 casi (60,0 per cento) i farmaci sono risultati in valutazione presso le Commissioni AIFA, in 2 casi non era ancora iniziato l'iter negoziale, mentre per i restanti 28 casi (37,3 per cento) la valutazione è risultata conclusa.

In base ai dati analizzati è risultato che sul totale delle procedure prese in carico dall'AIFA per la valutazione della domanda di rimborsabilità (n=75), il tempo mediano

per la presentazione dell'istanza negoziale (dopo l'approvazione della Commissione Europea) è risultato di 48 giorni.

Per le 28 procedure concluse, il tempo mediano per il termine dell'iter negoziale, dalla presentazione della domanda in AIFA alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, è risultato di 390,5 giorni. Non sono emerse differenze nei tempi mediани di autorizzazione per tipologia di *dossier*.

Per le procedure in corso di valutazione, la tempistica mediana, calcolata come la differenza in giorni tra la data di presentazione del dossier in AIFA (inizio) e la data dell'estrazione dei dati (15 giugno 2021), è risultata di 228 giorni. Anche in questo caso non sono emerse differenze per tipologia di *dossier*.

Più specificatamente, differenziando i tempi rispettivamente della Commissione Tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR), le tempistiche sono le seguenti: per l'iter negoziale della Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (22 casi su 45) (valutazione del *place in therapy*), la mediana dei tempi è stata di 172 giorni; per 23 casi su 45 per i quali l'iter valutativo era in fase di negoziazione (Comitato Prezzi e Rimborso) la mediana dei giorni è stata di 320 (320-172: 148 tempo netto di CPR).

Si rappresenta, inoltre, che il richiamato rapporto IQVIA presenta una sezione specifica dedicata ai farmaci orfani dalla quale risulta che l'Italia è al quarto posto, fra i Paesi dell'UE, per numero di farmaci orfani approvati l'anno, preceduta solo da Germania, Danimarca e Austria.

Da quanto esposto, emerge che l'Italia si pone tra i primi Paesi europei che garantiscono il maggior numero di farmaci orfani, a tutela della salute pubblica.

Sulla base delle valutazioni espresse e dei dati forniti, si precisa che pur condividendo l'obiettivo di ridurre i tempi del processo di valutazione e del rimborso dei farmaci per garantire il diritto alla salute su tutto il territorio nazionale, da un confronto con la tempistica degli altri Paesi emerge che l'Italia garantisce tempi complessivamente in linea con i principali Paesi europei e più rapidi della media europea.

ALLEGATO 8

5-06421 Sportiello: Misure volte a garantire la continuità dell'assistenza medica territoriale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione relativa alla carenza di medici di medicina generale è strettamente legata all'età anagrafica di tali professionisti. Si stima infatti che oltre 20.000 medici di medicina generale abbia un'età uguale o superiore ai 65 anni e, pertanto, a breve raggiungerà i requisiti per il pensionamento.

Il tema è da tempo all'attenzione del Ministero della salute e delle Regioni che hanno assunto una serie di iniziative, anche nel contesto emergenziale, che passo rapidamente in rassegna.

Il numero di borse disponibili per l'accesso al corso di formazione, nel triennio formativo 2018-2021, è stato sostanzialmente raddoppiato rispetto al precedente triennio 2017-2020, per cui si è passati da 1.100 borse a 2.093, cui si aggiungono 25 borse della Provincia autonoma di Bolzano per un totale di 2.118 borse disponibili.

L'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ha disposto l'accantonamento di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2021, a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato.

Per il triennio 2020/2023, il cui concorso si è svolto il 28 aprile 2021, i posti complessivi messi a bando dalle singole Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, risultano essere 1.332, cui si aggiungono 714 posti assegnati in virtù del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, cosiddetto « Decreto Calabria », per un totale di 2.046 posti disponibili per l'accesso al primo anno di corso.

Anche l'investimento 2.2 inserito nella Missione 6 del PNRR prevede l'incremento

del numero delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale: per i trienni formativi 2021-2024, 2022-2025 e 2023-2026, saranno infatti finanziate 900 borse di studio aggiuntive l'anno per i corsi specifici di medicina generale, per un totale di 2.700 borse per i 3 cicli.

Occorre, inoltre, evidenziare che specifiche misure sono state adottate (articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018), anche nel contesto emergenziale (cfr. articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020) per consentire ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di poter da subito partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, oltre a poter assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, proprio per potenziare l'assistenza territoriale.

Con il decreto 28 settembre 2020 è stato infine consentito ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, di mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per i MMG, in deroga alla disciplina sulle incompatibilità di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006; in queste ore è alla firma del Ministro Speranza una proroga del decreto ministeriale per il triennio 2020-2023 e 2021-2024.

Sono dunque molteplici le iniziative in campo per potenziale in tempi rapidi il reclutamento dei medici di medicina generale ed assicuro che tale priorità resterà al centro delle iniziative del Ministero della salute nei prossimi mesi.

ALLEGATO 9

5-06422 Bellucci: Rivalutazione della scelta dell'AIFA di dispensare la pillola dei « 5 giorni dopo » senza prescrizione anche a ragazze minorenni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, l'AIFA ha precisato quanto segue. Come noto, per « contraccettivo d'emergenza » si intende un « qualsiasi medicinale o strumento usato dopo un rapporto non protetto per prevenire una gravidanza indesiderata ».

EllaOne è la pillola per la contraccezione d'emergenza a base di Ulipristal Acetato (UPA), un modulatore selettivo dei recettori del Progesterone, registrato tramite procedura centralizzata europea. L'efficacia contraccettiva di Ulipristal Acetato è dovuta all'inibizione o al ritardo dell'ovulazione di 5 giorni.

La capacità di UPA di ritardare l'ovulazione anche in prossimità del picco di LH è ascrivibile alle caratteristiche della molecola. Come sottolineato anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la cosiddetta pillola dei 5 giorni dopo non ha effetti abortivi ma contraccettivi. Infatti, il meccanismo d'azione dell'Ulipristal acetato è quello di ritardare o, addirittura, inibire in maniera selettiva l'ovulazione e, quindi, la fecondazione.

Al riguardo, nel paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di EllaOne è riportato quanto segue: « Ulipristal acetato è un modulatore selettivo sintetico del recettore del progesterone, attivo per via orale, che agisce legandosi con grande affinità al recettore umano del progesterone. Quando viene usato per la contraccezione di emergenza, il meccanismo d'azione consiste nell'inibire o ritardare l'ovulazione mediante la soppressione della salita di ormone luteinizzante (LH) ».

Nel merito del quesito posto, è rilevante evidenziare che la decisione di abolire l'obbligo di ricetta anche per le minorenni è stata assunta dall'Aifa, con Determina n. 998 dell'8 ottobre 2020, in accordo con la raccomandazione dell'EMA del 2014, che prevedeva il passaggio allo stato di non prescrizione medica. Infatti, il 7 gennaio 2015 la Commissione europea aveva emanato una decisione vincolante, autorizzando la modifica di fornitura e utilizzo a medicinale non soggetto a prescrizione medica. Tutti i Paesi europei si erano adeguati a questo orientamento, tranne l'Italia e l'Ungheria.

Il medicinale è stato autorizzato mediante procedura centralizzata che prevede l'autorizzazione di diritto in tutti gli Stati membri.

In merito al profilo di sicurezza di Ellaone, la documentazione scientifica ricevuta è stata valutata dall'Ufficio di Farmacovigilanza dell'AIFA e dall'EMA ed è stato tenuto conto della valutazione dell'ultimo PSUR (valutazione periodica della sicurezza del medicinale) che copre il periodo 15 maggio 2018-14 maggio 2019 (PRAC Rapporteur: NL) e dei dati aggregati ottenuti dalla Banca dati europea delle segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaco.

A conclusione della valutazione dell'ultimo PSUR, non sono state ritenute necessarie modifiche delle informazioni del prodotto da EMA, non sono stati identificati nuovi importanti rischi e non sono emerse nuove informazioni significative sui rischi importanti esistenti e sulle informazioni mancanti. Pertanto, il profilo beneficio/rischio di Ellaone è stato con-

siderato positivo nelle indicazioni terapeutiche approvate. Nell'ambito di tale valutazione, infatti, non sono emersi rischi specifici per fascia di età (i dati a disposizione non mostrano particolari differenze nel profilo di sicurezza del medicinale nella popolazione delle adole-

scenti rispetto alla popolazione adulta). Il medicinale è autorizzato in 89 Paesi di tutto il mondo e commercializzato in 68 Paesi con diversi nomi commerciali. Inoltre, in 54 paesi, il medicinale risulta commercializzato senza obbligo di prescrizione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 119 |
| Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 119 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> | 127 |
| Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino. C. 2362 Cenni e Andrea Romano (<i>Esame e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 126 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che giovedì 8 luglio 2021, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che al provvedimento in discussione sono state presentate 9 proposte emendative (*vedi allegato*).

Ricorda altresì che, trattandosi di un provvedimento già esaminato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sulle proposte emendative ad esse conseguenti le quali devono essere riferite alle parti di testo modificate dal Senato ovvero presentare con esse un nesso di consequenzialità oggettivo, immediato e diretto, la cui valutazione è effettuata con rigore al fine di non compromettere il principio dell'intangibilità delle parti del testo oggetto di doppia approvazione conforme da parte delle due Camere.

Conseguentemente, non sono ricevibili emendamenti interamente sostitutivi o soppressivi di articoli o commi o porzioni di testo solo parzialmente modificati e che dunque hanno conseguito, anche in parte, una doppia lettura conforme delle due Camere, né emendamenti, comunque formulati (anche come aggiuntivi o sostitutivi) che, anche se riferiti a parti modificate dal Senato, non siano strettamente consequenziali alle modifiche introdotte o incidano su aspetti su cui si è raggiunta la doppia lettura conforme da parte delle due Camere o che risultino comunque con essi incompatibili. Ciò salvo il caso in cui il tenore delle modifiche apportate dal Senato sia tale da aver mutato radicalmente il contenuto complessivo della disposizione.

Comunica pertanto che devono ritenersi irricevibili i seguenti emendamenti: Caretta 1.4, Magi 1.2; Ciaburro 1.3, limitatamente alla parte consequenziale, Magi 1.1, limitatamente alla parte consequenziale, Magi 5.1 e Magi 8.1.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino.

C. 2362 Cenni e Andrea Romano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe L'ABBATE (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo recante disposizioni in materia di pesca ricreativa in mare e di salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino, proposta che risponde all'esigenza di prevedere una nuova normativa quadro che affronti le problematiche del settore e ne evidenzi le potenzialità per lo sviluppo economico del Paese.

Evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame si compone di 38 articoli, suddivisi in 6 capi. In particolare il capo I (costituito da tre articoli) indica le

definizioni, l'ambito di applicazione e le finalità. Il capo II (costituito da diciassette articoli) disciplina la pesca ricreativa, e in particolare: l'ambito di applicazione delle disposizioni generali, le modalità di esercizio, i mezzi nautici utilizzabili, gli attrezzi da pesca utilizzabili, gli attrezzi di ausilio, le sostanze e le pratiche vietate, le restrizioni, le specie di cui è vietata la cattura e le dimensioni minime del pescato, la quantità massima di catture, il tonno rosso, il pesce spada, i dati relativi al pescato, le zone di pesca vietate, le distanze da rispettare, il bilanciamento, i porti e il divieto di commercializzazione del pescato. Il capo III (costituito da dodici articoli) si occupa della pesca sportiva agonistica, della pesca subacquea in apnea e delle attività professionali legate alla pesca ricreativa in mare. Il capo IV (costituito da due articoli) riguarda la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino, mentre il capo V (costituito da tre articoli) prevede le sanzioni. Il capo VI, infine (costituito da un solo articolo), reca le disposizioni finali.

L'articolo 1, contiene, al comma 1, la definizione di pesca ricreativa in mare intendendosi, come tale, l'attività di pesca svolta a fini ricreativi o sportivi agonistici nelle acque (individuata dal seguente art. 2) ed esercitata lungo le coste o da mezzi nautici, sia in superficie sia in immersione in apnea. La stessa disposizione specifica che la pesca ricreativa non ha fini di lucro ed è parte integrante delle tradizioni popolari, sociali e culturali italiane. Il comma 2 individua gli strumenti – attivi (canna e lenza, coppo o bilancia e bilanciamento, rezzaglio, rastrelli, arpione e fucile subacqueo) e passivi (nattelli, trappole, nasse e palangari) mediante i quali può essere effettuata la pesca ricreativa in mare.

L'articolo 2 delimita l'ambito di applicazione, stabilendo che la presente proposta legge si applichi all'attività di pesca ricreativa esercitata: 1) nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano; 2) nelle zone di mare, soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato italiano, dove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e

con bacini di acqua salsa o salmastra; 3) in alto mare, nelle acque di altri Stati membri o di Paesi terzi nel rispetto della normativa dell'Unione europea e dei trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

L'articolo 3 indica le finalità. È stabilito, in particolare, che ferme restando le competenze delle regioni, la presente proposta di legge è finalizzata a disciplinare la pesca ricreativa in mare esercitata in modo da: tutelare l'ambiente marino; proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini; garantirne un prelievo sostenibile conforme a quanto disposto dalla politica comune della pesca, dai regolamenti dell'Unione europea e dai trattati, accordi e convenzioni internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente.

L'articolo 4 specifica che le disposizioni contenute nel capo II della proposta di legge in esame (artt. 4-20, recante le disposizioni generali), si applicano a tutte le tipologie di pesca ricreativa in mare, fatte salve le particolari disposizioni relative a singole tipologie di pesca disciplinate al successivo capo III (artt. 21-32, recanti le disposizioni speciali).

L'articolo 5 riguarda le modalità di esercizio della pesca ricreativa in mare. Al comma 1 si prevede che lo stesso esercizio è subordinato alla comunicazione al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (*rectius* Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica) – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAAF da effettuarsi secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2010. Al comma 2 sono indicate le diverse modalità con le quali può essere effettuata la sopra citata comunicazione. Ai commi 3 e 4 è stabilito che la comunicazione che consente l'esercizio della pesca ricreativa in mare secondo le modalità previste dalla presente proposta di legge ha durata triennale e che sono esentati dall'obbligo di comunicazione della stessa solo i minori di dodici anni. L'articolo 6

individua i mezzi nautici utilizzabili nell'esercizio della pesca ricreativa.

L'articolo 7 enumera gli attrezzi il cui uso è consentito nella pesca ricreativa in mare, prevedendo che per alcuni di essi sia necessaria una segnalazione visiva nonché una targhetta recante il codice numerico identificativo che consente l'esercizio della stessa pesca ricreativa ai sensi del sopra citato articolo 5.

L'articolo 8 individua gli attrezzi di ausilio consentiti.

L'articolo 9 indica le sostanze e le pratiche vietate nella pesca ricreativa in mare. In particolare, il comma 1 stabilisce che sono vietati in particolare la detenzione e l'utilizzo di: 1) sostanze tossiche, narcotiche o corrosive; 2) esplosivi e sostanze che, se mescolati, possono dare luogo a esplosioni; 3) fonti luminose, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, e, in ogni caso, di intensità superiore a 1.500 candele; 4) ogni altra sostanza avente come effetto quello di intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi marini.

Il comma 2, chiarisce che nell'esercizio della pesca ricreativa in mare il pescatore è, altresì, tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento marino e terrestre.

L'articolo 10 statuisce che le eventuali restrizioni relative ad alcune specie marine stabilite dalla normativa europea e nazionale vigente si applicano anche alla pesca ricreativa in mare.

L'articolo 11 stabilisce, al comma 1, che sono vietate la cattura e la detenzione delle specie marine protette dalle norme europee e da trattati e accordi internazionali di cui lo Stato italiano è parte contraente. Al comma 2, è previsto che sono vietate la raccolta e la cattura di alcune specie marine, tra le quali, i datteri di mare, i datteri bianchi e le nacchere di mare nonché la cattura di storioni, cetacei e tartarughe. Il comma 3 stabilisce il divieto di cattura di specie marine di lunghezza o di peso inferiori a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di pesca professionale. Il comma 4 chiarisce che gli esemplari di specie marine di cui è vietata la cattura e gli esemplari di

lunghezza o di peso inferiori a quelli consentiti non possono essere detenuti, trasbordati o sbarcati e devono essere immediatamente rigettati in mare. Il comma 5 dispone il divieto di detenere a bordo tranci o parti di pesci ad eccezione di quelli utilizzati come esca.

L'articolo 12 individua le quantità massime di cattura. A tal fine, sono stabiliti i seguenti divieti:

a) cattura giornaliera di una quantità superiore a 5 kg di pesci, molluschi e crostacei per ciascun pescatore;

b) cattura giornaliera di più di un esemplare di cernia per ciascun pescatore;

c) raccolta di una quantità superiore a 3 kg di mitili al giorno per ciascun pescatore; d) raccolta di una quantità superiore a cinquanta ricci di mare al giorno per ciascun pescatore.

L'articolo 13 reca disposizioni inerenti le modalità della pesca ricreativa del tonno rosso. Tali modalità sono definite, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, nel rispetto di alcuni principi tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti: 1) la pesca del tonno rosso è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio circondariale marittimo; 2) la pesca del tonno rosso è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo; 3) la stagione di pesca del tonno rosso ha inizio il 15 luglio di ogni anno e termina al raggiungimento della quota annuale stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ottemperanza alle vigenti normative internazionali. Tale quota non può essere inferiore al 5 per cento della quota annuale spettante all'I-

talia; 4) la taglia minima di cattura è fissata a 30 kg o 115 cm di lunghezza.

Fa presente, al riguardo, che il decreto 13 aprile 2021 del MIPAAF sulla campagna del tonno rosso in Italia stabilisce, all'articolo 1, che il contingente complessivo assegnato all'Italia per la campagna di pesca 2021 del tonno rosso è di 4.745,34 tonnellate. Tale importo, ripartito tra i vari sistemi di pesca, ammonta per la pesca sportiva/ricreativa a 21,45 tonnellate.

L'articolo 14 reca disposizioni in merito alle modalità della pesca ricreativa del pesce spada, disponendo che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia modificato, il decreto 23 febbraio 2018 del MIPAAF recante « Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo », secondo alcuni principi, tra i quali si ricordano, in particolare, i seguenti: 1) la pesca del pesce spada è consentita a bordo di unità da diporto munite di un'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio circondariale marittimo; 2) la pesca del pesce spada è consentita al pescatore subacqueo munito di autorizzazione individuale, di validità triennale, rilasciata da qualsiasi ufficio circondariale marittimo; 3) per ognuna delle sopra richiamate autorizzazioni è consentita la cattura di un solo esemplare di pesce spada al mese; 4) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada durante i mesi di marzo, ottobre e novembre; 5) è vietata la cattura di esemplari di pesce spada aventi lunghezza inferiore a 100 cm oppure di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o a 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie.

L'articolo 15 rinvia, al comma 1, ad un regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*rectius* Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*rectius* Ministro della transazione

ecologica) sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'attuazione della normativa europea vigente in materia di dati (raccolta, gestione e uso) relativi al pescato nella pesca ricreativa in mare. Al comma 2, è stabilito l'obbligo di comunicazione all'autorità marittima del porto di sbarco (o a quella più vicina) nei casi di cattura di esemplari di tonno rosso e di pesce spada.

L'articolo 16 indica le zone, individuate con ordinanza dell'autorità marittima competente, in cui è vietato l'esercizio della pesca ricreativa in mare. Esse sono:

a) le zone di mare destinate al transito delle navi da e verso i porti;

b) le zone di mare destinate alla balneazione nei limiti di quanto stabilito dalle ordinanze delle autorità competenti;

c) le zone di riserva integrale delle aree marine protette;

d) le zone di mare nelle quali, per ragioni di sicurezza, l'autorità marittima competente non consente temporaneamente la pesca ricreativa in mare.

L'articolo 17 individua le distanze che devono essere rispettate nell'attività di pesca ricreativa in mare: 200 metri dalle unità che esercitano la pesca professionale; 250 metri dalla costa nei casi in cui le autorità competenti, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuano determinate aree di costa con particolari caratteristiche da riservare all'esercizio esclusivo della pesca ricreativa in mare.

L'articolo 18 disciplina la pesca ricreativa in mare con l'utilizzo del bilancione, prevedendo le distanze che devono essere rispettate per l'esercizio di pesca ricreativa con tale strumento. È previsto che l'esercizio di tale tipologia di pesca sia regolato dalle leggi regionali e ulteriori disposizioni di dettaglio sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (*rectius* Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*rectius* Ministro della transazione ecologica) sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 19 stabilisce, al comma 1, che le aree portuali nelle quali può essere praticata la pesca ricreativa in mare siano identificate attraverso protocolli di intesa con gli enti e le autorità competenti in materia. Al comma 2, è previsto che in tali protocolli sono delineate le regole di esercizio della pesca ricreativa in mare nei porti anche con riferimento alle condizioni di sicurezza, alle modalità di comunicazione e di informazione, alla regolamentazione di tale attività e alle relative sanzioni.

L'articolo 20 sancisce il divieto di commercializzazione del prodotto della pesca ricreativa in mare prevedendo che lo stesso non può essere commercializzato, né ceduto a qualsiasi titolo a esercizi commerciali, né può essere oggetto di compravendita tra privati. Si stabiliscono alcune regole che devono essere osservate ai fini della tracciabilità del prodotto della pesca ricreativa in mare nonché, alcune modalità di conservazione del relativo pescato.

L'articolo 21 contiene la definizione di pesca sportiva agonistica intendendosi come tale la pesca ricreativa in mare praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale in occasione di manifestazioni sportive ufficiali, autorizzate con ordinanza dell'autorità marittima competente.

L'articolo 22 prevede alcune deroghe alle quantità massime di catture di cui all'art. 12 che non trovano applicazione durante le gare di pesca sportiva agonistica.

L'articolo 23 stabilisce che, fermo restando il divieto di commercializzazione del pescato di cui all'articolo 20, il pescato delle gare di pesca sportiva agonistica possa essere ceduto dagli organizzatori della gara in alcune ipotesi specifiche.

L'articolo 24 contiene le definizioni di pesca subacquea in apnea, fucile subacqueo e di pescatore subacqueo in apnea.

L'articolo 25 indica le modalità di esercizio della pesca subacquea prevedendo, tra l'altro, che la stessa può essere praticata esclusivamente in immersione in apnea.

L'articolo 26 stabilisce il limite di 16 anni di età per l'esercizio della pesca subacquea in apnea prevedendo, altresì, che ai soggetti di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni è consentito l'uso del fucile subacqueo esclusivamente in presenza e sotto la vigilanza di un pescatore subacqueo in apnea maggiorenne.

L'articolo 27 prevede il limite di cattura di 5 Kg complessivi di pescato per ciascun pescatore di pesca subacquea in apnea.

L'articolo 28 indica le misure di sicurezza che devono essere adottate per l'esercizio della pesca subacquea in apnea, tra le quali si ricorda, in particolare, l'obbligo del pescatore di segnalare la propria presenza con appositi galleggianti. Sono inoltre indicate le distanze dal mezzo nautico entro le quali devono essere effettuate le immersioni, nonché le distanze dalla bandiera di segnalazione entro le quali è previsto il divieto di transito per tutte le unità di navigazione.

L'articolo 29 prevede che l'esercizio della pesca subacquea in apnea sia vietato:

a) durante la stagione balneare, nell'orario di balneazione indicato dall'autorità competente con ordinanza, secondo quanto previsto dalla locale ordinanza balneare;

b) a una distanza inferiore a 100 metri dalle reti di posta o da altri impianti fissi da pesca;

c) a una distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) nelle zone di transito di navi per l'uscita e per l'entrata nei porti determinate dal capo del compartimento marittimo competente;

e) da mezz'ora dopo il tramonto fino a mezz'ora prima dell'alba.

L'articolo 30 stabilisce alcuni specifici divieti inerenti l'uso del fucile subacqueo.

L'articolo 31 sancisce che la proposta di legge in esame si applichi anche a chi pratica la pesca ricreativa in mare mediante locazione o noleggio di unità da diporto o a bordo di motonavi per il trasporto di passeggeri.

L'articolo 32 istituisce la guida professionale di pesca ricreativa in mare attribuendo a tale figura professionale il compito di accompagnare in mare i pescatori dilettanti per l'esercizio dell'attività di pesca nonché quello di istruire gli stessi pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca. Si prevede che per ottenere la qualifica professionale sopra richiamata è necessaria la frequenza e il superamento di un apposito corso. Si stabilisce, inoltre, l'istituzione presso il MI-PAAF – con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale – dell'albo nazionale delle guide professionali di pesca ricreativa in mare al quale è demandato il compito di definire il programma del corso di formazione sopra richiamato nonché le condizioni e i termini per avviare l'attività professionale di guida di pesca ricreativa in mare.

L'articolo 33 prevede che alla pesca professionale si applicano le disposizioni sulle dimensioni minime del pescato previste dall'articolo 11. Ciò è stabilito al fine di salvaguardare la fauna ittica.

L'articolo 34 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge e sentite le associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli esponenti della comunità scientifica –, la definizione di disposizioni per il ripopolamento ittico e per la tutela dell'ambiente marino. Sono indicate alcune materie nelle quali il suddetto decreto è chiamato ad intervenire. Tra queste si ricordano:

1) l'adozione di linee guida per l'individuazione, da parte dei soggetti compe-

tenti, di aree di mare da destinare alla posa di barriere artificiali o altre strutture volte ad assicurare il ripopolamento ittico, nonché di specifiche linee guida per l'immissione controllata in mare di esemplari di alcune specie identificate nel medesimo decreto;

2) la fissazione di periodi di fermo biologico per la pesca professionale e per la pesca ricreativa in mare durante l'attività riproduttiva di alcune specie ritenute in condizioni di particolare sofferenza dalla comunità scientifica;

3) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione sul rispetto della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca ai fini di un consumo consapevole;

4) misure per il rafforzamento dei controlli sulla filiera ittica finalizzate a garantire il rispetto delle norme sulla tracciabilità del prodotto e il contrasto della pesca illegale;

5) misure di sensibilizzazione dei consumatori e degli operatori commerciali per un consumo consapevole del prodotto ittico in base alla stagionalità dello stesso;

6) l'istituzione della figura della guardia volontaria ittico-ambientale per la sorveglianza sulla pesca ricreativa in mare, per il controllo sull'osservanza della presente legge e delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di pesca e di tutela della fauna ittica marina, nonché per l'accertamento delle relative infrazioni e per le conseguenti segnalazioni all'ufficio territorialmente competente delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché agli operatori sanitari e agli agenti della polizia locale;

7) la nomina di un rappresentante delle associazioni di pesca ricreativa in mare maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle commissioni di riserva

delle aree marine protette di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

L'articolo 35 disciplina le sanzioni. In particolare si prevede, qualora il fatto non costituisca reato più grave, l'arresto o l'ammenda per chiunque eserciti la pesca ricreativa in mare violando le disposizioni sul divieto di pesca di novellame e di specie protette, quelle sull'utilizzo di sostanze vietate o quelle sulla sottrazione del pescato altrui.

L'articolo 36 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

da 50 a 100 euro il pescatore dilettante che, al momento del controllo, non è in grado di fornire prova di aver effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5;

da 250 a 2.500 euro chiunque violi le disposizioni degli articoli da 6 a 17, in materia di esercizio della pesca ricreativa in mare;

da 4.000 a 12.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca ricreativa in mare in violazione del divieto di cui all'articolo 20;

da 250 a 2.500 euro chiunque cede o affida un fucile subacqueo a un soggetto di età inferiore a quattordici anni in violazione delle disposizioni dell'articolo 26;

da 250 a 2.500 euro il pescatore subacqueo in apnea che violi le disposizioni, in materia di sicurezza, previste dall'articolo 28.

L'articolo 37 dispone le sanzioni amministrative accessorie – confisca del pescato e confisca degli strumenti, delle attrezzature e degli apparecchi vietati – che, fatto salvo quanto stabilito dai precedenti articoli 35 e 36, possono essere irrogate a coloro che esercitano la pesca ricreativa in mare.

L'articolo 38 indica le disposizioni abrogate, le modifiche di norme e le disposi-

zioni finali. Al comma 1 è disposta l'abrogazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 2 del decreto del Ministro della marina mercantile 1° giugno 1987, n. 249; l'articolo 3 del citato decreto del Ministro della marina mercantile n. 249 del 1987 cessa di trovare applicazione per i pescatori subacquei sportivi;

b) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante « Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi »;

c) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, limitatamente alla fissazione di norme tecniche sull'esercizio della pesca ricreativa;

d) articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Ai commi 2 e 3, è previsto che il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge,

apporti, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dalla medesima legge, le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, provvedono, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge. Il comma 4 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione propone alla Commissione di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame al fine di approfondirne i molteplici aspetti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 15 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: acquacoltura con metodo biodinamico con le seguenti: acquacoltura con metodo biologico ed all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e biodinamica.

1.4. Caretta, Ciaburro.

(Irricevibile)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. La presente legge si applica ai metodi di agricoltura che rispettino le disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Gli strumenti di programmazione, di ricerca e di finanziamento di cui al Capo V, si applicano solo per i metodi di produzione, per i prodotti e le aziende definiti all'articolo 2.

1.2. Magi.

(Irricevibile)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: acquacoltura con metodo biodinamico con le seguenti: acquacoltura con metodo biologico e all'articolo

8, comma 1, sopprimere le parole: e biodinamica.

1.3. Ciaburro, Caretta.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: il metodo dell'agricoltura biodinamica ed.

Conseguentemente:

a) all'articolo 5, comma 3, sopprimere le seguenti parole: e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico.;

b) all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: e biodinamica.

1.1. Magi.

(Irricevibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: il metodo dell'agricoltura biodinamica ed.

1.5. Basini.

ART. 5.

Al comma 3, sopprimere le parole: e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della

produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico.

5.1. Magi.

(Irricevibile)

ART. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: e biodinamica

8.1. Magi.

(Irricevibile)

ART. 19.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. I decreti legislativi emanati ai sensi

del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

19.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: Le disposizioni della presente legge inserire le seguenti: e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa.

21.1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 129 |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final. | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) . | 129 |
| Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE. JOIN(2020)17 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 134 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 15 luglio 2021. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che, per il gruppo LEU, è entrato a far parte della Commissione il deputato Devis Dori.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, ricorda che la relazione programmatica è esaminata congiuntamente con il programma di lavoro, secondo quanto prevede il parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010. La procedura prevede che tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimano un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

Fa presente che la relazione programmatica per il 2021 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dalla normativa vigente. Tale ritardo appare giustificato, come segnalato nelle premesse del

documento, dall'aggiornamento degli impegni alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti. Ritiene tuttavia necessario sottolineare l'importanza del rispetto dei tempi di trasmissione del documento per consentire al Parlamento la valutazione dell'impostazione complessiva della politica europea del Governo, nella fase *ex ante* di programmazione e di definizione degli orientamenti, nel quadro dell'esame delle priorità della Commissione europea, e la formulazione di indirizzi. Ciò consente peraltro un esame a monte del programma di lavoro della Commissione prima che inizi la sua effettiva attuazione; nel caso del programma per il 2021, infatti, molte delle iniziative preannunciate dalla Commissione sono già state presentate e hanno iniziato l'*iter* di esame presso le istituzioni europee.

Sottolinea che l'esame del programma di lavoro della Commissione e della relazione programmatica del Governo rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia e assume una rilevanza strategica nella discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni.

Passando a descrivere il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, evidenzia che esso si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; una UE pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; una UE più forte nel mondo; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, l'esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo, costituisce un'occasione per discu-

tere anche delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.

Fa presente che nel programma di lavoro, la Commissione premette che si concentrerà su un duplice obiettivo per il 2021: in primo luogo, continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo; parallelamente, la Commissione evidenzia l'opportunità offerta dal piano *NextGenerationEU*, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'UE di domani.

Segnala che la Commissione annuncia in particolare che lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE. A tal riguardo, ricorda che ad oggi sono stati ufficialmente presentati 25 Piani nazionali e che dodici di questi, tra cui quello italiano, sono stati formalmente approvati dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Ricorda altresì che il 9 maggio 2021, in occasione della Giornata dell'Europa, è stata inaugurata la Conferenza sul futuro dell'Europa e che la prima sessione della Plenaria, a cui partecipano due componenti della XIV Commissione, si è svolta il 19 giugno 2021. Si tratta di un'occasione importante per riflettere, attraverso un esperimento inedito, delle prospettive e delle possibili riforme dell'UE. La Commissione, anche attraverso l'indagine conoscitiva in corso, avrà la possibilità di monitorare l'attività della Conferenza e di definire posizioni da veicolare sulle varie tematiche.

Passa poi ad una breve disamina dei principali aspetti dei documenti all'esame della Commissione, per i cui contenuti rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Rileva che il programma della Commissione europea per il 2021 ribadisce la centralità dell'attuazione del *Green deal*, pre-

sentato nel mese di dicembre 2019 per rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Segnala che in tale ambito la Commissione europea ha presentato nella giornata di ieri un pacchetto di proposte, c.d. «*Fit for 55*», che include, tra l'altro, la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, nonché del regolamento sui livelli di emissione di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.

Nella relazione programmatica, il Governo italiano segnala che monitorerà gli sviluppi del pacchetto e delle iniziative in esso previste, con particolare riguardo al nuovo sistema di scambio di quote (ETS) e al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, per le rilevanti interconnessioni dei macro-obiettivi climatici fissati dall'UE con le politiche energetiche nazionali, con lo sviluppo di politiche industriali sostenibili, con la trasformazione sostenibile della mobilità e la riqualificazione del patrimonio immobiliare nazionale tramite interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e il potenziamento degli impianti per le fonti rinnovabili. Intende inoltre lavorare alla revisione della normativa in materia di tassazione dell'energia.

Per quanto concerne la seconda tematica legata alla digitalizzazione, la Commissione europea prefigura una tabella di marcia recante gli obiettivi per il 2030 per quanto concerne la connettività, le competenze e i servizi pubblici digitali, la cui realizzazione deve essere fondata su una serie di principi: diritto alla riservatezza e alla connettività, libertà di espressione, libera circolazione dei dati e cbersicurezza. Tali obiettivi sono stati successivamente precisati con la Bussola per il digitale 2030.

Fa presente che il tema della diffusione e dell'accesso digitale ai servizi della PA è particolarmente approfondito anche nella Relazione programmatica del Governo, nella quale sono indicate, tra l'altro, le seguenti azioni prioritarie per il 2021: attuazione di investimenti per il miglioramento della qualità dei servizi; promozione della cultura dell'accessibilità e dell'efficienza attraverso l'indicazione alle PA di procedure, meto-

dologie e strumenti di supporto atte a implementare al meglio servizi pienamente accessibili; diffusione capillare della Piattaforma dei pagamenti pagoPA e implementazione dell'App IO; diffusione delle piattaforme SPID, CIE, ANPR per semplificare e migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa tramite l'offerta di servizi digitali ai cittadini, nonché l'interoperabilità delle piattaforme in uso dalle amministrazioni.

Segnala che la relazione programmatica del Governo approfondisce, inoltre, il tema della connettività per i profili relativi al tema della realizzazione e della sicurezza dell'infrastruttura del 5G.

Il programma 2021 della Commissione europea prevede, altresì, l'adozione di una serie di misure in vari ambiti: la sicurezza, la responsabilità, i diritti fondamentali e gli aspetti relativi ai dati dell'intelligenza artificiale, una legge sui dati per stabilire le giuste condizioni per un migliore controllo e condizioni per la condivisione dei dati per i cittadini e le imprese. Il programma della Commissione europea prevede infine che l'UE continui ad adoperarsi per un accordo internazionale finalizzato a un sistema fiscale equo che fornisca entrate sostenibili a lungo termine.

Per quanto riguarda le tematiche che vanno sotto il nome «un'economia al servizio delle persone», la Commissione europea, nel ricordare come sia essenziale per l'UE che una crisi sanitaria ed economica non si trasformi in una crisi sociale, afferma l'importanza che il programma di lavoro, congiuntamente con la piena attuazione e l'utilizzo del programma SURE, permetta ai lavoratori di mantenere il loro reddito e alle imprese il proprio personale. In tale contesto, segnala che una delle iniziative chiave preannunciate dal programma è stata adottata, ossia il piano d'azione per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Rileva che il programma fa riferimento, altresì, all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in particolare mediante progressi nell'Unione dei mercati dei capitali e nell'Unione bancaria.

Al riguardo, ricorda che la Relazione programmatica del Governo dedica ampio

spazio alla riforma dell'Unione economica e monetaria, annunciando l'impegno, tra l'altro, del Governo per promuovere un'ampia riforma delle regole fiscali europee, atteso che, secondo l'Esecutivo, le regole del Patto di stabilità e crescita avrebbero mostrato, negli anni, diversi limiti, tra cui l'incompletezza e l'asimmetria del Patto, l'insufficiente anti-ciclicità delle regole e la loro eccessiva dipendenza da variabili non osservabili. Sottolinea come si tratti di una questione rilevante sulla quale occorrerà, a suo avviso, svolgere una riflessione nei prossimi mesi, anche tenuto conto del fatto che la clausola di salvaguardia generale del Patto sarà attiva per il 2022.

Nell'ambito della tematica « un'Europa più forte nel mondo », la Commissione intende adoprarsi affinché l'UE guidi la risposta globale per garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti, rafforzi il sistema multilaterale mondiale fondato su regole e i partenariati bilaterali, regionali e globali, e continui a dare priorità al vicinato orientale e meridionale, ai Balcani occidentali e all'Africa. A tale proposito, ricorda che la Commissione ha già presentato delle importanti comunicazioni che erano state preannunciate nel programma di lavoro e in particolare: una comunicazione sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo fondato su regole, con particolare riferimento ai processi di riforma dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione mondiale del commercio; una comunicazione relativa alla nuova Agenda per il Mediterraneo; una comunicazione sugli aiuti umanitari dell'UE, che si concentrerà in particolare sulle nuove modalità di collaborazione con i paesi partner. Nell'ambito dell'azione dell'Italia nel contesto della dimensione esterna dell'UE, la relazione programmatica del Governo indica come prioritario il processo di integrazione dei Balcani occidentali, per il quale il Governo continuerà in particolare a sostenere l'avvio operativo dei negoziati di adesione con Albania e Repubblica della Macedonia del Nord, sollecitando un'accelerazione dei negoziati di adesione con la Serbia e con il Montenegro e favorendo il rilancio della prospettiva europea

della Bosnia-Erzegovina e del Kosovo. Il Governo intende poi promuovere un nuovo approccio, in particolare, promuovendo una riflessione volta a riconoscere una nuova centralità del Mediterraneo al fine di: mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19, sostenere la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro e rafforzare la stabilità nell'area, anche in ottica migratoria. Il Governo intende, inoltre, contribuire a rafforzare la posizione unitaria della UE sulle principali questioni internazionali, valorizzando la prospettiva italiana per la stabilizzazione della Libia e continuando a svolgere un ruolo propulsivo nei confronti di tutti gli attori coinvolti, con particolare riferimento ai Paesi vicini. Infine, nell'ambito della politica commerciale, il Governo intende favorire il rilancio delle relazioni commerciali transatlantiche, basate sul dialogo tra UE e USA, lo sviluppo di un partenariato commerciale UE-Cina, lavorando al contempo per meglio tutelare le imprese italiane da fenomeni di concorrenza sleale.

Con riferimento alle iniziative condotte nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell'UE, nella relazione programmatica il Governo indica, tra l'altro, le seguenti priorità: favorire lo sviluppo delle missioni dell'UE in ambito PSDC; promuovere l'efficace applicazione degli strumenti volti al rafforzamento della difesa europea, quali la cooperazione rafforzata nell'ambito della difesa (PESCO) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD); impostare, anche sulla base dell'Accordo di commercio e cooperazione, nuove relazioni con il Regno Unito che tengano conto del fatto che Londra resterà un Paese alleato e un importante partner commerciale.

Sottolinea che nell'ambito dell'obiettivo prioritario della promozione dello stile di vita europeo, la Commissione europea richiama il lavoro avviato alla fine dello scorso anno per rafforzare il quadro normativo e gli strumenti dell'Unione e nella risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Il programma affronta, inoltre, il tema dello spazio Schengen e del rispetto della libera circolazione

delle persone senza controlli alle frontiere interne, preannunciando le iniziative presentate all'inizio di luglio, che prevedono, tra l'altro, la riforma del meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. La Commissione europea pone, altresì l'accento sul proseguimento dei lavori per il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, annunciando una serie di misure in materia di migrazione legale, compreso un pacchetto « talenti e competenze » e, nell'ambito di quest'ultimo, una revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e un riesame della direttiva sul permesso unico, nonché la definizione di opzioni per costituire un bacino di talenti dell'UE.

Al riguardo, segnala che l'*iter* legislativo relativo alle proposte nell'ambito del Pacchetto presentato nel settembre del 2020 (che include, tra l'altro: i controlli alle frontiere esterne dei cittadini stranieri; le procedure di asilo; una revisione parziale delle norme previste dal cosiddetto regolamento di Dublino; meccanismi di solidarietà da parte degli Stati dell'UE nei confronti dei Paesi membri più esposti ai flussi) sta registrando significativi ritardi, soprattutto in sede di Consiglio, trattandosi del contesto in cui emergono le divergenze relative ai differenti interessi in campo rappresentati dagli Stati membri in funzione della rispettiva e specifica collocazione geografica.

Fa presente che il Programma di lavoro della Commissione prevede, altresì, il rafforzamento delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza, in particolare mediante misure per combattere la criminalità organizzata, contrastare le minacce ibride, adottare un nuovo approccio in materia di misure antiterrorismo e radicalizzazione e migliorare l'individuazione, l'eliminazione e la segnalazione degli abusi sessuali sui minori online.

Il Programma di lavoro della Commissione infine prevede che in considerazione dell'aumento di episodi di violenza antisemitica e di reati generati dall'odio, sia presentata (nel 4° trimestre 2021) una strategia globale di lotta contro l'antisemitismo,

per integrare e sostenere gli sforzi degli Stati membri.

Ricorda come siano molteplici le iniziative che la Commissione non ha ancora presentato in attuazione del Programma nella parte relativa al nuovo slancio per la democrazia. Si riferisce, tra l'altro, alle seguenti iniziative: la revisione dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; la maggiore trasparenza nel settore della pubblicità politica a pagamento; la revisione della direttiva relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini; la revisione della direttiva sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

La Commissione europea ribadisce altresì il suo impegno per la costruzione di un'Unione dell'uguaglianza e per sostenere l'impegno dell'Europa a favore della protezione dei valori dell'UE nonché dell'inclusione e dell'uguaglianza in tutti i settori. Con riferimento alla politica di contrasto alla violenza di genere la Commissione, nel ribadire il suo impegno a favore dell'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul, dichiara l'intenzione di presentare una nuova proposta per combattere tale fenomeno.

In conclusione, osserva che i documenti all'esame presentano molteplici profili di interesse e meritano un accurato approfondimento che consenta di valutare in che misura il Parlamento possa concorrere a definire meglio priorità ed esigenze strategiche italiane nell'ambito delle linee di indirizzo delineate dalla Commissione europea e degli orientamenti programmatici del Governo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel convenire con quanto osservato dal relatore in merito al ritardo con cui la Relazione programmatica sulla partecipa-

zione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 viene sottoposta all'esame del Parlamento, evidenzia tuttavia che dall'insediamento della nuova compagine governativa ad oggi numerosi sono stati i momenti di confronto tra il Governo e il Parlamento sui temi oggetto di interesse in ambito internazionale ed europeo, che hanno consentito la formulazione di indirizzi in ambito parlamentare.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo ad altra seduta.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE.

JOIN(2020)17.

(Parere alla III Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che il piano d'azione sulla parità di genere nell'azione esterna dell'UE per il periodo 2021-2025 (*EU Gender Action Plan – GAP III*), che è stato presentato il 25 novembre 2020, rappresenta una iniziativa molto importante che è stata avviata a partire dal 2010, con il primo piano d'azione per la parità di genere nell'azione esterna per il periodo 2010-2015, e che è poi proseguita con il piano per il periodo 2016-2020.

Il piano prevede iniziative, per il periodo 2021-2025, volte ad accrescere l'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna, nonché a promuovere un impegno strategico dell'UE a livello multilaterale, regionale e nazionale. Persistono infatti carenze profondamente radicate per quanto riguarda l'accesso alla sanità, all'istruzione

e al lavoro, e il problema della violenza di genere è diffuso in tutto il mondo.

Segnala che il Piano è volto ad accrescere il contributo dell'UE per il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 nell'ambito dell'Agenda 2030, relativo al raggiungimento dell'uguaglianza di genere e dell'*empowerment* di tutte le donne e le ragazze.

Fa presente inoltre che il Piano d'azione GAP III è, altresì, coerente con le priorità previste dalla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, che definisce obiettivi strategici e azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere.

Al fine di affrontare le cause profonde della disuguaglianza di genere, la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sottolinea che l'azione dell'UE in tale ambito dovrebbe essere guidata da tre principi: 1) adottare un approccio trasformativo in termini di genere, ossia un approccio che mira a modificare i rapporti di potere tra i generi ai fini di un cambiamento in positivo dei paradigmi che producono discriminazioni e disparità; 2) affrontare l'intersezionalità del genere con altre forme di discriminazione, concentrandosi sulle donne più svantaggiate; 3) seguire un approccio basato sui diritti umani, che ponga i principi della non discriminazione e della lotta alle disuguaglianze al centro di qualunque azione.

Rileva che il piano d'azione per la parità di genere nell'azione esterna per il periodo 2021-2025 articola gli obiettivi e le aree di intervento nell'ambito di cinque pilastri, che richiama in questa sede in sintesi, rinviando per un'analisi nel dettaglio dei contenuti del documento alla documentazione predisposta dagli uffici.

Sottolinea che il primo pilastro è volto ad accrescere l'efficacia dell'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna dell'UE nella sua attività strategica e programmatica, affinché l'85 per cento di tutte le nuove azioni esterne contribuisca a raggiungere tale obiettivo entro il 2025.

Al fine di promuovere l'integrazione della dimensione di genere in tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'UE la Commissione europea e l'Alto rappresentante intendono tra l'altro prevedere che in tutti i programmi esterni finanziati dall'UE si utilizzino analisi di genere aggiornate e si applichino al monitoraggio e alla valutazione indicatori e dati statistici che tengano conto delle questioni di genere. Sottolinea che tali azioni sono particolarmente importanti in quanto l'integrazione della dimensione di genere resta lo strumento principale per il raggiungimento della parità di genere in tutto il mondo.

Segnala che il secondo pilastro del piano è volto a promuovere, insieme agli Stati membri, un impegno strategico dell'UE a livello multilaterale, regionale e nazionale e, congiuntamente, migliorare l'attuazione del piano in ciascun paese e in ciascuna regione partner in stretta collaborazione con i governi, la società civile, il settore privato e altri fondamentali portatori di interessi. Ciò richiederà maggiore coordinamento, cooperazione e trasparenza.

Nell'ambito del terzo pilastro, sono declinate poi le finalità cui dovrebbe essere orientata l'azione dell'UE con riferimento ad alcune aree tematiche di intervento strategiche finalizzate a: garantire la libertà da tutte le forme di violenza di genere; promuovere la salute sessuale e riproduttiva; rafforzare i diritti economici e sociali e l'emancipazione di ragazze e donne; promuovere la partecipazione e la leadership su un piano di parità; integrare l'agenda per le donne, la pace e la sicurezza; cogliere le opportunità offerte dalla transizione verde e dalla trasformazione digitale, in linea con le priorità strategiche individuate a livello europeo.

Evidenzia che nella comunicazione si indica che nel 2020 meno del 50 per cento delle donne partecipa al mercato del lavoro, rispetto al 76 per cento degli uomini, con un conseguente divario di genere di 27 punti percentuali a livello globale e che, sempre a livello globale, le donne si fanno

carico del 76,2 per cento del totale delle ore di lavoro domestico e di assistenza non retribuito, il che pregiudica le loro prospettive in termini di istruzione e sul mercato del lavoro. Nella comunicazione si riportano, inoltre, alcune stime secondo le quali l'avanzamento della parità di genere potrebbe far crescere il PIL globale di un valore approssimativo compreso tra 11 e 21 mila miliardi di euro entro il 2025.

Fa presente che il quarto pilastro del piano prevede che sia l'UE a dare per prima l'esempio istituendo ai vertici politici e dirigenziali una leadership equilibrata in termini di genere.

Il quinto pilastro è volto a rendicontare e comunicare i risultati, attuare un sistema di monitoraggio quantitativo, qualitativo e inclusivo per accrescere l'assunzione di responsabilità pubblica, garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni e ottenere una migliore sensibilizzazione a livello dell'UE circa l'impatto dell'attività in tutto il mondo.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito all'esame che si svolgerà in Commissione.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) evidenzia come la pandemia e le conseguenti misure adottate abbiano determinato un aumento della consapevolezza dell'importanza del tema oggetto della comunicazione in esame, attraverso una valutazione dell'impatto negativo che la mancata partecipazione delle donne al lavoro, alla politica e alla *governance* del Paese determina sul benessere e sulla sicurezza della collettività. Il tema della disparità di genere ha quindi acquisto, a suo avviso, una dimensione più pragmatica e incisiva.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>) | 136 |
|---|-----|

AUDIZIONI

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, ricordando che, nella seduta del 9 giugno scorso, dopo lo svolgimento della relazione da parte della Viceministra Castelli, hanno avuto luogo gli interventi di

alcuni iscritti a parlare e una prima replica della rappresentante del Governo. Fa pertanto presente che, nella seduta odierna, è prevista la prosecuzione del dibattito.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Marco OSNATO (FDI) e Roberto TURRI (Lega) nonché la senatrice Gelsomina VONO (IV-PSI) da remoto.

Laura CASTELLI, *Viceministra dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti, consegnando della documentazione alla Commissione.

Seguono poi gli interventi dei deputati Paolo RUSSO (FI) da remoto e Francesca Anna RUGGIERO (M5S), ai quali replica Laura CASTELLI, *Viceministra dell'economia e delle finanze*.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare la Viceministra, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA | 137 |
|--|-----|

**COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE
CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NELLA REGIONE PUGLIA**

*Giovedì 15 luglio 2021. – Coordinatore:
Marco PELLEGRINI (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 14.03 alle
15.34.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 138 |
| PROCEDURE INFORMATIVE: | |
| Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) | 138 |
| Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni | 140 |

Giovedì 15 luglio 2021. – Presidenza del presidente NANNICINI. – Interviene per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), il presidente, dottor Luigi Pagliuca.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 luglio 2021.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Luigi Pagliuca, Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

Il dottor Luigi PAGLIUCA ringrazia la Commissione e ricorda l'evoluzione dell'attività della Cassa, a partire da una funzionalità puramente previdenziale sino alla realizzazione di un *welfare* attivo a sostegno degli iscritti. Fa presente che negli ultimi sette anni è stato reso più traspa-

rente e razionale l'assetto organizzativo, con l'identificazione di responsabilità chiare per ogni settore di attività. Nei i settori più sensibili sono stati coinvolti anche soggetti esterni nominati dagli ordini professionali, per fornire un supporto indipendente alla dirigenza. I gestori delle risorse finanziarie sono stati selezionati con bandi europei: ritiene che sia stata una scelta opportuna in base ai risultati della gestione, che sono stati migliori rispetto all'andamento medio del mercato sia nelle fasi critiche che in quelle di crescita. Rispetto ai crediti contributivi, sottolinea che questo problema endemico nella gestione della Cassa è stato affrontato con il passaggio alla cosiddetta « riscossione gentile », basata sul contatto diretto con i debitori e con l'offerta di alcune opzioni di rimborso dilazionato. Rappresenta che la Cassa sta recuperando circa il 10 per cento all'anno rispetto alla consistenza dei crediti. Ricorda che vi è stato in passato un progetto di fusione della cassa dei ragionieri con quella dei commercialisti, poiché le professioni erano diventate sostanzialmente gemelle sul mercato del lavoro. Questo progetto non è stato poi realizzato e tuttavia si è creato un « buco » nella platea della Cassa dei ragionieri per la migrazione di molti iscritti verso la Cassa dei commercialisti. Ricorda che questo « buco » è stato solo in parte coperto con l'allargamento della platea agli esperti contabili. Ritiene che un ulteriore allargamento potrebbe riguardare gli amministratori di condominio che, al momento, sono caratterizzati da una disciplina previdenziale differenziata, a seconda del fatto che gli stessi siano o meno qualificati come esperti contabili. Presenta, con il supporto di un funzionario dell'Ente, un prospetto a sezioni contrapposte che mostra la diversa condizione che caratterizza due ipotetici soggetti, uno iscritto alla Cassa dei ragionieri e uno alla gestione separata dell'INPS. Ritiene che vi siano dei vantaggi per gli amministratori nell'ipotesi di inclusione nella platea della CNPR, in particolare dal punto di vista del *welfare*.

Il senatore PUGLIA (M5S), ricordando che non risulta ancora adottato il decreto ministeriale che dovrebbe disciplinare gli

investimenti delle Casse, chiede una valutazione dell'impatto sull'attività della Cassa in relazione all'affidamento del ruolo di gestore delle risorse finanziarie attraverso una gara europea. Chiede inoltre se la Cassa utilizza sempre questo procedimento o se ricorre alle deroghe previste dal Codice degli appalti.

Il PRESIDENTE chiede una valutazione sulla riduzione degli iscritti e sull'impatto quantitativo delle ipotesi di allargamento sulla sostenibilità della Cassa. Chiede inoltre informazioni più approfondite sui crediti contributivi, sottolineando che rappresenta una consistenza in continuo aumento, seppur con una velocità inferiore al passato. Chiede chiarimenti su alcune vicende che hanno riguardato specifici investimenti: Adenium Sicav e Eurasia *alternative investments*.

Il dottor Luigi PAGLIUCA rappresenta che per la Cassa non è un problema utilizzare le procedure di bando previste dal Codice degli appalti e ritiene che sia stata una scelta vincente. Sottolinea, tuttavia, che vi sarebbe la necessità di garantire un'applicazione flessibile delle procedure, adattandole alla tipologia e alla significatività dello specifico acquisto da realizzare. Sull'allargamento della platea, rappresenta che la Cassa si trova oggi in una situazione di sostenibilità delle prestazioni a lungo termine mentre il problema principale sarà quello dell'adeguatezza di queste prestazioni. L'aumento della platea potrebbe essere una strada per favorire il loro aumento. Rispetto ai crediti contributivi, concorda sul fatto che siano una consistenza crescente pur sottolineando che il suo tasso di crescita si sta riducendo. Fa presente che si tratta di un'attività complessa da gestire e che la Cassa sta rimodulando il sistema sanzionatorio che aveva un incentivo implicito e non voluto a dilazionare il pagamento. Con la riforma è stato invece reso conveniente saldare prima i propri debiti contributivi. Sugli specifici investimenti rappresenta che si tratta di investimenti effettuati in un contesto amministrativo diverso e che il fatto che si tratti di scelte sbagliate è stata una delle determinanti dei cambia-

menti. Fa presente, trattandosi di argomenti delicati, che gli stessi saranno trattati in una nota scritta da trasmettere alla Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell'audizione svolta l'8 luglio scorso del

Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 141 |
| Audizione della Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana | 141 |

AUDIZIONI

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Andrea FERRAZZI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza della Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana. Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora l'audita dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-

tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'audita che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Maria Cristina PIOVESANA, *Vice Presidente di Confindustria*, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Arnaldo LOMUTI (M5S) e Fabrizio TRENTACOSTE (M5S), nonché Andrea FERRAZZI, *presidente*.

Maria Cristina PIOVESANA, *Vice Presidente di Confindustria*, risponde ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 142 |
| Audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 142 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 142 |

AUDIZIONI

Giovedì 15 luglio 2021. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione.

Paolo D'ALESSIO, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, e Livia CASALE, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il senatore Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Carla RUOCCO, *presidente*, ai quali rispondono Paolo D'ALESSIO, *Commissario straordinario di Banca del Sud*, e Livia CASALE, *Commissario straordinario di Banca del Sud*.

Carla RUOCCO, *presidente*, dispone che la documentazione libera consegnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di David Rossi

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 143 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 143 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 143 |
| Audizione del Direttore del Gruppo Corriere, Davide Vecchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 143 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 15 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 13.35 alle 14.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 15 luglio 2021. – Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni del Presidente.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva e dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento interno, i documenti formati o acquisiti dalla Commissione siano informatizzati a cura del personale appartenente al Nucleo Speciale Commissione Parlamentari d'Inchiesta della Guardia di finanza.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore del Gruppo Corriere, Davide Vecchi.

(Svolgimento e conclusione).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore del Gruppo Corriere, Davide Vecchi, che è chiamato a riferire sull'inchiesta giornalistica da lui svolta in merito alla morte di David Rossi.

Davide VECCHI, *Direttore del Gruppo Corriere*, svolge una relazione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, e i deputati Federico FORNARO (LeU), Cosimo Maria FERRI (IV), Guido Germano PETTARIN (FI), Fran-

cesco SAPIA (MISTO), Luca MIGLIORINO (M5S), Alessandra ERMELLINO (MISTO), Guglielmo PICCHI (LEGA), Susanna CENNI (PD), Valentina D'ORSO (M5S) e Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), ai quali risponde Davide VECCHI, *Direttore del Gruppo Corriere*.

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pierantonio ZANETTIN, *presidente*, ringrazia il Direttore del Gruppo Corriere, Davide Vecchi, per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|---|
| DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 3 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> | 6 |

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo. Nuovo testo Doc. XXII, n. 42 Formentini (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 26 |
| <i>ALLEGATO (Nuovo emendamento dei relatori)</i> | 28 |

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Atto n. 262 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i>) | 29 |
| <i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> | 32 |

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e condizioni</i>) | 37 |
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 43 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci</i>) | 38 |
| <i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate)</i> | 50 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense. Atto n. 261 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 39 |
|--|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-06425 Colletti e Costa (Misto): Su iniziative da adottare per risolvere le problematiche connesse ai pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato | 40 |
| ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>) | 59 |
| 5-06424 Conte (LeU): Su iniziative da adottare per una riorganizzazione della geografia giudiziaria | 40 |
| ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>) | 61 |
| 5-06426 Siracusano e Zanettini (FI): Su iniziative da adottare per risolvere le carenze di organico del tribunale di Messina | 40 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 64 |
| 5-06427 Sarti (M5S): Su accertamenti del Ministero in ordine al ritardo nella trattazione di un procedimento per associazione mafiosa | 40 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 66 |
| 5-06428 Morrone (Lega): Sulle ragioni e sui costi della traduzione del detenuto Cesare Battisti dal carcere di Rossano a quello di Ferrara | 41 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 70 |
| 5-06429 Varchi (Fratelli d'Italia): Sulle intenzioni del Governo in merito a un'urgente riforma organica della magistratura onoraria | 42 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 71 |
| 5-06430 Annibaldi e D'Alessandro (IV): Sulla carenza d'organico dell'Istituto penitenziario di Lanciano | 42 |
| ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>) | 73 |

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 | 74 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. | |
| Audizione del Direttore dell' <i>Office for Democratic Institutions and Human Rights</i> (ODIHR) dell'OSCE, Matteo Mecacci (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 74 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione, in videoconferenza, del Segretario Generale del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), Ambasciatore Stefano Sannino, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 | 75 |
|---|----|

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|--|
| Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00680 Perego di Cremona e n. 7-00689 Rizzo, sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali. | |
|---|--|

| | |
|---|----|
| Audizione del Comandante Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), Gen. S. A. Nicola Lanza de Cristoforis | 76 |
| INTERROGAZIONI: | |
| 5-05816 Toccafondi: Sulla situazione dell'ex caserma Donati di Sesto Fiorentino | 76 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 78 |
| 5-06144 Delmastro Delle Vedove: Sul rientro in Patria di militari italiani della missione Miasit in Libia | 77 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 79 |
| INDAGINE CONOSCITIVA: | |
| Variazione nella composizione della Commissione | 77 |
| Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. | |
| Audizione del Presidente della Fiocchi Munizioni S.p.A., Stefano Fiocchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 77 |

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 80 |
| 5-06431 Villarosa: Funzionalità della Commissione per le erogazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) | 80 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 82 |
| 5-06433 Fragomeli: Iniziative per il sostegno ed il rilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena | 81 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 83 |
| 5-06434 Martinciglio: Approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea delle misure per la proroga del Superbonus 110 per cento | 81 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 85 |
| 5-06435 Cattaneo: Criticità connesse alla riduzione delle posizioni organizzative presso l'Agenzia delle entrate | 81 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 86 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-05962 Vietina: Sulla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne | 88 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 91 |
| 5-06168 Ubaldo Pagano: Sul numero minimo di alunni richiesto per l'assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato | 89 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 92 |
| 5-05910 Quartapelle Procopio: Sul vincolo di permanenza per cinque anni scolastici nella scuola di assegnazione | 89 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 93 |
| 5-06051 Bella: Sulla situazione degli studenti delle scuole di Avellino | 89 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 94 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni per la semplificazione della disciplina riguardante l'ordinamento amministrativo della navigazione e il lavoro marittimo. C. 2866 Gariglio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 96 |
|--|----|

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Nuovo testo C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 101 |
| <i>ALLEGATO 1 (Emendamenti del relatore)</i> | 106 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|-----|
| 5-06415 Bologna: Indirizzi in tema di <i>governance</i> dei dispositivi medici | 102 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 107 |
| 5-06416 Lapia: Iniziative per l'inserimento delle patologie lisosomiali all'interno dello <i>screening</i> neonatale esteso | 102 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> | 108 |
| 5-06417 Bagnasco: Iniziative per escludere i farmaci plasmaderivati dal <i>payback</i> per il ripiano della spesa farmaceutica | 102 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> | 110 |
| 5-06418 Carnevali: Attuazione della normativa che consente l'assunzione degli specializzandi a partire dal terzo anno di corso | 103 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 112 |
| 5-06419 Noja: Esonero dall'obbligo di quarantena per coloro che provengono dal Regno Unito che dimostrino di essere vaccinati | 103 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 113 |
| 5-06420 Boldi: Iniziative per garantire il tempestivo accesso ai farmaci orfani e agli altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale | 103 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 114 |
| 5-06421 Sportiello: Misure volte a garantire la continuità dell'assistenza medica territoriale . | 103 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> | 116 |
| 5-06422 Bellucci: Rivalutazione della scelta dell'AIFA di dispensare la pillola dei « 5 giorni dopo » senza prescrizione anche a ragazze minorenni | 104 |
| <i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> | 117 |

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 119 |
| Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 119 |
| <i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i> | 127 |
| Disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della fauna ittica e dell'ecosistema marino. C. 2362 Cenni e Andrea Romano (<i>Esame e rinvio</i>) | 120 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 126 |

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|-----|
| Variatione nella composizione della Commissione | 129 |
| Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020)690 final. | |
| Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) . | 129 |
| Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE. JOIN(2020)17 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 134 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 135 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

| | |
|---|-----|
| Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, on. Laura Castelli, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>) | 136 |
|---|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

| | |
|--|-----|
| COMITATO XV – ASPETTI E PROBLEMATICHE CONNESSI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLA REGIONE PUGLIA | 137 |
|--|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 138 |
|-----------------------------------|-----|

PROCEDURE INFORMATIVE:

| | |
|--|-----|
| Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni: audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) | 138 |
| Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni | 140 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Sulla pubblicità dei lavori | 141 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--|-----|
| Audizione della Vice Presidente di Confindustria, Maria Cristina Piovesana | 141 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO | |
| AUDIZIONI: | |
| Sulla pubblicità dei lavori | 142 |
| Audizione dei Commissari straordinari di Banca del Sud (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 142 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 142 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 143 |
| COMMISSIONE PLENARIA: | |
| Comunicazioni del Presidente | 143 |
| Sulla pubblicità dei lavori | 143 |
| Audizione del Direttore del Gruppo Corriere, Davide Vecchi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 143 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0150980